

**Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie D.M. 19.7.2017
(Pres. Prof. Marco Pelissero)**

Premessa: gli ambiti della legge delega.

La Commissione è stata incaricata di elaborare una proposta di riforma che tocca tre ambiti del sistema sanzionatorio penale: le misure di sicurezza personali; l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico; la revisione del sistema delle pene accessorie. I settori di intervento potrebbero apparire eterogenei, ma presentano elementi di stretta connessione con la riforma dell'ordinamento penitenziario che occupa gran parte della legge delega (l. 23 giugno 2017, n. 103).

In primo luogo, due settori di intervento sono specificatamente indicati all'interno dei principi e criteri direttivi sulla revisione dell'ordinamento penitenziario: l'art. 1, comma 85, lett. *l*) indica la revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria di cui al d. lgs. 22 giugno 1999, n. 230, con particolare riguardo alla necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena; la successiva lett. *u*) dà indicazioni sulla riforma delle pene accessorie. In secondo luogo, la revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali presenta elementi di forte connessione con i profili sanitari dell'ordinamento penitenziario, non solo perché una parte consistente di queste misure presenta finalità e contenuto di tipo terapeutico, ma anche perché l'art. 1, comma 16, lett. *d*) l. 103/2017, nell'individuare i soggetti da ricoverare nelle REMS, individua uno stretto (anche se – come si indicherà – problematico) collegamento tra istituti penitenziari e REMS nel tracciare la distinzione tra coloro che devono essere ricoverati in via prioritaria nelle residenze, che hanno sostituito ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e di custodia, e coloro che vi possono essere ricoverati solo «qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

La proposta di riforma elaborata da questa Commissione si articola in tre parti che seguono le direttrici di intervento tracciate dalla legge delega: 1) revisione del modello definitorio dell'infermità e riforma delle misure di sicurezza personali (art. 1, comma 16, lett. *c* e *d*); 2) assistenza sanitaria in ambito penitenziario, infermità psichica sopravvenuta e soggetti a capacità diminuita (art. 1, comma 16, lett. *c* e comma 85, lett. *l*); 3) revisione del sistema delle pene accessorie (art. 1, comma 85, lett. *u*).

Per rendere più chiare le modifiche proposte, la Commissione ha elaborato una relazione introduttiva alle singole parti, con indicazione, in calce agli articoli modificati, di più specifiche relazioni illustrative.

PARTE PRIMA

REVISIONE DEL MODELLO DEFINITORIO DELL'INFERMITÀ E RIFORMA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. *I principi della legge delega.*

L'art. 1 comma 16, lett. c) e d) l. 103/2017 detta principi e criteri direttivi non solo sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, ma anche sul modello definitorio della infermità, in ragione dello stretto collegamento con la revisione del modello sanzionatorio a “doppio binario”. Nella elaborazione dello schema di riforma, la Commissione ha tenuto conto di diversi elementi che hanno costituito le linee guida del progetto di revisione della disciplina vigente, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega: le proposte di riforma elaborate nell'ambito degli Stati generali sull'esecuzione penale (in particolare in seno ai Tavoli 10, sanità penitenziaria, e 11, misure di sicurezza), come da espressa indicazione del mandato ministeriale conferito alla Commissione (tali risultati sono risultati solo in parte utilizzabili, perché si confrontavano con un disegno di legge delega successivamente modificato); le più recenti riforme che hanno interessato la disciplina sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (in particolare la l. n. 81/2014); i principi elaborati dalla Corte costituzionale che, attraverso diverse pronunce, ha da tempo ammodernato la disciplina delle misure di sicurezza personali, anche sulla base delle riflessioni sviluppate dalla dottrina; i principi di garanzia espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che si è pronunciata in diverse occasioni sui limiti di legittimità delle misure di sicurezza personali; le sollecitazioni sviluppate nell'ambito dei progetti di riforma del codice penale (in particolare i progetti delle Commissioni Pagliaro, Riz, Grosso, Nordio e Pisapia) che su alcuni profili hanno trovato un'ampia condivisione nella comunità scientifica; gli sviluppi del sapere scientifico, con particolare riguardo alla nozione di infermità agli effetti della disciplina del vizio di mente.

La legge delega, nelle parti di interesse di questa Commissione (art. 1, comma 16, lettere c e d), prevede norme connotate da un diverso grado di precisione: alcune indicazioni sono stringenti e lasciano al legislatore delegato scarsi margini di discrezionalità (mantenimento del doppio binario per i soggetti imputabili e sua esclusione per i soggetti con capacità diminuita; rilevanza dei disturbi della personalità ai fini della nozione di infermità; necessità della durata massima di tutte le misure di sicurezza personali); in prevalenza, però, i principi e criteri direttivi di cui al comma 16 sono più assimilabili a linee generali di politica criminale, che lasciano al legislatore delegato ampi margini di scelta. Proprio per questa ragione, la traduzione in uno schema di decreto legislativo ha richiesto un'attenta considerazione dei principi di ordine costituzionale e sovranazionale che hanno costituito il filo conduttore per elaborare la presente proposta di riforma.

La legge n. 103 del 2017 indica come primo principio direttivo la «*revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali*». Presenta un duplice risvolto.

Da un lato, la revisione richiesta dalla legge delega richiede un intervento organico capace di abbracciare l'intera materia, nei suoi riflessi di diritto penale sostanziale, processuale e di ordinamento penitenziario, che sono tra loro strettamente connessi. Lo si evince dai principi fissati all'art. 1, comma 16, lett. c), ripartiti in relazione ai possibili soggetti destinatari dell'intervento di riforma (soggetti imputabili, soggetti a capacità diminuita, soggetti non imputabili). Non si tratta, pertanto, solo di rivedere la disciplina di parte generale del codice penale, ma di capire entro quali limiti possano essere ricondotte alla sistematica del Titolo VIII del libro primo del codice penale le

misure di sicurezza sparse nella parte speciale e nella legislazione complementare, talvolta con autonome regole di disciplina e non sempre in linea con i criteri della legge delega (specie per quanto riguarda l'area dei delitti-presupposto che consentono l'applicazione di misure di sicurezza per soggetti imputabili). La necessità di un'ampia riflessione di sistema è, tra l'altro, in linea con la *ratio* sottesa alla riserva di codice fatta propria dalla stessa legge delega tra i criteri direttivi sulla riforma dell'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 85, lett. q).

Il secondo risvolto della legge delega sta nelle difficoltà che nascono dal suo carattere settoriale: si prevede, infatti, la revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali, senza possibilità di rivedere, se non incorrendo in un eccesso di delega, l'intero titolo VIII del libro I del codice penale, che include anche le misure di sicurezza patrimoniali (cauzione di buona condotta e confisca), e senza poter intervenire su altre disposizioni di parte generale, specie nella parte relativa al sistema sanzionatorio del quale le misure di sicurezza sono parte.

Per comprendere meglio le scelte operate dalla Commissione sui singoli profili di disciplina (per i quali si rinvia alle relazioni illustrative dei singoli articoli), è necessario ancora soffermarsi sulle linee generali tracciate dalla legge delega.

Anzitutto, è chiarissimo che la legge delega non abbandona né il sistema del doppio binario, perché è espressamente prevista l'applicazione congiunta di pene e misure di sicurezza ai soggetti imputabili, né la nozione di pericolosità sociale, più volte richiamata nel testo dell'art. 1, comma 16, lett. c), nonostante le critiche di una parte della dottrina e le posizioni espresse dagli ultimi progetti di riforma della parte generale del codice penale, che attribuiscono alle misure di sicurezza personali un ruolo del tutto marginale: i progetti delle Commissioni Grosso, Nordio e Pisapia non prevedono misure di sicurezza per i soggetti imputabili e semi-imputabili, ma solo per i soggetti non imputabili, rispetto ai quali la prevenzione *post delictum* è concepita in chiave essenzialmente terapeutica o, in caso di minori, con finalità educativa. Al contempo, però, la legge delega dà altrettanto chiare indicazioni in favore della rivisitazione profonda dell'attuale disciplina, in conformità alla necessità – avvertita sia in dottrina sia in giurisprudenza – di contrarre il ricorso agli strumenti penali di prevenzione *post delictum* che, proprio in ragione del fatto di fondarsi su giudizi prognostici che scontano inevitabilmente un minor grado di determinatezza, devono costituire strumenti estremi della politica criminale.

Più in specifico, i principi e criteri direttivi di cui al comma 16 lett. c) possono essere così ripartiti: a) il principio di legalità delle misure di sicurezza; b) il mantenimento per i soggetti imputabili del sistema del doppio binario con pene congiunte a misure di sicurezza personali; c) definizione di infermità; d) previsione per i soggetti non imputabili di misure terapeutiche e di controllo; e) abolizione del sistema a doppio binario per i soggetti con capacità diminuita e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno inciso sulla capacità dell'agente.

La lett. d) del comma 16 definisce, infine, l'ambito dei destinatari delle REMS.

2. Il principio di legalità.

La legge delega prevede il «divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi». Il principio direttivo è chiaro nell'indicare la necessità di escludere, per le ipotesi di c.d. quasi-reato (artt. 49 e 115 c.p.), la previsione di misure di sicurezza personali, perché il fatto deve costituire reato in forza della legge vigente al tempo della sua commissione. Invece, con riferimento ai casi (che hanno riscontro nella prassi) nei quali la misura di sicurezza segue alla commissione di un reato, è pacifico che il fatto debba essere previsto dalla legge come reato al tempo della sua commissione, in quanto sarebbe altrimenti vanificato il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, comma 2 Cost.): sul punto la dottrina non ha mai dubitato, né la giurisprudenza ha dato segni di cedimento rispetto a questo principio in relazione alle misure di sicurezza.

La Commissione ritiene, tuttavia, che, nella revisione complessiva della disciplina delle misure di sicurezza personali, vi siano margini per intervenire in termini più ampi sulle articolazioni del principio di legalità, in conformità al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale presente nella legge delega sulle misure di sicurezza personali: pur essendo espresso solo con riguardo ai soggetti imputabili, in ragione del mantenimento nei loro confronti del più invasivo sistema sanzionatorio a doppio binario, tale principio impone, più in generale, di valorizzare in tutta la disciplina delle misure di sicurezza personali i principi di proporzione ed *extrema ratio* (v. nuovo art. 204-*bis* c.p.). La Commissione è dell'avviso che le garanzie penalistiche proprie della legalità penale in tema di successione di leggi penali nel tempo debbano caratterizzare anche le misure di sicurezza. Si rinvia, sul punto, alle più specifiche considerazioni sviluppate nella relazione illustrativa alla proposta di riforma dell'art. 200.

3. Soggetti imputabili e mantenimento del doppio binario.

Rispetto ai soggetti imputabili il mantenimento del doppio binario costituisce indubbiamente una scelta conservatrice distonica rispetto alle indicazioni date dai più recenti progetti di riforma del codice penale (progetti Grosso, Nordio e Pisapia), che avevano mantenuto le misure di sicurezza personali solo per i soggetti non imputabili. Tuttavia, la legge delega, pur nell'ampiezza dei criteri direttivi, dà indicazioni importanti per la revisione dell'attuale sistema, solo in parziale continuità con la disciplina vigente, lasciando, entro l'ampia cornice dei principi e criteri direttivi, spazio a soluzioni capaci di coniugare le esigenze di difesa sociale con quelle di garanzia. Si ritrovano i due principi, già presenti nella disciplina vigente, dell'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della revoca delle misure di sicurezza personali, quando la pericolosità sia venuta meno. Introducono, invece, elementi di novità il principio del minor sacrificio possibile della libertà personale, la limitazione dell'ambito dei reati-presupposto solo ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p., nonché la previsione di un limite massimo di durata in relazione a tutte le misure di sicurezza.

4. Modello definitorio della infermità.

La legge delega richiede di intervenire sulla disciplina del vizio di mente, oggetto di particolare travaglio dottrinale e giurisprudenziale: *«revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità»*. Sul punto la legge delega dà due indicazioni per la revisione del "modello definitorio" dell'infermità: la necessità di clausole capaci di dare rilievo ai disturbi della personalità; conformità delle scelte normative a consolidate posizioni scientifiche.

5. Misure di sicurezza per soggetti non imputabili.

Rispetto ai soggetti non imputabili, il mantenimento delle misure di sicurezza è accompagnato dall'indicazione di alcuni principi: trattandosi di misure terapeutiche e di controllo, la giustificazione di queste misure è definita dalla necessaria sussistenza di esigenze di cura e di prevenzione del rischio di commissione di reati, in conformità alle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sent. nn. 203/2003; 367/2004); accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale; esecuzione delle misure in modo da soddisfare le necessità di cura della persona; revoca delle misure, quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno. Si tratta di indicazioni importanti che trovano già ampia sedimentazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nelle scelte del legislatore dal 2012, con l'avvio del processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia (d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. in l. 17 febbraio 2012, n. 9) che si è chiuso con il d.l. 31 marzo 2014, n. 52 conv. in l. 30 maggio 2014, n. 81 che ha anche introdotto importanti novità nella disciplina delle misure di sicurezza personali. La necessità

di tener conto del processo normativo che ha modificato radicalmente le modalità di esecuzione delle misure di sicurezza per soggetti non imputabili è chiaramente desumibile dall'art. 1, comma 16, lett. d) l. 103/2017, che, nel definire l'ambito delle persone che possono essere ricoverate presso le REMS, indica la necessità di tener «conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza». L'assetto di disciplina delle nuove REMS, in particolare la loro gestione esclusivamente sanitaria, l'organizzazione in piccole strutture e la loro territorializzazione a livello regionale, deve essere dunque mantenuto.

Peraltro, pur con queste indicazioni, i principi e criteri direttivi lasciano ampi margini di discrezionalità in sede di attuazione della delega.

6. *Soggetti a capacità diminuita.*

Il codice penale Rocco prevede per i soggetti con imputabilità diminuita, ossia per i soggetti che la legge delega, con terminologia più moderna, qualifica come soggetti a capacità diminuita, una disciplina sanzionatoria a c.d. doppio binario, perché alla pena, ridotta in ragione della imputabilità diminuita, si affianca anche la misura di sicurezza, qualora si accerti la pericolosità sociale della persona. Sono note le critiche a cui è da tempo andato incontro questo sistema che si traduce in un aggravio della complessiva risposta sanzionatoria, perché alle pene, come risposta al fatto commesso dal soggetto semi-imputabile, sono affiancate misure di sicurezza rapportate alla pericolosità del soggetto; l'esecuzione, poi, della misura di sicurezza (casa di cura e di custodia) è successiva alla esecuzione della pena, salva la possibilità per il giudice di disporre, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, che il ricovero sia eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale (art. 220 c.p.).

Rispetto ai soggetti a capacità diminuita, la legge delega dà una chiara indicazione in favore dell'abolizione del doppio binario: «previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività» (art. 1, comma 16, lett. d, l. 103/2017).

Quanto alla individuazione dei soggetti a capacità diminuita, questa Commissione ha preso in considerazione le persone con vizio parziale di mente o con cronica intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti.

Una riflessione diversa meritano, invece, le persone affette da sordomutismo ed i minori, per i quali, in determinati casi, il codice penale prevede la diminuzione della pena.

Rispetto al sordomutismo, la Commissione ritiene che non vi sia ragione per mantenere una norma anacronistica come l'attuale art. 96 c.p., di cui tutti i progetti di riforma del codice penale propongono l'abolizione: si rinvia alla proposta di riforma degli artt. 88 e 89 c.p. e di abrogazione dell'art. 96 nell'articolato (v. parte I dell'articolato).

Quanto ai minorenni, l'art. 98 c.p. prevede che la pena sia diminuita nel caso in cui il giudice accerti che il minore, che abbia commesso il fatto dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, fosse imputabile: in questi casi, poiché l'art. 98 qualifica il minore imputabile, non ci troviamo di fronte ad un soggetto con capacità diminuita, nonostante la previsione della circostanza attenuante, ma pienamente imputabile, qualora abbia raggiunto la maturità per comprendere il significato del proprio comportamento e per agire in conformità a tale valutazione (v. la proposta di disciplina delle misure di sicurezza per minorenni nella parte I).

La Commissione, con riferimento ai condannati a pena diminuita ai sensi degli artt. 89 e 95 c.p., in conformità alla legge delega, ha escluso l'applicazione di misure di sicurezza personali, come da previsione esplicitamente inserita nell'articolato sulle misure di sicurezza personali (art. 202 c.p.: v. proposta di riforma nella parte I articolato).

È stata, invece, valorizzata, in conformità alla legge delega, la necessità di una specifica disciplina sul terreno della pena, in particolare in relazione a tre profili, al fine di porre particolare attenzione

alle esigenze di cura, salvaguardando al contempo quelle di difesa sociale, come richiesto dalla legge delega:

a) introduzione di una specifica disciplina in deroga alla disciplina del concorso circostanze, finalizzata a rendere sempre applicabile la diminuzione di pena prevista dall'art. 89 c.p., escludendola dal giudizio di bilanciamento (art. 89, comma 2 c.p.: v. parte I dell'articolato);

b) potenziamento delle misure alternative (nuovo art. 47-*septies* ord. penit. nella parte II dell'articolato);

c) esecuzione della pena in specifiche sezioni degli istituti penitenziari (v. art. 65 ord. penit. nella parte II dell'articolato).

7. I destinatari delle REMS

Se i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega nell'art. 1, comma 16, lett. c), pur presentando taluni elementi di conservazione del modello a doppio binario, rappresentano una base importante per la revisione innovativa della disciplina, l'art. 1, comma 16, lett. d) della legge delega costituisce un profilo recessivo della disciplina che può comportare, nella prassi applicativa, distorsioni negli elementi di novità della disciplina delle misure di sicurezza personali per i soggetti non imputabili.

Da un lato, si afferma la necessità di tener «conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)»: ciò significa che si deve tener conto, nel delineare i profili di disciplina, non solo della regolamentazione normativa, ma anche della capienza delle REMS attualmente presenti sul territorio nazionale. Questa indicazione di carattere generale, che nel suo spirito è condivisa dalla Commissione, si scontra con la seconda parte della norma che definisce i destinatari delle REMS, distinguendo tra una destinazione prioritaria e una destinazione residuale. «Prioritariamente» (è questo l'avverbio utilizzato dalla legge delega) sono ricoverati in REMS i «soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale»: si tratta, infatti, dei destinatari, per così dire, “naturali” delle strutture nate dal superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, sebbene, come già oggi accade e come è vieppiù potenziato dalla proposta di riforma avanzata da questa Commissione, anche il ricovero in tali strutture deve costituire l'*extrema ratio* del controllo penale nei confronti dei soggetti non imputabili per vizio di mente o per cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti.

Accanto alla destinazione prioritaria, la legge delega ne prevede una residuale per altre categorie di soggetti, il cui titolo di privazione della libertà personale è diverso dall'applicazione definitiva della misura di sicurezza: a) soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena; b) gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie; c) tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche. Per questi soggetti il ricovero nelle REMS è residuale ed eventuale, in quanto può essere disposto, «qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione». La legge delega indica, come luogo di destinazione principale di queste tre categorie di soggetti, speciali sezioni degli istituti penitenziari, strutturate in modo da garantire il necessario supporto terapeutico-riabilitativo nel pieno rispetto dell'art. 32 Cost., mentre il ricovero in REMS costituisce la soluzione residuale, qualora le sezioni speciali indicate «non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi».

La Commissione evidenzia i problemi che l'attuazione della delega comporta perché, nel sistema vigente e alla luce dei dati forniti dal DAP, le REMS a regime, pur ospitando solo persone alle quali è stata applicata in via definitiva o provvisoria la misura di sicurezza custodiale, vedono occupati tutti i posti disponibili, con una lunga lista d'attesa che riguarda essenzialmente richieste di inserimento di soggetti cui la misura di sicurezza custodiale è stata provvisoriamente applicata. La Commissione evidenzia che, se le REMS dovessero diventare il luogo di destinazione anche delle tre categorie di

soggetti innanzi indicate, si determinerebbero due effetti negativi. Il primo è costituito dall'aggravamento della gestione delle REMS, creando o condizioni di sovraffollamento di queste strutture o liste d'attesa nei ricoveri, con la conseguenza che alcune persone potrebbero rimanere in stato di libertà, con possibili problemi di ordine pubblico, e altre negli ordinari istituti penitenziari, in sezioni non adeguate alle necessità terapeutiche della persona. Il secondo effetto negativo, derivante dell'ampliamento dei destinatari delle REMS nella legge delega, sta nella riproposizione, all'interno delle nuove strutture, del difetto della disciplina degli ospedali psichiatrici giudiziari che erano il luogo di esecuzione non solo della misura di sicurezza personale detentiva prevista per i soggetti non imputabili (applicata in via provvisoria o definitiva), ma anche delle stesse categorie disomogenee di soggetti che oggi la legge delega destina, seppure in via residuale, alle REMS.

La Commissione, partendo da questo quadro non certo rassicurante sul rischio di impatto negativo sulle REMS del comma 16, lett. d) della legge delega, è intervenuta su diversi fronti per limitarne gli effetti: sulla disciplina delle misure di sicurezza applicate in via provvisoria (v. in questa parte le proposte di riforma degli artt. 206 c.p. e 312 ss. c.p.p.) e sulla disciplina della infermità psichica sopravvenuta e dei luoghi di esecuzione delle perizie (v. art. 11-*bis* ord. penit. nella seconda parte di questo articolato).

È necessario, pertanto, che siano al più presto organizzate le sezioni speciali a gestione sanitaria all'interno degli istituti penitenziari, al fine di garantire i necessari trattamenti terapeutico-riabilitativi.

8. La tecnica di intervento sulle norme del codice penale.

Considerato che la Commissione ha ragionato, in aderenza alla legge delega, in termini di intervento complessivo sulla disciplina delle misure di sicurezza personali, è stata elaborata una nuova sistematica della materia che mal si adeguava ad un intervento novellatore delle singole norme contenute nel Titolo VIII del libro I del codice penale. Per questa ragione, a parte le disposizioni comuni, che si è cercato di mantenere quanto a sequenza ed oggetto, pur modificandone, laddove necessario, il contenuto, la parte relativa alla disciplina delle singole misure di sicurezza è del tutto innovativa anche nell'impianto, stante il carattere innovativo della tipologia di misure previste e delle nuove regole su esecuzione ed applicazione (per questa ragione agli artt. 216-235 non è stata riportato nel testo della relazione l'articolo vigente del quale si propone la sostituzione). Ne consegue che alcune misure continuano ad essere presenti (ad es. libertà vigilata, espulsione o allontanamento dello straniero), ma sono dislocate in altri articoli del codice, al fine di garantire alla nuova disciplina un impianto sistematico integralmente sostitutivo del pregresso, segnalando così, anche attraverso la nuova organizzazione codicistica, la distanza rispetto alla disciplina vigente.

Per rendere più chiare le proposte di riforma, sono state evidenziate in carattere grassetto le modifiche solo parziali al testo di legge vigente.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 49

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 49. <i>Reato supposto erroneamente e reato impossibile.</i> - Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.</p>	<p>Il quarto comma dell'articolo 49 del codice penale è soppresso.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di soppressione del quarto comma dell'art. 49 c.p. è conseguenza della legge delega nella parte in cui prevede il «*divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi*».

Art. 88

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 88. <i>Vizio totale di mente.</i> - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.</p>	<p>L'articolo 88 del codice penale è così sostituito:</p> <p>Art. 88. <i>Vizio totale di mente.</i> - Non è imputabile chi ha commesso il fatto in ragione di un grave disturbo psichico o della personalità ovvero di un'altra infermità, quando è di intensità tale da escludere, al momento del fatto, la capacità di intendere o di volere.</p>

Art. 89

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 89. <i>Vizio parziale di mente.</i> - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.</p>	<p>L'articolo 89 del codice penale è così sostituito:</p> <p>Art. 89. <i>Vizio parziale di mente.</i> - Chi ha commesso il fatto in ragione di un grave disturbo psichico o della personalità ovvero di un'altra infermità, quando è di intensità tale da ridurre grandemente la capacità d'intendere o di volere al momento del fatto, senza escluderla, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.</p> <p>Salvo che il giudice ritenga di dichiarare, nei casi consentiti dalla legge, la prevalenza delle circostanze attenuanti, la diminuzione di cui al precedente capoverso si opera sulla quantità di pena risultante dall'applicazione delle disposizioni che regolano il concorso di circostanze.</p>

Art. 96

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 96. <i>Sordomutismo.</i> - Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.</p>	<p>L'articolo 96 del codice penale è abrogato</p>

1. Il modello definitorio della infermità.

La Commissione ha ritenuto di attenersi in modo scrupoloso ai criteri direttivi indicati nella legge di delegazione, per provvedere alla «*revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità*». Ha operato un intervento sugli artt. 88, 89 e 96 c.p.

I criteri direttivi imponevano chiaramente di redigere una clausola aperta ed elastica, ma conforme alle consolidate esperienze scientifiche, attribuendo rilievo ai disturbi della personalità.

L'istruttoria in Commissione, e in particolare le audizioni degli esperti, ha evidenziato la condivisa esigenza di abbandonare la clausola a totale causalità aperta recata dal vigente articolo 88 c.p.

Esprimendo una posizione unanime, gli auditi si sono espressi in favore dell'introduzione di una tecnica di valutazione dell'imputabilità contrassegnata da due fasi: quella della constatazione del disturbo mentale e dell'infermità al momento del fatto e, poi, quella volta a verificare che tale disturbo abbia effettivamente determinato la mancanza della capacità di intendere e di volere. Si tratta del modello di accertamento bifasico sul quale ha particolarmente insistito la Corte di cassazione nella nota sentenza delle Sezioni Unite, 25 gennaio 2005, n. 9163.

In Commissione vi è stato un ampio dibattito sul versante definitorio delle patologie che possono dar luogo ad un'infermità tale da risolversi in incapacità; in particolare, ci si è chiesti quali specie di disturbi psichici siano da prendere in considerazione, evitando di irrigidire la definizione e di impedire l'adattabilità della disciplina di legge all'evoluzione del sapere psichiatrico. Si è giunti, dunque, ad una formula non rigidamente segnata da un elenco di disturbi inficianti la capacità di intendere o di volere, ma che non rinuncia ad una tipizzazione di massima.

Il nuovo testo dell'art. 88 racchiude un equilibrato compromesso nel recepire le più avanzate cognizioni in ambito psichiatrico e criminologico, così da orientare il senso delle valutazioni peritali attraverso l'individuazione di due ampi gruppi di disturbi psichiatrici: il fronte dei "gravi disturbi psichici", che allo stato delle conoscenze attuali sottendono - sia pure non in modo esaustivo, rigido e presuntivo - un'attenzione orientata allo spettro psicotico; i "gravi disturbi della personalità". Inoltre, si conferma la presenza, nella formula, del termine "infermità" a titolo di clausola di chiusura, nella quale è racchiusa sia l'esigenza di poter contare su un ulteriore fattore di elasticità ed inclusività per casi rari o sfuggenti, sia per ammettere le pur non frequenti circostanze dei disturbi fisici o di natura organica che possono incidere sulle condizioni psichiche presenti al momento della consumazione del reato. L'aggettivo "altra" che qualifica l'infermità, a seguire rispetto ai disturbi psichici e della personalità, connotati in termini di gravità, impone comunque una seria compromissione del quadro psichico.

La nuova formulazione recata dall'articolo 88 porta con sé il senso dinamico della valutazione da effettuarsi in sede peritale: non è sufficiente l'accertamento del disturbo mentale, ma è necessaria l'effettiva e concreta incidenza dello stesso sull'atto delittuoso, considerandone la specifica funzionalità, modalità di manifestazione e sviluppo in relazione al reato commesso ed al momento della commissione del fatto.

Pertanto, la necessaria presenza al momento del fatto criminoso del disturbo e la sua causalità nel determinare e influenzare la capacità di intendere o di volere dell'agente, sono state risolte dalla Commissione, introducendo le due espressioni "in ragione" (nesso funzionale) e "al momento del fatto" (nesso cronologico). Anche su questo punto, la formulazione soddisfa le più consolidate acquisizioni del sapere scientifico che insistono soprattutto sulla necessità del nesso causale tra infermità e reato (un requisito richiesto anche dalla sentenza delle Sezioni Unite innanzi citata).

Tutti i disturbi riconducibili a tale definizione devono comunque far riscontrare – perché ne segua la non imputabilità – una «intensità tale da escludere al momento del fatto la capacità di intendere o di volere». Si tratta della traduzione in chiave normativa del secondo grado di giudizio in cui si esplica l'accertamento della imputabilità del soggetto: viene pertanto recepito un indirizzo consolidato a livello scientifico (e recepito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2005), secondo cui la presenza

del disturbo mentale o di un'alterazione di stato possono anche non incidere affatto sul grado di capacità di intendere e volere. Questo doppio grado di accertamento nella disciplina del vizio di mente è fondamentale, sia perché non lega la categoria giuridica dell'imputabilità a classificazioni psichiatriche, sia perché evita il rischio di riconoscere non imputabili autori di reato che sono in realtà dei "cripto-imputabili".

Rimane nel sistema la categoria del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), che la legge delega mantiene, riferendosi ai soggetti a capacità diminuita, ed è stata riscritta in modo corrispondente sulla base delle scelte fatte in relazione all'art. 88 c.p. È stato lasciato, nella formulazione dell'art. 89, il requisito della grave incidenza sulla capacità di intendere e volere, utilizzando il verbo "ridurre", invece di "scemare".

La Commissione ha ritenuto di non modificare la disciplina degli stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.), in quanto, proprio all'interno di un contesto di disciplina che vede recepita normativamente la rilevanza dei gravi disturbi della personalità, il mantenimento dell'art. 90 è parso un utile argine a che stati transitori emotivi possano essere considerati penalmente rilevanti sul piano del vizio di mente. In ogni caso, come ha in più occasioni affermato la giurisprudenza, lo stato emotivo e passionale non può essere considerato agli effetti dell'imputabilità, salvo che sia elemento sintomatico di uno stato patologico a norma dell'art. 88, in conformità alle indicazioni date dalla Corte di cassazione («né, di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per la espressa disposizione normativa di cui all'art. 90 c.p. ..., salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio quadro di "infermità»: Cass., Sez. un., 9163/2005).

2. La circostanza attenuante del vizio parziale di mente e il giudizio di bilanciamento.

La proposta di inserimento nell'art. 89 del nuovo comma 2 si colloca nel contesto del principio della legge delega secondo il quale deve essere previsto nei confronti dei soggetti a capacità diminuita un particolare regime sanzionatorio.

Il codice penale qualifica espressamente le variazioni di pena relative alla imputabilità come circostanze inerenti alla persona del colpevole (art. 70, cpv. c.p.). Pur trattandosi di circostanze, e quindi assoggettate alla disciplina di queste (*in primis* al giudizio di bilanciamento), presentano peculiarità proprie rispetto alle circostanze espressione della diversa gradazione di disvalore oggettivo o soggettivo del fatto. Se, proprio per questa ragione, la versione originaria del codice penale Rocco prevedeva l'esclusione dal giudizio di bilanciamento delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, è noto come questa specificità di disciplina sia venuta meno a seguito della riforma del 1974 che ha incluso tutte le circostanze nel giudizio di bilanciamento, anche quelle inerenti alla persona del colpevole. L'effetto dell'allargamento del potere discrezionale del giudice in sede di giudizio di bilanciamento ha avuto effetti pesanti con riguardo alla circostanza attenuante della minore età, inclusa anch'essa nel giudizio di bilanciamento che avrebbe potuto portare il giudice ad applicare la pena dell'ergastolo al minore, in caso di soccombenza dell'attenuante di cui all'art. 98 c.p.; come noto, però, è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che, a seguito del giudizio di bilanciamento, comportano l'applicazione al minore dell'ergastolo (Corte cost. 168/1994). La sentenza della Corte costituzionale ha introdotto, con riferimento all'art. 98 c.p., un fenomeno di parziale blindatura del giudizio di bilanciamento in modo da garantire che al minore non sia mai applicato l'ergastolo.

L'introduzione del secondo comma all'art. 89 si muove nella direzione di voler assicurare maggior peso alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente nell'ambito della disciplina del giudizio di bilanciamento, in modo da dare la giusta rilevanza alla attenuazione del giudizio di colpevolezza.

Il nuovo comma introduce una deroga alla disciplina del giudizio di bilanciamento che impone al giudice di considerare necessariamente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (e la situazione ad esso equiparata della cronica intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti, attraverso il rinvio agli artt. 88 e 89 contenuto nell'art. 95 c.p.). Si tratta di una novità nel nostro sistema

normativo, in quanto il legislatore ha sempre operato in senso opposto. Era però necessario trovare una formulazione che, da un lato, evitasse di introdurre una disciplina *in peius* rispetto all'attuale e, dall'altro lato, fosse conciliabile con le diverse regole di disciplina sul concorso di circostanze presenti nell'ordinamento in relazione a specifiche fattispecie.

Per salvaguardare la prima esigenza, il capoverso dell'art. 89 c.p. ha mantenuto la possibilità di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti solo laddove, però, la legge consenta al giudice di raggiungere tale esito (di qui l'inciso «*nei casi consentiti dalla legge*»). Vi sono, tuttavia, casi nei quali la prevalenza delle attenuanti è per legge esclusa (ad es. in presenza di una recidiva reiterata nella disciplina generale sul bilanciamento a norma dell'art. 69 c.p.); in questi casi, così come tutte le volte in cui il giudice ritenga di dichiarare prevalenti le aggravanti o di formulare un giudizio di equivalenza, il bilanciamento va fatto sulle circostanze presenti, con esclusione della circostanza del vizio parziale di mente: quest'ultima va computata sulla pena come determinata attraverso il computo del concorso di circostanze. La nuova disciplina permette di garantire alla circostanza di cui all'art. 89 c.p. una rilevanza autonoma nel computo complessivo della pena, o attraverso il giudizio di prevalenza delle attenuanti, laddove possibile, o attraverso l'applicazione della diminuzione sulla pena come determinata dalla disciplina del concorso di circostanze.

La proposta di riforma è in linea con le indicazioni della legge delega (art. 1, comma 16, lett. c) che, per i soggetti a capacità diminuita, richiede un trattamento sanzionatorio che tenga conto delle specifiche esigenze del condannato; consente di tener conto del minor grado di colpevolezza della persona, ben più di quanto avvenga nel sistema vigente, nel quale la circostanza del vizio parziale di mente entra nella disciplina generale sul giudizio di bilanciamento. La disciplina assicura un adeguato contemperamento tra le esigenze della persona e le necessità di tutela della collettività, perché la riduzione della pena *ex art. 89 c.p.*, pur obbligatoria, è comunque rimessa, nel *quantum*, al potere discrezionale del giudice, trattandosi di una circostanza ad effetto comune. Al contempo, la pena dell'ergastolo, nei casi in cui sia prevista come pena base o per effetto di circostanze aggravanti, non potrà essere mai inflitta al condannato con vizio parziale di mente: in tal modo, la proposta di disciplina sana un difetto della riforma del 1974 che la Corte costituzionale ha risolto rispetto ai minorenni.

In ogni caso, la disciplina dell'art. 89 capoverso qui proposta, operando in via generale e non solo per i delitti puniti con l'ergastolo, attribuisce al giudice un importante strumento per quantificare la pena della reclusione in modo da agevolare, laddove possibile, l'accesso alla nuova forma di affidamento in prova per soggetti con infermità psichica prevista dal nuovo art. 47-*septies* ord. penit. (v. parte seconda di questo articolato).

3. Sordomutismo.

La Commissione propone l'abrogazione dell'art. 96 c.p. Il sordomutismo è assimilato dalla legislazione vigente ad una infermità con totale equiparazione, agli effetti delle conseguenze sanzionatorie, al vizio, totale o parziale, di mente. L'intervento del legislatore delegato su questa norma non costituisce, pertanto, un eccesso di delega, considerato che la l. 103/2017 richiede la revisione del modello definitivo della infermità. La norma, peraltro, costituisce un anacronismo legislativo: se, infatti, all'epoca di emanazione del codice Rocco rappresentava un progresso rispetto alla disciplina del codice Zanardelli, che presumeva l'incapacità del sordomuto salvo che avesse agito con discernimento, oggi la previsione di una norma che impone al giudice (tra l'altro indipendentemente dal carattere congenito o acquisito del sordomutismo) di accertare in concreto la capacità di intendere e volere del soggetto affetto da questa disabilità non ha più ragione di esistere, considerato che è sufficiente la norma sul vizio totale o parziale di mente, la cui disciplina (anche attraverso la clausola di chiusura che rinvia ad "altra infermità") è idonea a garantire il rispetto del principio di colpevolezza.

Art. 102

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 102. <i>Abitualità presunta dalla legge.</i> - È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive</p>	<p>L'art. 102 è abrogato</p>

Art. 109

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 109. <i>Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.</i> - Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.</p> <p>La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.</p> <p>La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.</p> <p>La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.</p>	<p>Il primo comma dell'art. 109 è sostituito dal seguente:</p> <p>“La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa gli effetti previsti dalla legge”.</p> <p>Invariati gli altri commi.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma primo è stato modificato in ragione dei limiti della legge delega e delle scelte che la Commissione ha fatto in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza ai soggetti imputabili.

La Commissione, dopo un ampio dibattito nel quale sono state presenti anche posizioni contrarie, ha ritenuto di escludere l'applicazione di misure di sicurezza a seguito dell'accertamento delle ipotesi di c.d. pericolosità qualificata di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere (art. 102 ss. c.p.). Ancora menzionate nel disegno di legge discusso alla Camera dei deputati (n. 2798) che delegava la revisione della disciplina delle misure di sicurezza, «particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alla categoria dell'abitualità e della tendenza a delinquere» (art. 6), queste figure sono poi scomparse dal testo approvato in via definitiva dal Parlamento.

Le figure di pericolosità qualificata si giustificavano nel sistema originario del codice Rocco che prevedeva le presunzioni di pericolosità, in quanto, al verificarsi degli elementi previsti dalla legge (artt. 102 ss.), seguiva l'applicazione di misure di sicurezza. Le figure di pericolosità qualificata hanno perso di significato con l'abolizione delle ipotesi di pericolosità sociale per effetto della legge 663/1986 (che, peraltro, aveva lasciato all'art. 102 c.p. la discussa norma sulla "abitualità presunta dalla legge"). Si trattava, peraltro, di tipizzazioni normative d'autore, prive di fondamento criminologico. In particolare, poi, il delinquente per tendenza appariva da tempo più il residuo storico della concessione del codice Rocco alla Scuola positiva che una necessità del sistema. Ciò nonostante il legislatore, ancora recentemente (art. 131-*bis* c.p.), ha fatto richiamo alle figure del delinquente abituale, professionale e (anche a quello) per tendenza per giustificare limiti nell'accesso a determinati istituti.

A seguito dell'abolizione di tutte le ipotesi di pericolosità sociale presunta, le qualifiche di cui agli artt. 102 ss. operano nella misura in cui il giudice accerti la sussistenza della pericolosità sociale: una volta che il giudice accerti i presupposti delle stesse e la pericolosità sociale del soggetto (ai sensi del vigente art. 203 c.p.), seguono sia l'applicazione delle misure di sicurezza personali previste dal sistema sia gli altri effetti che l'ordinamento prevede. La Commissione si è limitata ad escludere solo il primo effetto, in quanto un intervento sugli altri avrebbe rappresentato un eccesso di delega. È, dunque, già nella disciplina del sistema sulla dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere la necessità che sia accertata la pericolosità sociale del soggetto e che, di conseguenza, il magistrato di sorveglianza disponga la revoca della dichiarazione a seguito del venir meno della stessa. La nozione di pericolosità sociale, da utilizzare a questo scopo, è quella generica che dal vigente art. 203 c.p. è transitata all'art. 109-*bis* (definizione non più utilizzabile per le misure di sicurezza personali).

La Commissione, pertanto, non ha eliminato dal sistema le ipotesi di pericolosità qualificata, ma si è limitata ad escludere l'applicazione di misure di sicurezza; permangono e producono gli altri effetti già previsti dalla legislazione vigente. Ritiene che sarebbe opportuna l'abrogazione dell'art. 102 c.p., che disciplina l'abitualità presunta dalla legge, in quanto è incompatibile con l'art. 31 l. 663/1986 che ha eliminato dal sistema tutte le ipotesi di pericolosità sociale presunta: la proposta di abrogazione non è incompatibile con la legge delega, in quanto si tratta di un profilo di disciplina strettamente connesso all'effetto di aver eliminato l'applicazione delle misure di sicurezza personali per le ipotesi di pericolosità sociale qualificata.

Quanto alle altre ipotesi di pericolosità sociale qualificata, già la loro formulazione normativa è strutturata in modo da evidenziare elementi di pericolosità sociale rimessi all'accertamento in concreto da parte del giudice. In ogni caso, la necessità dell'accertamento della pericolosità sociale, quale presupposto per la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere si desume dalla disciplina della revoca di cui all'art. 69 ord. penit., il cui nuovo comma 4-*bis* dispone che la revoca segua all'accertamento della cessazione della pericolosità sociale.

L'esclusione dell'applicazione di misure di sicurezza in relazione ai delinquenti abituali e professionali (quelli per tendenza costituiscono un residuo storico che nessuna commissione di riforma del codice penale ha mai ritenuto di riproporre) è altresì sollecitata dalla delimitazione

dell'ambito dei reati-presupposto alle sole fattispecie di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. difficilmente conciliabili con le figure di delinquenza qualificata presenti nel sistema, se non ritagliando diverse figure di delinquente abituale o professionale in relazione a fattispecie omogenee.

Dopo l'art. 109 inserire il nuovo art. 109-bis

PROPOSTA DI RIFORMA
Dopo l'articolo 109 del codice penale è inserito l'articolo: <i>109-bis. Pericolosità sociale.</i> - Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona che ha commesso un reato, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo riproduce la nozione di pericolosità sociale già contenuta nell'art. 203 c.p.

Lo spostamento in questo articolo di tale nozione si giustifica in ragione della introduzione di una nozione di pericolosità specifica per l'applicazione delle misure di sicurezza personali, più ristretta rispetto all'attuale (v. nuovo art. 203). Tuttavia, poiché il legislatore richiama talvolta, a diversi fini, la nozione di pericolosità sociale, è stato necessario non espungere dal sistema la nozione contenuta nell'art. 203 c.p. per non incorrere nell'eccesso di delega: ad es. nell'ambito delle misure di sicurezza patrimoniali, che non sono interessate dalla legge delega, la disciplina della buona condotta rinvia all'art. 203 (è stato quindi necessario anche modificare la disciplina dell'art. 235 c.p. – v. la proposta di riforma e la relativa relazione illustrativa).

Alla Commissione è parsa adeguata la collocazione subito dopo le figure del delinquente abituale, professionale e per tendenza, nell'ambito della parte del libro I del codice penale dedicata al reo.

Art. 115

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>115. <i>Accordo per commettere un reato.</i> <i>Istigazione.</i> Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.</p> <p>Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.</p>	<p>L'articolo 115 del codice penale è così modificato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il secondo comma è soppresso;b) nel terzo comma le parole "Le stesse disposizioni si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa disposizione si applica"c) il quarto comma è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica è conseguenza della legge delega, nella parte in cui prevede il «*divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi*». Indipendentemente dalla lettura che di questo criterio direttivo della legge delega si intenda dare, è indubbio che non vi sia più spazio per l'applicazione di misure di sicurezza personali.

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE PENALE

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
Titolo VIII Delle misure amministrative di sicurezza	Nella rubrica del Titolo VIII del libro I del codice penale la parola “ amministrative ” è soppressa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Titolo VIII, come già anticipato nella relazione introduttiva, è stato profondamente modificato, al punto che, a parte le disposizioni iniziali dedicate alle norme comuni (capo I), quelle successive dedicate alle singole misure di sicurezza sono state ampiamente riviste, anche sistematicamente. Rimangono invariati i due capi dedicati alle misure di sicurezza personali (il primo) e alle misure di sicurezza patrimoniali (il secondo), mentre sono state previste, all'interno del Capo primo, quattro Sezioni, dedicate rispettivamente alle disposizioni comuni, alle misure di controllo (per soggetti imputabili), alle misure terapeutiche (per soggetti non imputabili) e alle misure di sicurezza per minorenni.

La modifica del Titolo VIII investe *in primis* la stessa intitolazione, in quanto la Commissione ritiene che non abbia più alcuna giustificazione la permanenza nella rubrica dell'aggettivo “amministrative” che qualificava le misure di sicurezza, essendo pacifico - sia in dottrina sia in giurisprudenza - che si tratta di sanzioni penali che seguono all'accertamento di un fatto costitutivo di reato e sono applicate dal giudice penale con le garanzie proprie del relativo processo.

ART. 199

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
199. <i>Principio di legalità.</i> - Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.	Invariato

Art. 200

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
200. <i>Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.</i> - Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.	<p>L'articolo 200 del codice penale è così sostituito:</p> <p>200. <i>Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo.</i> - Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.</p> <p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata applicazione, ne cessa l'esecuzione.</p> <p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano stabilite da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato costituente presupposto della loro applicazione.</p> <p>Se la legge del tempo in cui deve applicarsi o eseguirsi la misura prevede misure di sicurezza, presupposti applicativi o limiti di durata massima diversi, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.</p> <p>Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza prevede modalità esecutive diverse, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La riforma dell'art. 200 c.p. è volta a dare attuazione alla legge delega, prevedendo, con riferimento al principio di legalità, una disciplina conforme ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, superando l'attuale disciplina della retroattività – anche sfavorevole – della disciplina delle misure di sicurezza che sono rette dal principio di applicazione della legge vigente al tempo dell'applicazione della misura o della sua esecuzione, se la legge a quel tempo sia diversa.

In particolare, il primo comma riproduce il testo contenuto nella legge delega e sancisce il principio di irretroattività in ordine al fatto di reato presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza, nel senso che il fatto per il quale trova applicazione la misura di sicurezza deve essere previsto come

reato al momento della sua commissione. Con la conseguenza che non possono trovare applicazione misure di sicurezza rispetto a fatti che al momento della loro commissione non erano previsti dalla legge come reato: se, infatti, ad una persona venissero applicate misure di sicurezza rispetto a fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, tale persona andrebbe incontro a conseguenze che erano del tutto imprevedibili.

Un effetto ulteriore di questa disposizione è l'abrogazione delle norme che prevedono l'applicazione di misure di sicurezza per i casi di c.d. quasi reato (artt. 49, cpv. e 115 c.p.).

Il secondo comma sancisce il principio di retroattività sempre in ordine al fatto reato presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza, con la conseguenza che se una legge posteriore abroga il reato rispetto al quale può trovare applicazione la misura di sicurezza, quest'ultima non può trovare applicazione. La necessità di prevedere questo secondo comma nasce dalla circostanza che, nel momento in cui si dà attuazione alla delega e si sottrae dalla disciplina generale dell'art. 2 c.p. per collocarla nell'art. 200 l'ipotesi della nuova incriminazione, nella parte in cui si riferisce alle misure di sicurezza, anche la disciplina della *abolitio criminis* riferibile alle misure di sicurezza deve entrare nell'art. 200: e ciò sia per coerenza sistematica, sia per evitare il pericolo che in via interpretativa si sostenga che, riguardo alle misure di sicurezza, essendo la disciplina della nuova incriminazione contenuta nell'art. 200, quella dell'*abolitio* non è nella sostanza disciplinata.

Il terzo comma estende il principio di irretroattività all'ipotesi dell'introduzione di nuova misura di sicurezza. Posto infatti che, a differenza delle pene, quello delle misure di sicurezza non è un *numerus clausus*, ben può accadere che il legislatore preveda nuove misure di sicurezza. Da qui nasce l'esigenza di prevedere il principio di irretroattività per le nuove misure di sicurezza: se infatti, da un lato, si sancisce che le misure di sicurezza non possono essere applicate a fatti che al momento della loro commissione non costituivano reato, dall'altro lato non si può non sancire anche l'irretroattività delle nuove misure di sicurezza, visto che al momento della commissione del fatto di reato la conseguenza della misura di sicurezza non era prevedibile. In sostanza, se si sancisce l'irretroattività rispetto alla previsione del fatto come reato per evitare che la persona vada incontro a conseguenze imprevedibili, lo stesso identico principio non può non essere sancito anche rispetto alla nuova misura di sicurezza (ancorché riferita a fatti già previsti dalla legge come reato al momento della loro commissione), in quanto in entrambe le ipotesi si deve evitare che la persona vada incontro a conseguenze non prevedibili.

Il quarto comma regola l'ipotesi della modifica di disciplina (misure di sicurezza diverse, presupposti applicativi diversi, limiti diversi) quando la misura di sicurezza deve essere applicata oppure eseguita. In questa ipotesi trovano applicazione i principi di irretroattività e retroattività a seconda che, rispettivamente, la disciplina successiva sia sfavorevole oppure favorevole. Anche in questa ipotesi si deve evitare di fare incorrere la persona in conseguenze sanzionatorie negative non prevedibili.

Infine, l'ultimo comma prevede l'ipotesi della modifica delle modalità esecutive, rispetto alla quale si sancisce il principio del *tempus regit actum*. Si tratta di un principio che già oggi è previsto dall'art. 200 c.p., peraltro come principio generale che governa la disciplina della successione delle leggi penali in relazione alle misure di sicurezza ed investe, quindi, anche le modalità esecutive delle stesse. Sul punto specifico di cui al comma 5 dell'art. 200, nella versione qui proposta, pertanto, il decreto legislativo non introdurrebbe una disciplina peggiorativa rispetto a quella vigente.

Ci si potrebbe chiedere per quale ragione non sia stata estesa anche alle modalità esecutive la disciplina di cui ai commi precedenti. Il principio del *tempus regit actum* è coerente con quanto previsto per le pene, in quanto la modifica delle modalità esecutive delle pene, secondo la Corte di Cassazione, soggiace allo stesso principio. Questa soluzione è ancor più ragionevole in materia di misure di sicurezza, considerando come le stesse si fondano su un presupposto – l'attualità della pericolosità sociale di chi vi è sottoposto – che rende non irragionevole consentire l'applicazione alle misure in corso di nuove modalità esecutive che il legislatore ritenga funzionali a una più efficace riduzione dei fattori dai quali dipende la pericolosità sociale.

Va d'altra parte considerato che il principio *tempus regit actum* consente l'applicazione alle misure in corso delle disposizioni che prevedano modalità esecutive delle misure di sicurezza più favorevoli.

Sono stati, infine, soppressi i due ultimi commi il cui contenuto è stato riprodotto nell'art. 201 (commi 1 e 2).

È stato di conseguenza necessario modificare la rubrica dell'articolo, considerato che le sue disposizioni sono tutte incentrate sul principio di legalità e successione di leggi penali nel tempo.

Art. 201

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>201. <i>Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero.</i> - Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza. Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.</p>	<p>L'articolo 201 del codice penale è così sostituito:</p> <p>201. <i>Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al territorio, alle persone e per fatti commessi all'estero.</i> - Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.</p> <p>Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce la sua espulsione dal territorio dello Stato a norma delle leggi vigenti.</p> <p>Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.</p> <p>Nel caso indicato nell'art. 12, n. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica dell'art. 200 c.p., con l'ampliamento dei commi dedicati ai profili della successione di leggi penali nel tempo, ha reso opportuno ricollocare nell'art. 201 gli ultimi due commi dell'art. 200, che non attengono al principio di legalità e alla successione di leggi penali nel tempo.

I primi due commi dell'art. 201 corrispondono agli attuali ultimi due commi dell'art. 200 e gli altri due all'attuale formulazione dell'art. 201. È stata di conseguenza anche modificata la rubrica dell'articolo.

L'ultimo comma è stato mantenuto, ma potrebbe essere anche soppresso, considerato che l'applicazione di una misura di sicurezza presuppone sempre l'accertamento della pericolosità sociale.

Art. 202

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>202. <i>Applicabilità delle misure di sicurezza.</i></p> <p>- Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.</p> <p>La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.</p>	<p>L'art. 202 è così sostituito:</p> <p>202. <i>Applicabilità delle misure di sicurezza.</i></p> <p>- Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come delitto, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.</p> <p>Ai soggetti con capacità diminuita per vizio parziale di mente o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti non sono applicabili misure di sicurezza e gli interventi a carattere terapeutico e riabilitativo si attuano principalmente attraverso misure alternative dirette al superamento delle condizioni di minore capacità. Quando non ricorrono i presupposti per applicare dette misure, la pena viene eseguita all'interno di sezioni speciali degli istituti penitenziari per i detenuti con infermità.</p> <p>Le misure di sicurezza per minorenni non si applicano ai minorenni imputabili.</p> <p>PROPOSTA ALTERNATIVA: previsione solo dei primi due commi</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma è stato mantenuto, in quanto costituisce un principio generale e centrale del sistema delle misure di sicurezza personali che possono essere applicate in presenza di due presupposti: quello oggettivo della commissione di un fatto costitutivo di delitto; quello soggettivo della pericolosità sociale, considerato che già il sistema attuale, per effetto dell'art. 31 l. 663/1986, non prevede casi di pericolosità sociale presunta.

È stato sostituito il termine «reato» con «delitto», perché nel nuovo sistema di disciplina non sono previsti casi in cui la misura di sicurezza segue alla commissione di una contravvenzione.

L'inciso «secondo le disposizioni degli articoli seguenti» chiarisce che i presupposti applicativi, indicati in modo generico nell'art. 202, comma 1, sono da intendere come specificati nella disciplina delle singole misure di sicurezza.

È stato necessario sopprimere il contenuto del secondo comma, poiché è inconciliabile con il principio della legge delega che impone misure di sicurezza solo per fatti costitutivi di reato, escludendole per le ipotesi di c.d. quasi reato (v. artt. 115 e 49 c.p., come da proposta di modifica).

I commi 2 e 3 contengono due importanti indicazioni di carattere generale sull'ambito di applicabilità delle misure di sicurezza, che non include soggetti con imputabilità diminuita e minorenni. Si tratta di due indicazioni che sarebbero state comunque desumibili dalla lettura delle disposizioni dedicate alle singole misure di sicurezza, ma che si è ritenuto di esplicitare tra le disposizioni comuni dedicate alle misure di sicurezza personali, rappresentando una importante novità di ordine normativo e culturale sottesa alla legge delega ed alla presente proposta di riforma.

In particolare il comma 2 è l'effetto della legge delega che contiene l'espressa «*previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento*

sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività» (art. 1, comma 16, lett. c). Significa abbandono del doppio binario, con esclusione di misure di sicurezza e previsione di un trattamento sanzionatorio che prende in considerazione le esigenze di cura e risocializzazione della persona nell'ambito della disciplina dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative. La Commissione si è in modo specifico occupata di queste esigenze: nel presente articolato propone la riforma del giudizio di bilanciamento della circostanza di cui all'art. 89 (v. articolo 89 e relativa relazione illustrativa) e v. altresì la parte seconda di questa proposta di riforma.

Quanto alla previsione del comma 3, che esclude anche per i minori imputabili l'applicazione di misure di sicurezza, la Commissione è divisa: sebbene la maggioranza si sia espressa in favore del comma 3, una parte minoritaria, ma significativa, è dell'avviso che anche per i minorenni imputabili debbano essere previste misure di sicurezza; in Commissione è stata espressa anche una soluzione favorevole ad escludere qualsiasi misura di sicurezza per i minorenni, in ragione delle difficoltà di accertamento della pericolosità sociale in età evolutiva e della necessità di un sistema sanzionatorio che guardi ai minori non in termini di pericolosità sociale.

Sul punto la Commissione si rimette alle valutazioni del Signor Ministro e propone un articolato che contempla entrambe le soluzioni: premesso il mantenimento delle misure di sicurezza per i minori non imputabili, è indicata anche la proposta favorevole alle misure per i minori imputabili. Sarà, in ogni caso, necessario valutare la fattibilità dell'una o dell'altra scelta con le proposte della Commissione che si occupa in modo specifico della riforma dell'ordinamento penale minorile.

Si indicano qui gli argomenti adottati a sostegno dell'una e dell'altra soluzione.

In favore della esclusione di misure di sicurezza personali, in aggiunta alla pena, per i minorenni imputabili (con conseguente mantenimento del comma 3 nell'art. 202), si adduce che la legge delega non impone la loro previsione, potendo semmai trarsi dai principi informativi della stessa argomenti in senso contrario: rispetto ai soggetti imputabili, infatti, il legislatore ha fatto una chiara scelta di forte limitazione del sistema del doppio binario sia in relazione ai delitti-presupposto, sia con la previsione del criterio direttivo che impone il minor sacrificio possibile della libertà personale. Ne consegue che è pienamente in linea con i principi e criteri direttivi della legge delega la soppressione delle misure di sicurezza a carico dei minorenni imputabili, per i quali le esigenze di difesa sociale sono soddisfatte dal sistema delle pene e delle alternative alla stessa disciplinate dalle norme dell'ordinamento penitenziario minorile. Qualora poi i minorenni imputabili, in ragione della diminuzione di pena di cui all'art. 98 c.p., fossero considerati soggetti a "capacità diminuita", il doppio binario sarebbe precluso dalla stessa legge delega. Più in generale, come evidenzia la dottrina che si è occupata in specifico della questione, è la stessa pericolosità sociale ad essere di difficile accertamento in relazione ai minorenni che si trovano in età evolutiva: una ragione in più per escludere il sistema sanzionatorio a doppio binario che già trova limitatissima applicazione nella prassi.

In senso contrario, invece, si adduce che è proprio in relazione ai minorenni con età superiore a quattordici anni e inferiore ai diciotto che sono più forti le esigenze di difesa sociale, specie in contesti nei quali i minorenni sono utilizzati dalla criminalità organizzata. In particolare, è stato rilevato che la misura di sicurezza che si esegue dopo l'esecuzione della pena può imporre di valutare l'attualità della pericolosità sociale anche in casi in cui il condannato ha finito di espiare la pena dopo parecchi anni dal compimento del diciottesimo anno e, in questi casi, apparirebbe inopportuno escludere l'eventuale applicazione della misura di sicurezza.

Art. 203

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>203. <i>Pericolosità sociale.</i> -Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.</p> <p>La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.</p>	<p>L'art. 203 è così sostituito:</p> <p>203. <i>Pericolosità sociale agli effetti dell'applicazione delle misure di sicurezza.</i> - Ai fini dell'applicazione di una misura di controllo, è socialmente pericolosa la persona imputabile che ha commesso uno dei delitti di cui all'articolo 216, quando sussiste la rilevante probabilità che commetta un altro delitto della stessa specie tra quelli ivi previsti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione di una misura terapeutica, è socialmente pericolosa la persona non imputabile che ha commesso taluno dei fatti indicati negli articoli 228 e 229, quando sussiste la rilevante probabilità che commetta delitti della stessa specie o delitti in danno della persona, contro l'incolumità pubblica o comunque con uso di armi.</p> <p>Ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza per minorenni, è socialmente pericolosa la persona quando sussiste la rilevante probabilità che commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.</p> <p>Ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, la pericolosità sociale va accertata in concreto, in base al complesso delle circostanze indicate nell'articolo 133 e non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato commesso. In relazione alle misure di sicurezza terapeutiche, la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non può, di per sé, fondare il giudizio di pericolosità sociale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge delega mantiene il riferimento alla pericolosità sociale come presupposto per applicare le misure di sicurezza personali o per mantenerle in esecuzione. La scelta, analoga a quella proposta da una parte della dottrina e recepita dal progetto di riforma della parte generale del codice penale elaborata dalla Commissione Pisapia, di sostituire la pericolosità sociale con il bisogno di cura, sarebbe stata semmai proponibile, qualora il legislatore delegato avesse optato per limitare le misure di sicurezza solo ai soggetti riconosciuti non imputabili. Peraltro, anche con riferimento a questi ultimi, il legislatore ha fatto la scelta di richiedere la congiunta necessità di cura e di controllo per applicare una misura di sicurezza.

Il mantenimento della pericolosità sociale come presupposto di applicazione delle misure di sicurezza non indica, tuttavia, la necessità che il legislatore delegato si attenga alla nozione di cui all'art. 203 c.p. che, per unanime giudizio della dottrina penalistica, dei criminologi e della psichiatria,

costituisce una categoria incerta, prevalentemente lasciata all'intuizione del giudice. La Commissione ha pertanto optato per una scelta che vede due opzioni di campo: è stata accolta una nozione di pericolosità sociale specifica, rapportata alla specificità dei delitti commessi; la pericolosità sociale è stata diversamente declinata in relazione ai soggetti autori del reato destinatari delle misure (imputabili, non imputabili, minorenni). Lo scopo della proposta di riforma è garantire maggiore certezza al giudizio prognostico in cui la pericolosità consiste, pur nella consapevolezza che, trattandosi di prognosi, la sua formulazione presenta ineliminabili profili di maggiore indeterminatezza rispetto all'accertamento degli elementi di un fatto di reato. Al contempo, la delimitazione del giudizio prognostico si conforma al principio della legge delega del minor sacrificio possibile della libertà personale.

Anzitutto, la pericolosità sociale è stata limitata in termini quantitativi, richiedendo la "rilevante probabilità" del rischio di recidiva, a differenza della disciplina vigente che fa riferimento alla mera "probabilità". La Commissione comprende bene che si tratta di un criterio quantitativo ma, a fronte della incertezza dei giudizi prognostici, ritiene che la delimitazione introdotta imponga al giudice maggior rigore nell'affermare la sussistenza di questo elemento.

Più significative sono le scelte fatte in relazione ai delitti oggetto di prognosi.

Rispetto ai soggetti imputabili, la pericolosità sociale non può che essere intesa come pericolosità specifica, ossia in termini di pericolo di commissione di un delitto della stessa specie tra quelli che consentono l'applicazione di una misura di sicurezza (l'elenco è contenuto nell'articolo 216). In tal modo, si salda il reato commesso con quelli oggetto del giudizio prognostico, garantendo un maggior grado di attendibilità di tale giudizio.

Quando, invece, viene in considerazione una misura terapeutica, è socialmente pericolosa la persona non imputabile che ha commesso taluno dei fatti che giustificano l'applicazione di una misura applicabile alle persone non imputabili (artt. 228 e 229 c.p.), quando sussiste la rilevante probabilità che commetta delitti della stessa specie o delitti in danno della persona, contro l'incolumità pubblica o comunque con uso di armi: in relazione ai soggetti non imputabili per vizio di mente o per cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, il giudizio di pericolosità è più stringente, in quanto richiede un giudizio prognostico rapportato al delitto commesso o al pericolo di delitti che offendono o mettono in pericolo beni personali. Il riferimento ai "delitti in danno della persona" consente di includere non solo i delitti contro la persona di cui al Titolo XII del Libro II del codice penale, ma anche altre fattispecie delittuose che offendono comunque beni di natura personale, anche se non sono collocate tra i delitti contro la persona (ad es. artt. 628 e 630 c.p.).

Infine, quanto all'applicazione delle misure di sicurezza per i minorenni, anche a seguito di un confronto con la Commissione che ha il mandato di riformare l'ordinamento penitenziario minorile, non si ravvisano ragioni per abbandonare la configurazione attualmente prevista dall'art. 36 d.P.R. 448/1988; tuttavia, al fine di evitare il rinvio recettizio alla disciplina prevista nelle disposizioni sul processo penale minorile, la Commissione ritiene preferibile esplicitare nel terzo comma dell'art. 203 la nozione di pericolosità sociale: è necessario, pertanto, che sussista la rilevante probabilità che il minorenne commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Rivisitando ora, nel nuovo art. 203, l'intero sistema dei contenuti di pericolosità sociale, quella riguardante i minorenni è chiamata a esprimere la particolare esigenza di protezione della gioventù, prevista dall'art. 31, comma 2 Cost., alla quale si mostra particolarmente attenta la Corte costituzionale quando richiede la doverosa previsione, nei diversi istituti, di un costante trattamento differenziato per i minorenni.

L'ultimo comma interviene sui criteri da porre a base del giudizio di pericolosità sociale. La disciplina attuale fa generico rinvio agli indici relativi all'esercizio del potere discrezionale del giudice; più recentemente, in relazione al rischio di reiterazione del reato ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, l'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. prevede che il pericolo di commissione dei delitti ivi indicati sia fondato sulle «specifiche modalità e circostanze del fatto e [sul]la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai

suoi precedenti penali». In tal senso si era anche orientata una prima versione del testo discusso in Commissione, richiamando il giudice a considerare «le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità del soggetto, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali».

La Commissione, pur riconoscendo che l'art. 133 c.p. presenta un contenuto molto ampio, ritiene che possa essere utilmente richiamato per individuare la base del giudizio di pericolosità, in quanto gli indici ivi indicati non sono diversi da quelli indicati dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. Tuttavia, a differenza della disciplina attualmente vigente che si limita a fare un generico rinvio all'art. 133 c.p., il comma 3 dell'art. 203, nella formulazione qui proposta, è molto più specifico nella individuazione della base del giudizio:

a) anzitutto, riprende il parametro dell'accertamento «in concreto», in linea con la disposizione del codice di rito e con l'art. 36, comma 2, d.P.R. 448/1988, non tanto per eludere qualsiasi presunzione di pericolosità (requisito già desumibile dall'art. 202 c.p.), quanto per imporre al giudice un accertamento fondato sulle specificità del caso concreto;

b) in secondo luogo, non si rinvia semplicemente all'art. 133, ma si richiede che la pericolosità sia desunta dal «complesso delle circostanze indicate» in questa norma; è necessario, dunque, prendere in considerazione la totalità degli elementi attinenti al fatto commesso ed agli indici sintomatici della personalità del soggetto (indicati dal secondo comma dell'art. 133), non potendo essere motivato il giudizio di pericolosità solo sulla base di uno degli elementi richiamati dall'art. 133, senza considerare la complessità dei fattori sintomatici interagenti;

c) la necessità della valutazione globale trova ulteriore conferma nella espressa esclusione della gravità del delitto commesso come unico parametro su cui fondare il giudizio di pericolosità, così da escludere che la prognosi possa mascherare un giudizio di maggior colpevolezza che deve essere preso in considerazione solo ai fini dell'applicazione e della commisurazione della pena;

d) infine, in relazione alle misure di sicurezza terapeutiche, la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non può, di per sé, fondare il giudizio di pericolosità sociale; in tal modo la definizione della base del giudizio di pericolosità accorpa un importante elemento di disciplina introdotto dalla l. 81/2014, al fine di escludere che l'inefficienza dei servizi territoriali in ordine alla presa in carico della persona si traduca in un trattamento di sfavore, con il permanere dell'applicazione di una misura che potrebbe essere revocata sol che fossero attivati programmi terapeutici individualizzati. Il giudice non potrà, quindi, argomentare il mantenimento della misura sulla sola base dell'assenza di questi programmi.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha evidenziato la mancata riproposizione nell'art. 203 c.p. della indicazione normativa di cui alla l. 81/2014 della non desumibilità di tale pericolosità da quanto espresso dal numero 4 del comma 2 dell'articolo 133 c.p., ossia dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale della persona destinataria della misura. Va anzitutto, ribadito che l'accertamento della pericolosità sociale va desunto dal «complesso» degli elementi di cui all'art. 133, ossia il giudice non potrebbe giustificare il giudizio di pericolosità sociale basandosi solo sulle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Ad avviso della Commissione la disciplina proposta soddisfa le esigenze che il legislatore intendeva soddisfare con la legge del 2014 (*ratio* di garanzia: evitare che il contesto «ambientale» sia addebitato in senso sfavorevole alla persona) e tiene conto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2015.

La Consulta è stata molto chiara nell'affermare che la legge 81/2014 va letta in chiave restrittiva: non ha modificato la base del giudizio di pericolosità sociale, in quanto il limite della esclusione delle condizioni di cui all'art. 133, comma 2 n. 4 c.p. opera solo in relazione alla valutazione che il giudice deve fare in ordine all'applicazione della misura di sicurezza detentiva di tipo terapeutico. Ai fini dell'applicazione della vigilanza terapeutica, invece, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale devono essere considerate dal giudice, perché le stesse sono coesenziali alla definizione del programma terapeutico da parte del dipartimento di salute mentale competente (il punto è stato rimarcato anche dagli esperti psichiatri e criminologi auditi).

La Commissione ha ritenuto che, per mantenere la *ratio* di garanzia della disciplina introdotta nel 2014 e tener conto, al contempo, della lettura data dalla Corte costituzionale, la soluzione più equilibrata fosse di intervenire sulla disciplina delle misure di sicurezza in due contesti: all'art. 203 proporre il testo qui indicato, che si giustifica in relazione a tutte le misure di sicurezza personali; all'art. 229, ossia in relazione ai giudizi prognostici necessari per applicare la residenza terapeutica giudiziaria, introdurre una importante indicazione sui limiti di rilevanza delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, che possono operare solo a favore del soggetto, non potendo mai giustificare l'applicazione o la protrazione della misura. In tal modo, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza terapeutica custodiale, il contesto "ambientale" non può mai operare a sfavore della persona, fondando il giudizio di pericolosità sociale.

Art. 204-bis

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
	<p>Dopo l'art. 204 è inserito il seguente:</p> <p><i>204-bis. Principio di proporzione.</i> - Le misure di sicurezza non possono comportare restrizioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto e devono risultare adeguate alle esigenze di prevenzione, educazione e cura, mediante il ricorso agli interventi previsti per ciascuna di esse.</p> <p>In ogni caso, la misura di sicurezza applicata deve comportare il minore sacrificio possibile della libertà personale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 204-bis c.p. introduce nel sistema penale il principio di proporzione che deve costituire il limite generale che presiede alla disciplina delle misure di sicurezza, da valorizzare soprattutto in sede di interpretazione. Si tratta di un principio espressamente codificato in altri sistemi penali (es. § 62 del codice penale tedesco), ma che ha trovato concretizzazione sia nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. 203/2003), sia in sede legislativa (l. 81/2014). La Commissione ritiene importante la sua esplicitazione nel codice penale. Considerato che le misure di sicurezza costituiscono sempre strumenti di controllo penale conseguenti al fatto commesso, è rispetto al fatto che va rapportato il giudizio di proporzione: le misure di sicurezza non possono, pertanto, comportare restrizioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto commesso che deve diventare fondamento (anche se non unico fondamento: v. art. 203, comma 3 c.p.) e limite delle esigenze preventive *post delictum*: se così non fosse, le misure di sicurezza si trasformerebbero surrettiziamente in misure di prevenzione.

La seconda parte del primo periodo del comma 1 introduce il principio di adeguatezza, che impone una concreta e costante verifica della adeguatezza della misura alle esigenze di prevenzione, educazione e cura a cui le misure sono destinate, in ragione delle persone a cui sono rivolte e in forza della disciplina prevista per le singole misure.

Viene, infine, previsto il limite dell'*extrema ratio* in considerazione del fatto che le misure di sicurezza, anche quando sono principalmente rivolte a perseguire obiettivi terapeutici o educativi, devono essere applicate in modo da comportare il minore sacrificio possibile della libertà personale. Si tratta di un limite espressamente indicato dalla legge delega in relazione alla disciplina delle misure di sicurezza personali per i soggetti imputabili, ma che, essendo espressione di un principio di carattere generale, va correttamente collocato nell'ambito delle disposizioni comuni. Di tale principio il giudice deve tener conto in sede di applicazione delle misure di sicurezza e di concreta determinazione delle prescrizioni e modalità esecutive.

Art. 205

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>205. <i>Provvedimento del giudice.</i> - Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.</p> <p>Possono essere ordinate con provvedimento successivo:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.	<p>L'articolo 205 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>205. <i>Provvedimento del giudice.</i> - Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il codice penale vigente, all'art. 205, attribuisce al giudice un potere ampio, in termini temporali, per disporre l'applicazione delle misure di sicurezza: accanto al caso per così dire ordinario, in cui il giudice ordina la misura nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento (comma 1), è prevista la possibilità che la misura sia ordinata con provvedimento successivo nei casi di condanna, «durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena» (comma 2, n. 1) e «in ogni tempo, nei casi previsti dalla legge» (comma 2, n. 3). A seguito della abrogazione di tutte le ipotesi di presunzione di pericolosità sociale (art. 31 l. 663/1986) è, invece, caduta l'ipotesi prevista al n. 3 del comma 2 (nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza).

La Commissione ha ampiamente discusso la possibilità di mantenere in capo al giudice il potere di ordinare la misura di sicurezza anche con provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento ed è giunta, a larga maggioranza, alla conclusione di mantenere solo il primo comma dell'art. 205. A supporto di questa soluzione depongono ragioni di garanzia. L'applicazione con provvedimento successivo altera, infatti, il rapporto tra reato-presupposto e giudizio di pericolosità sociale che deve, invece, rimanere fermo, dato che il delitto commesso costituisce fondamento e limite delle misure di sicurezza. Se si ammette che il giudizio di pericolosità sociale, escluso dal giudice di cognizione, possa essere formulato in un momento successivo durante tutta l'esecuzione della pena, esso non potrà che venire fondato su una rivalutazione del giudizio prognostico che il giudice di cognizione aveva escluso, sulla base di elementi emersi durante l'esecuzione della pena detentiva (o durante il periodo in cui il condannato alla stessa si sia sottratto). La misura potrebbe essere ordinata anche poco prima della scadenza della pena detentiva. Sul punto, merita segnalare il fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia condannato la Germania in relazione alla legge approvata in Baviera, che consentiva la possibilità di applicare, con provvedimento successivo adottato durante l'esecuzione della pena detentiva, una misura (custodia di sicurezza) non disposta dal giudice in sentenza nei confronti di condannati a pena detentiva. I giudici di Strasburgo hanno ravvisato la violazione dell'art. 5, lett. a) CEDU, che consente la detenzione «dopo una condanna da parte di un tribunale competente»: secondo la giurisprudenza della

Corte europea, è necessario che tra i fatti oggetto della condanna e la misura privativa della libertà personale sussista un nesso causale, che viene meno nei casi nei quali la misura, non applicata in sentenza, possa essere disposta con provvedimento successivo (C. eur. dir. uomo, 13 gennaio 2011, ric. n. 6587/04, Haidn c. Germania).

Peraltro, in seno alla Commissione, si è espressa in senso difforme una parte dei magistrati di sorveglianza che ha sostenuto la necessità di mantenere il potere del magistrato di sorveglianza di ordinare, durante l'esecuzione della pena detentiva, una misura di sicurezza, non disposta dal giudice in sentenza: si evidenzia, infatti, che sebbene il codice di procedura penale preveda che il giudice disponga in sentenza l'applicazione delle misure di sicurezza nei casi previsti dalla legge, succede spesso che il giudice della cognizione dimentichi di ordinare l'applicazione della misura e che, ove non fosse prevista la possibilità di intervento del magistrato di sorveglianza, non si garantirebbero adeguatamente le esigenze di difesa sociale che possono emergere solo in epoca successiva alla sentenza, durante l'esecuzione della pena detentiva. È stata, pertanto, avanzata la proposta di mantenere i nn. 1 e 2, di cui all'art. 205, comma 2, sopprimendo solo il n. 3 che prevede un'ipotesi già non più compatibile con la disciplina vigente.

Art. 206

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>206. <i>Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.</i> - Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.</p> <p>Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.</p> <p>Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.</p>	<p>L'articolo 206 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>206. <i>Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.</i> - Nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il giudice può disporre l'applicazione provvisoria della vigilanza terapeutica qualora si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 228.</p> <p>Nei soli casi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 229 e qualora l'applicazione provvisoria della vigilanza terapeutica non risulti idonea a soddisfare le esigenze di cura e controllo, il giudice può disporre l'applicazione provvisoria del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria.</p> <p>Con riguardo al giudizio di pericolosità sociale e ai criteri di scelta della misura da eseguire in via provvisoria, si applicano le disposizioni relative alle misure di sicurezza definitive previste per la persona non imputabile.</p> <p>Con la sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli articoli 97 e 98, il giudice può applicare in via provvisoria al minore non imputabile una delle misure rieducative previste dagli articoli 234 e 235, se il delitto per cui si procede è tra quelli per cui è prevista l'applicazione in via definitiva della misura.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione, in attuazione dell'implicito criterio di delega di cui all'art. 1, comma 16, lett. d) l. n. 103/2017, ha mantenuto l'istituto della applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti di persone non imputabili, attualmente prevista dall'art. 206 c.p., ove ricorrano esigenze di cura e di controllo e la pericolosità sociale del soggetto imponga un intervento sin dalla fase delle indagini preliminari o del giudizio.

I commi 1 e 2 vogliono rimarcare, da un lato, il principio di non obbligatorietà dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e, dall'altro, l'esistenza di una sia pur ridotta varietà di soluzioni applicative, sottolineando il valore del criterio della *extrema ratio* in ordine alla scelta della misura a contenuto custodialistico, quale il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria.

Tale criterio, introdotto dall'art. comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come successivamente modificato dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, riserva l'applicazione, anche in via provvisoria, della più grave misura di sicurezza ai soli casi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti l'inidoneità di ogni misura diversa ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale dell'interessato.

Inoltre - contrariamente al sistema attuale - si è ritenuto opportuno prevedere che le misure della vigilanza terapeutica e del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria possano essere applicate in

via provvisoria, qualora si proceda rispettivamente per uno dei delitti indicati dagli artt. 228 e 229 c.p.

Ne deriva un corollario significativamente divergente rispetto al sistema attuale, in quanto per i delitti puniti con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni non potrà essere provvisoriamente applicata alcuna misura di sicurezza terapeutica (art. 224, comma 2 c.p.).

Anche il comma 3 riporta, con riferimento al giudizio di pericolosità sociale ed ai criteri di scelta della misura, alle regole previste per l'applicazione delle misure definitive.

Il comma 4 prevede che il giudice minorile possa applicare al minore non imputabile una misura scelta fra quelle di cui agli artt. 234 e 235 c.p., anche qui nei soli casi in cui il delitto per cui si procede consentirebbe l'applicazione della misura definitiva.

Non è stata riprodotta la previsione contenuta nel vigente comma 4 dell'art. 206 relativa al computo del tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza nella determinazione della durata minima. Nel sistema risultante dalla disciplina proposta da questa Commissione, non è più prevista la durata minima delle misure terapeutiche (coincidendo, di fatto, con il termine previsto per il primo giudizio sul riesame della persistenza dei presupposti giustificativi della misura); tuttavia, l'equiparazione tra tempo trascorso in esecuzione provvisoria e definitiva della misura è rilevante ai fini della determinazione della durata massima delle misure di sicurezza. Per ragioni sistematiche, il principio è stato più adeguatamente collocato nell'ambito della disciplina sui termini di durata delle misure terapeutiche (art. 226, ultimo comma, n. 4 c.p.).

Art. 207

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>207. <i>Revoca delle misure di sicurezza.</i> Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.</p> <p>2. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.</p>	<p>L'art. 207 è sostituito dal seguente:</p> <p>207. <i>Revoca delle misure di sicurezza.</i> – Le misure di sicurezza sono revocate se le persone ad esse sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 207 vigente disciplina la revoca delle misure di sicurezza, indicando quando non possono essere revocate, ossia in ragione del persistere della pericolosità sociale. Alla Commissione appare preferibile, invece, la formulazione in positivo che indica quando devono essere revocate, ossia alla cessazione della pericolosità sociale. Questa formulazione è del tutto conforme a quanto la l. 9/2012 ha disposto in vista del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari («le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse»: art. 3-ter comma 4, d.l. 22 dicembre 2011, n.211 conv. in l. 7 febbraio 2012, n. 9).

Il secondo comma dell'art. 207 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sent. 110/1974).

Art. 208

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>208. <i>Riesame della pericolosità</i>. - Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.</p> <p>Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.</p>	<p>L'art. 208 è sostituito dal seguente:</p> <p>208. <i>Riesame della pericolosità</i>. – Entro i termini fissati dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.</p> <p>Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore, secondo le disposizioni previste dalla legge. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma riproduce la disciplina del riesame della pericolosità già prevista dal codice vigente, ma con elementi significativi di differenza. In primo luogo, la disciplina vigente prevede che il giudice riprenda in esame le condizioni della persona «decorso il periodo minimo di durata», dunque a periodo scaduto; la nuova formulazione dell'art. 208 dispone, invece, che il riesame avvenga «entro i termini fissati dalla legge per ciascuna misura di sicurezza», ossia non dopo la decorrenza del periodo minimo, ma – in chiave più garantista – “entro” i termini fissati dalla legge. In secondo luogo, non si fa più riferimento alla durata minima prevista per le diverse misure, ma si usa il più generico riferimento ai termini previsti dalla legge: la durata minima è prevista solo per la libertà vigilata (sempre peraltro revocabile anche prima della scadenza di tale termine), mentre per le altre misure la durata è ancorata al termine fissato dalla legge per il riesame.

Art. 209

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>209. <i>Persona giudicata per più fatti.</i> - Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.</p> <p>Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.</p> <p>Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siano ancora iniziata l'esecuzione.</p>	<p>L'articolo 209 del codice penale è sostituito dal seguente:</p> <p>209. <i>Concorso di misure di sicurezza.</i> - Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali è applicabile la stessa misura di sicurezza, ne è ordinata una sola.</p> <p>Se concorrono misure di sicurezza diverse il giudice, valutate complessivamente le necessità di controllo, educazione e cura, applica una sola di esse, garantendo comunque la necessaria assistenza terapeutica e nel rispetto dell'art. 230 capoverso, quando alcuno dei fatti che la rendono applicabile fu commesso da persona minorenni.</p> <p>Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, la durata massima della misura applicata non può eccedere il limite massimo per essa previsto aumentato di un terzo.</p> <p>Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non sia ancora iniziata l'esecuzione.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina del concorso di misure di sicurezza applicate in relazione a diversi fatti è innovata rispetto alla disciplina attuale. Rimane fermo il principio fissato all'ultimo comma, in forza del quale le disposizioni sul concorso si applicano sia che le misure di sicurezza siano in corso di esecuzione, sia che di esse l'esecuzione non sia iniziata. La nuova disciplina è improntata al principio dell'assorbimento, che opera sia nei casi in cui siano da applicare o eseguire più misure dello stesso tipo, sia quando le misure siano diverse tra loro.

Il primo comma disciplina il caso in cui per più fatti sia stata ordinata la stessa misura di sicurezza: in tal caso il giudice applica una sola misura di sicurezza. Si abbandona la nozione di "misure di sicurezza della stessa specie" presente nel codice vigente, che ha dato luogo a interpretazioni contrastanti.

Se, invece, concorrono più misure di sicurezza diverse, prevale il principio di assorbimento: il giudice, valutate complessivamente le necessità di controllo, educazione e cura, applica una sola di esse, ma deve comunque garantire le specifiche esigenze della persona: la necessaria assistenza terapeutica, qualora ci sia una necessità di cura; ovvero, qualora uno dei fatti fosse stato commesso da un minorenni, il rispetto del capoverso dell'art. 230 che fissa le finalità delle misure di sicurezza per minorenni, indicando altresì gli strumenti utilizzabili.

In queste ipotesi di assorbimento, la durata massima della misura applicata non può eccedere il limite massimo per essa previsto, aumentato di un terzo.

In definitiva, la disciplina proposta si allinea a quella vigente nell'attribuire al giudice un ampio potere discrezionale nella scelta della misura, ma in un contesto nel quale opera solo il principio di assorbimento.

Art. 210

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 210. <i>Effetti della estinzione del reato o della pena.</i> - L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.</p> <p>L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.</p> <p>Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.</p>	<p>L'articolo 210 è sostituito dal seguente:</p> <p>210. <i>Effetti della estinzione del reato e della pena.</i> - L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.</p> <p>L'estinzione totale della pena inflitta per uno dei delitti dell'art. 216, anche in caso di unificazione delle pene concorrenti, rende inapplicabili le misure di sicurezza. Nondimeno, non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate dal giudice con una sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni o dell'ergastolo. In tale caso, alla misura del controllo custodiale è sostituita la libertà vigilata.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione ha semplificato le disposizioni sugli effetti delle cause estintive del reato e della pena e propone un sistema più chiaro di quello vigente, trovando una disciplina equilibrata tra esigenze di garanzia e di prevenzione della pericolosità sociale.

Il primo comma riproduce la disciplina attuale sugli effetti delle cause di estinzione del reato, che impediscono l'applicazione della misura di sicurezza o ne fanno cessare l'esecuzione.

Il secondo comma prende in considerazione le cause di estinzione della pena, considerando l'effetto di quelle che producono l'estinzione "totale" della stessa: per tale via, il testo è stato adeguato alla consolidata interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui la disposizione in esame si applica esclusivamente nel caso di estinzione totale, e non già soltanto parziale, della pena (cfr. per tutti Cass., sez. I, 24 novembre 2009, n. 1415. Ced Rv 245940).

È stato poi inserito sia il riferimento ai delitti di cui all'art. 216 c.p. che l'inciso "anche in caso di unificazione delle pene concorrenti" per risolvere i problemi che nascono nei casi in cui si estingua uno dei delitti che giustifica l'applicazione di una misura di sicurezza: se interviene una causa che determina l'estinzione totale della pena per un delitto che giustifica l'applicazione di una misura di sicurezza, questa non si applica (scioglimento del cumulo).

È stata mantenuta la seconda parte del comma 2 perché, ad avviso della Commissione, la norma garantisce un equilibrato temperamento tra esigenze di garanzia e di difesa sociale, trattandosi di condanne alla pena della reclusione superiore a dieci anni o all'ergastolo (salvo, in quest'ultimo caso, il verificarsi della revoca delle misure di sicurezza personali ai sensi dell'art. 177, comma 2 c.p.); l'esecuzione della misura di sicurezza presuppone, in ogni caso, da disciplina di carattere generale, il previo accertamento della sussistenza della pericolosità sociale. In tal caso, però, alla misura del controllo custodiale si sostituisce la libertà vigilata.

È stata, di conseguenza, soppressa la disciplina di cui all'ultimo comma prevista per i casi di indulto e grazia, in quanto alla Commissione è apparsa sufficiente a garantire le esigenze di difesa sociale la disciplina di carattere generale prevista per le cause di estinzione della pena.

Art. 211

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>211. <i>Esecuzione delle misure di sicurezza.</i> - Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.</p> <p>Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.</p> <p>L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.</p>	<p>L'articolo 211 del codice penale è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione si giustifica poiché la disciplina del comma 1 è diventata superflua, in quanto è nell'ambito delle misure di controllo all'art. 217, comma 1 c.p.

Il secondo comma non ha più alcuna ragion d'essere nella nuova disciplina, in quanto non sono previsti casi in cui la misura di sicurezza segue a pena non detentiva, in ragione della scelta di politica criminale della legge delega che ha delimitato "verso l'alto" l'ambito delle fattispecie per le quali è prevista l'applicazione di misure di sicurezza.

Art. 211-bis

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>211-bis. <i>Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.</i> - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.</p> <p>Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati, il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.</p>	<p>L'art. 211-bis del codice penale è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si rinvia alla relazione all'art. 212.

Art. 212

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 212. <i>Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.</i> - L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.</p> <p>Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ovvero a un riformatorio giudiziario se non crede di sottoporla a libertà vigilata.</p> <p>Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza</p>	<p>L'articolo 212 del codice penale è così sostituito:</p> <p>212. <i>Sostituzione e rinvio delle misure di sicurezza.</i> - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.</p> <p>Il giudice, tuttavia, può sostituire la misura di sicurezza con altra meno grave o modificare le prescrizioni imposte in modo da renderla compatibile con le condizioni previste dagli articoli indicati.</p>

personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.	
---	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione ha razionalizzato e semplificato la disciplina dei vigenti artt. 211-*bis* e 212.

La disciplina del vigente primo comma dell'art. 212 è stata ricollocata, più adeguatamente, nell'ultimo comma dell'art. 217 c.p., in quanto la disposizione risolve il rapporto tra quelle che nella proposta di riforma sono le misure di controllo e la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà personale.

L'abrogazione dell'art. 211-*bis* si giustifica con la riformulazione dell'art. 212. L'art. 211-*bis* vigente prevede l'estensione alle misure di sicurezza della disciplina degli artt. 146 e 147 c.p. relativi al rinvio obbligatorio e facoltativo della pena, con una speciale disciplina in caso di autori di gravi reati connotati da una prognosi specifica di pericolosità, con ricovero della persona in una casa di cura o altro luogo adeguato alle esigenze del soggetto.

Le esigenze sottese a questa disciplina possono essere soddisfatte dalla nuova formulazione dell'art. 212 c.p. che regola, in modo più flessibile, i casi in cui debba essere messa in esecuzione, o sia già in esecuzione, una misura di sicurezza in presenza di una delle situazioni contemplate dagli artt. 146 e 147 c.p.

Il primo comma dispone, come regola di carattere generale, che anche alle misure di sicurezza si applichi la disciplina degli artt. 146 e 147 c.p. (è quanto oggi prevede l'art. 211-*bis*). Al contempo, però, si attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale che gli consente di sostituire la misura di sicurezza con altra meno gravosa o di modificare le prescrizioni imposte in modo da rendere la misura compatibile con le condizioni previste dagli articoli indicati, salvo che l'incompatibilità con le stesse imponga il differimento o la sospensione dell'esecuzione della misura. In tal modo, a differenza della disciplina del rinvio della pena, che peraltro si avvantaggia delle misure alternative alla detenzione (art. 47-*ter* e – nella proposta di questa Commissione di cui alla parte II di questo articolato – art. 47-*septies* ord. penit.), la misura di sicurezza potrebbe anche essere cambiata o eseguita con modalità diverse da quelle originarie, compatibilmente con le condizioni della persona, ma sempre a favore del soggetto. Tra l'altro, la messa in esecuzione della misura compatibilmente con le condizioni del soggetto, produce l'importante effetto di far decorrere il tempo agli effetti del computo della durata massima della misura stessa.

Artt. 213 e 214

PROPOSTA DI RIFORMA
Gli articoli 213 e 214 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 213 detta disposizioni sugli “*stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro*”, il cui contenuto è superato dalla disciplina dell'ordinamento penitenziario e dalle norme che regolano le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, queste ultime applicabili alla misura del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria (v. disciplina transitoria).

L'art. 214 disciplina l'inosservanza delle misure di sicurezza: se ne propone l'abrogazione, in quanto la disciplina è regolata in dettaglio in relazione alle singole misure di sicurezza.

Art. 215

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>215. <i>Specie.</i> - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.</p> <p>Sono misure di sicurezza detentive:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;3) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. <p>Sono misure di sicurezza non detentive:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la libertà vigilata;2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. <p>Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.</p>	<p>L'articolo 215 è così sostituito:</p> <p>215. <i>Specie.</i> - Le misure di sicurezza personali si distinguono in misure di controllo, misure terapeutiche e misure di sicurezza per minorenni.</p> <p>Sono misure di controllo:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la libertà vigilata;2) il controllo domiciliare;3) il controllo custodiale;4) l'espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato. <p>Sono misure terapeutiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la vigilanza terapeutica;2) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria. <p>Sono misure di sicurezza per minorenni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la libertà vigilata per minorenni;2) la permanenza in casa;3) il collocamento in comunità;4) la vigilanza terapeutica per minorenni;5) il collocamento in comunità terapeutica per minorenni. <p>Sono misure non detentive la libertà vigilata, l'espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato, la vigilanza terapeutica e le misure di sicurezza per minorenni.</p> <p>Sono misure detentive il controllo domiciliare, il controllo custodiale, il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria.</p> <p>Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 215 prevede la tipologia delle diverse misure di sicurezza personali. A differenza della disciplina vigente, che lo colloca in apertura della sezione seconda dedicata alle “*Disposizioni speciali*” nelle quali sono disciplinate le diverse misure di sicurezza, l'articolo va ora collocato al termine della sezione I dedicata alle disposizioni generali, cui seguono altre tre sezioni:

- Sezione II: misure di controllo
- Sezione III: misure terapeutiche
- Sezione IV: misure di sicurezza per minorenni.

La sistematica della “parte speciale” delle misure di sicurezza è, dunque, profondamente diversa da quella vigente: la presente proposta di riforma opera la completa riscrittura delle norme della sezione II del capo I del Titolo VIII. Ciò ha imposto, anche da un punto di vista di tecnica di intervento

sul testo del codice, l'impossibilità di garantire la corrispondenza tra norme precedenti e norme nuove.

Nell'elencare le misure di sicurezza personali, non si procede con la distinzione tra detentive e non detentive (anche se nei commi 5 e 6 si indicano quali sono dell'una e dell'altra specie).

La partizione in queste tre sezioni si giustifica in ragione delle specifiche finalità che le misure di sicurezza hanno in relazione ai loro destinatari, pur essendo tutte connotate da esigenze di controllo al fine di prevenire la pericolosità sociale: esigenze più marcatamente di controllo in relazione ai soggetti imputabili (anche se – come si indicherà in relazione alle singole misure – non manca mai la funzione rieducativa, che è anzi accentuata rispetto alla disciplina attuale); esigenze di tipo terapeutico nei confronti dei soggetti non imputabili; esigenze educative o terapeutiche, quando le misure di sicurezza sono applicate ai minorenni. Tale partizione consente anche di prevedere regole di disciplina applicabili solo alle misure incluse in una determinata sezione.

Sono misure di controllo, previste per i soggetti imputabili (Sezione II): la libertà vigilata; il controllo domiciliare; il controllo custodiale; l'espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato.

Sono misure terapeutiche, applicabili ai soggetti non imputabili (Sezione III): la vigilanza terapeutica; il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria.

Sono misure di sicurezza per minorenni (Sezione IV): la libertà vigilata per minorenni; la permanenza in casa; il collocamento in comunità; la vigilanza terapeutica per minorenni; il collocamento in comunità terapeutica per minorenni. Queste ultime, in parte riprendono la disciplina del d.P.R. 448/1988, in parte contengono elementi di novità (collocamento in comunità terapeutica per minorenni).

Dalla lettura dell'art. 215 potrebbe emergere l'ampliamento del ricorso alle misure di sicurezza. In realtà la nuova proposta ne prevede una forte contrazione del loro ambito di applicazione, pur nel contesto della diversificazione della loro tipologia.

Sono anzitutto scomparse dall'elenco: il ricovero in una casa di cura e di custodia, non più prevista, perché la legge delega non prevede misure di sicurezza per i soggetti a capacità diminuita; il ricovero in un riformatorio giudiziario, che dal 1988 si esegue nelle forme del collocamento in comunità; le misure del divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province ed il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (queste due ultime misure possono semmai diventare prescrizioni della libertà vigilata). La misura custodiale dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per i soggetti imputabili è stata sostituita da quella del controllo custodiale; il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario è definitivamente scomparso dal codice penale a coronamento, anche formale, del processo di superamento di questi istituti (la proposta prevede per i soggetti non imputabili la residenza terapeutica giudiziaria).

Ragioni di adeguamento alla disciplina come venuta a configurarsi per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 253/2003) hanno imposto di scindere la libertà vigilata, destinata ai soggetti imputabili, da quella di tipo terapeutico, destinata alle persone non imputabili, tra loro differenti quanto a contenuti, scopi e disciplina. Lo stesso discorso vale a proposito della disciplina della libertà vigilata prevista per i minorenni. Sarebbe stato irragionevole, nella revisione complessiva delle misure di sicurezza, mantenere "una sola" libertà vigilata, considerato che la misura non custodiale deve soddisfare esigenze diverse di cura, risocializzazione e controllo che giustificano la differenziazione di disciplina.

Con particolare riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza per i minorenni, la Commissione non ha fatto che razionalizzare ed includere all'interno del codice penale misure già previste dalla d.P.R. 448/1988, ma limitandone ulteriormente l'ambito di applicazione (v. le singole misure); ha ritenuto di introdurre anche la misura del collocamento in comunità terapeutica per minorenni, necessaria a seguito delle puntuali indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 324/98 che ha giustamente escluso la possibilità di applicare ai minorenni non imputabili per vizio di mente la misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Secondo la Corte contrasta con la Costituzione la previsione di misure di sicurezza «in modo indifferenziato per adulti e minori, sul presupposto della

presenza dell'infermità psichica (o delle situazioni ad essa assimilate), in relazione alla quale la misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del soggetto e di tutela della società rispetto alla pericolosità dello stesso». Richiamando la sua ricca giurisprudenza la Corte ritiene che la mancata differenziazione «non è compatibile con i principi derivanti dagli artt. 2, 3, 27 e 31 della Costituzione, in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile». Tanto più, prosegue la Corte, che una misura «prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme a tali principi e criteri» dopo che il legislatore, «ricependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180)».

La necessità di dare seguito, in sede normativa, a tali vincolanti indicazioni, impone una puntuale individuazione delle diverse misure applicabili. La Corte, fra l'altro, criticò l'inerzia legislativa anche «in sede di riforma del processo penale minorile, sui problemi collegati alla misura di sicurezza in esame, pur nell'ambito di una disciplina che si è sforzata di risultare esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi delle misure di sicurezza». Secondo la Corte «in definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore coinvolto nel circuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno dunque in quello di infermità psichica, di trascurare la condizione di minore del soggetto. Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore, e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito, anche nell'ambito del sistema giudiziario penale».

In conclusione, il ventaglio ampio di misure applicabili non significa anche il loro potenziamento, perché il loro ambito di applicazione è stato drasticamente contenuto dalla presente proposta di riforma rispetto alla disciplina vigente; un ventaglio più ampio significa più semplicemente maggiore adeguamento della misura alle specifiche necessità di controllo, di cura e di rieducazione della persona.

Ai commi 6 e 7 è stata mantenuta la distinzione tradizionale tra misure di sicurezza personali detentive e non detentive. Sono misure non detentive la libertà vigilata, l'espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato, la vigilanza terapeutica e le misure di sicurezza per minorenni (queste ultime, infatti, hanno questa specifica connotazione a partire dalla riforma del 1988). Le uniche misure detentive sono il controllo domiciliare e il controllo custodiale, previste per i soggetti imputabili, e il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, per i soggetti non imputabili per vizio totale di mente o cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti.

È stata, infine, mantenuta la disposizione di carattere generale sulla misura di sicurezza applicabile nel caso in cui la legge stabilisca una misura di sicurezza senza indicarne la specie: in tal caso, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata (non è stata mantenuta la disciplina vigente che rimette al giudice, in caso di condanna per delitto, la possibilità di disporre la misura di tipo custodiale).

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
SEZIONE II DISPOSIZIONI SPECIALI	Dopo l'art. 215 è inserita la “Sezione II Misure di controllo” (vanno soppresse le parole “Sezione II Disposizioni speciali” che precedono l'articolo 215)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La sezione II è dedicata alle misure di sicurezza personali destinate ai soggetti imputabili. Il termine utilizzato (misure di controllo), pur accentuando il profilo del “controllo”, non è indicativo di misure incentrate esclusivamente sulle esigenze di difesa sociale. Il controllo è sempre considerato unitamente ai percorsi di risocializzazione nelle tre misure ivi previste: nella libertà vigilata attraverso il programma di reinserimento sociale che connota la misura unitamente alle prescrizioni (v. art. 219), nel controllo domiciliare, laddove è prevista la possibilità di autorizzare ad esercitare un'attività lavorativa o partecipare ad un programma di risocializzazione (art. 221); nel controllo custodiale, che deve essere eseguito in appositi istituti con il potenziamento delle attività di risocializzazione e di tipo lavorativo (art. 222).

Il termine “controllo” è parso alla Commissione più funzionale del termine “vigilanza” (che il Garante nazionale preferirebbe fosse utilizzato), in quanto quest'ultimo identifica altre misure (vigilanza terapeutica; vigilanza terapeutica per minorenni). Il termine “controllo” è, peraltro, utilizzato dalla stessa legge delega e dalla Corte costituzionale (sent. 253/2003) come condizione per l'applicazione delle misure di sicurezza terapeutiche; non ostano, pertanto, ragioni contrarie per identificare le misure di sicurezza per soggetti imputabili.

Come già anticipato nella relazione introduttiva a questa prima parte dell'articolato (§ 8), la “parte speciale” della disciplina delle misure di sicurezza personali non presenta più alcuna corrispondenza con la disciplina precedente: nella esposizione delle proposte di riforma è stata, pertanto, non è stato riportato in relazione il contenuto dell'articolo vigente che si propone di sostituire.

L'articolo 216 del codice penale è sostituito dal seguente:

216. *Applicabilità delle misure di controllo.* - Le misure di controllo possono essere applicate soltanto alle persone imputabili socialmente pericolose condannate per i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 285, 286, 306, secondo comma, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, 416-bis e 422 del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale;

3) delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale;

4) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; delitti di cui agli articoli 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 216 introduce la disciplina delle misure di controllo (Sezione II) applicabili ai soggetti imputabili nella prospettiva del doppio binario, come da indicazione della legge delega, secondo la quale alla pena si affianca una misura di sicurezza. La disposizione definisce l'ambito dei reati-presupposto riproducendo l'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.: solo in relazione a queste fattispecie la legge delega ammette misure di sicurezza per i soggetti imputabili. La partizione in lettere riflette una aggregazione utile anche ai fini dell'applicazione delle stesse misure di controllo (v. art. 218, comma 6).

In Commissione si è discusso se limitare ulteriormente l'ambito dei delitti a cui può seguire, in caso di condanna, l'applicazione di una misura di sicurezza, ma è prevalsa la tesi negativa, nel timore che questa ulteriore restrizione fosse contraria allo spirito della legge delega; in ogni caso, anche mantenendo l'ambito dei delitti presupposto coincidente con quello di cui alla norma processuale indicata, si ha una considerevole limitazione dell'ambito di applicazione delle misure di sicurezza rispetto alla disciplina attuale, applicazione che finisce per concentrarsi su reati gravi o comunque offensivi della persona.

L'articolo 217 del codice penale è sostituito dal seguente:

217. Esecuzione, riesame, revoca e sospensione delle misure di controllo. - Le misure di controllo sono eseguite dopo che la pena detentiva è stata espiata o è altrimenti estinta.

Con la sentenza di condanna il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di controllo, ne determina la specie e, ove richiesto dalla legge, la durata.

L'esecuzione della misura di controllo è subordinata all'accertamento della persistenza della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza.

Alla scadenza del termine di durata fissato in sentenza, il magistrato di sorveglianza verifica se persistano i presupposti per il mantenimento della misura e ne dispone la revoca, se risulta venuta meno la pericolosità sociale. In caso di persistenza della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza dispone la prosecuzione della misura, indicando un nuovo termine per il riesame entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna misura.

La verifica di cui al precedente capoverso può essere effettuata anche prima della scadenza del termine, quando sussistano elementi che facciano ritenere venuta meno la necessità della prosecuzione.

L'esecuzione delle misure di controllo è sospesa se nei confronti della persona sottoposta sopravviene la necessità di eseguire un nuovo titolo di privazione della libertà personale e riprende a decorrere dopo l'esecuzione della pena, se persiste la pericolosità sociale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 217 detta le regole di carattere generale sulle misure di controllo.

In particolare, il primo comma ribadisce la scelta fatta dal nostro ordinamento di eseguire le misure di controllo dopo che la pena sia stata espiata, o altrimenti estinta, e ciò in ragione del diverso contenuto e della diversa funzione svolta dalle misure di controllo.

Il secondo comma disciplina l'applicazione della misura di controllo in fase di cognizione, e anch'esso ribadisce una scelta già compiuta dal nostro ordinamento. Da un lato, si sancisce che la misura di sicurezza deve essere disposta con la sentenza di condanna a seguito di una valutazione circa la sussistenza dei presupposti, non solo oggettivi (tipologia di reato), ma anche soggettivi (pericolosità sociale). Dall'altro lato, si precisa che, una volta deciso sull'*an*, il giudice sceglie anche la specie e, là dove prevista, la durata. Per quanto riguarda la specie, si deve osservare che il giudice può trovarsi nell'alternativa tra libertà vigilata e controllo custodiale solo nell'ipotesi peculiare prevista dall'art. 222, commi 1 e 2.

I commi terzo e quarto disciplinano l'esecuzione della misura di controllo, vale a dire la fase che si apre nel momento in cui la pena detentiva è stata eseguita e la misura di controllo deve essere per l'appunto eseguita. In particolare, il terzo comma sancisce che l'esecuzione della misura di controllo è subordinata all'accertamento della persistenza della pericolosità sociale. Principio fondamentale, più volte ribadito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, che è una diretta conseguenza della eliminazione di qualsiasi ipotesi di pericolosità presunta, e quindi non solo di quelle previste dalla legge, ma anche di quelle che possono scaturire dall'applicazione in concreto.

Il quarto comma si riferisce al vero e proprio decorso esecutivo della misura di controllo e disciplina il momento della scadenza del termine di durata fissato in sentenza di cognizione, affermando ancora una volta che il magistrato di sorveglianza deve verificare la persistenza dei presupposti applicativi (in particolare la pericolosità sociale), aprendosi due alternative: da un lato, se la pericolosità sociale risulta essere venuta meno, il magistrato dispone la revoca; dall'altro lato, se la pericolosità sociale persiste, il magistrato dispone la prosecuzione, indicando un nuovo termine per il riesame, termine che non può essere superiore ai limiti massimi introdotti per ogni misura di controllo (v. artt. 218: libertà vigilata; 221: controllo domiciliare; 222: controllo custodiale).

Il quinto comma, sempre attinente alla fase esecutiva, stabilisce che il riesame della pericolosità, e quindi la revocabilità delle misure di controllo, può avvenire anche prima della scadenza dei termini,

precisando che devono sussistere elementi che facciano ritenere venuta meno la necessità della prosecuzione.

L'ultimo comma disciplina l'ipotesi in cui, durante l'esecuzione della misura di controllo, sopravvenga la necessità di eseguire una nuova pena detentiva e sancisce che, da un lato, la misura di controllo è sospesa e, dall'altro lato, che essa riprende il suo corso dopo che la pena detentiva è stata eseguita, sempre che persista la pericolosità sociale.

L'articolo 218 del codice penale è sostituito dal seguente:

218. *Libertà vigilata. Prescrizioni.* - La libertà vigilata può essere ordinata nel caso di condanna per uno o più delitti previsti dall'art. 216 ed ha una durata minima da sei mesi a tre anni.

La misura della libertà vigilata non può protrarsi oltre i dieci anni, computando anche i periodi trascorsi in applicazione della misura del controllo domiciliare.

Le prescrizioni imposte dal giudice devono essere strettamente necessarie a prevenire la commissione dei delitti di cui all'articolo 216 e non devono essere di ostacolo al reinserimento sociale della persona.

Con la libertà vigilata sono sempre imposte le seguenti prescrizioni:

1) divieto di trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza;

2) obbligo di informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

3) divieto di tenere o portare armi;

4) obbligo di presentarsi periodicamente presso il locale ufficio di pubblica sicurezza.

Il magistrato di sorveglianza, nei limiti delle esigenze indicate al secondo capoverso, può altresì aggiungere una o più delle seguenti prescrizioni:

1) divieto di allontanarsi dal comune di residenza ovvero dal territorio di più comuni;

2) divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in determinate ore, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza;

3) divieto di frequentare determinati luoghi o imposizione di restrizioni alla libera circolazione;

4) divieto di avvicinarsi a persone determinate o di contattarle;

5) divieto di detenere oggetti determinati;

6) utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

Al condannato per uno dei delitti previsti dall'articolo 216, numero 1, può essere imposto anche il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

In caso di condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, primo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, la libertà vigilata ha la durata minima di un anno e comporta anche l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

1) il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 218 delinea la nuova disciplina della libertà vigilata, distinguendo in modo sistematicamente più chiaro, e con importanti effetti anche sul piano della disciplina, le prescrizioni (art. 218, per l'appunto) dal programma di reinserimento sociale (art. 219), valorizzando non solo il profilo del controllo (prevenzione speciale negativa), ma anche quello rieducativo (prevenzione speciale positiva), così da assicurare una più forte differenziazione dalle pene e una maggiore aderenza della misura all'art. 27, comma 3 Cost., che deve essere garantito anche nella disciplina delle misure di sicurezza.

La misura si applica in caso di condanna per i delitti indicati all'art. 216. Non è stato previsto un limite minimo di condanna alla reclusione, in quanto si tratta di delitti di particolare gravità il cui significato in chiave prognostica è rimesso alla valutazione del giudice, il quale deve tener conto del complesso delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., e non fondarsi solo sulla gravità del reato commesso.

Ha una durata minima che spetta al giudice determinare discrezionalmente tra sei mesi e tre anni (la durata minima non preclude la possibilità del riesame della pericolosità anche in un momento antecedente allo scadere del termine fissato dal giudice, stante la disciplina dell'art. 217, comma 5). In conformità alle indicazioni della legge delega, è stata fissata in dieci anni la durata massima della misura, includendo anche i periodi trascorsi in esecuzione della misura del controllo domiciliare, che si configura come misura applicabile, in ultima istanza, in caso di trasgressione alle prescrizioni della libertà vigilata (v. la relazione illustrativa all'articolo 221).

Anche al fine di evitare in futuro possibili questioni di legittimità costituzionale o condanne da parte della Corte Edu (v. quanto sta accadendo per le misure di prevenzione personali e in particolare per la sorveglianza speciale, che presenta contenuti prescrizionali simili alla libertà vigilata), la Commissione propone una revisione della vigente disciplina, spesso accusata di eccessiva indeterminazione: l'art. 218 si caratterizza per la tipizzazione delle prescrizioni, sebbene con un contenuto elastico necessario per permettere al giudice di adeguare le concrete modalità di esecuzione della misura alle specifiche esigenze preventive. Al fine di dotare di contenuto più preciso la libertà vigilata, sono state disciplinate le prescrizioni attraverso una indicazione di scopo e la tipizzazione differenziata.

Il terzo comma contiene una indicazione di tipo finalistico che il giudice deve seguire nell'esercizio del suo potere discrezionale nella individuazione dello specifico contenuto delle prescrizioni: queste, infatti, devono essere strettamente necessarie a prevenire la commissione dei delitti di cui all'articolo 216 e non devono essere di ostacolo al reinserimento sociale della persona.

Le prescrizioni sono poi state differenziate in obbligatorie e facoltative: al quarto comma sono previste le prescrizioni obbligatorie (connotano, dunque, sempre la libertà vigilata come contenuto minimo di misura di controllo); al quarto capoverso sono previste le prescrizioni rimesse alla discrezionalità del giudice, che incidono ulteriormente sulla libertà del soggetto (limitazioni inerenti a luoghi, a persone e ad oggetti); è stata prevista anche la possibilità di utilizzare le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* c.p.p.

Quanto al c.d. "braccialetto elettronico", la Commissione non ha mai pensato alla sua previsione in termini "afflittivi": non solo si tratta di prescrizione "facoltativa", ma la sua applicazione è sempre subordinata al consenso della persona; la sua previsione può, tra l'altro, svolgere una funzione importante nel garantire l'*extrema ratio* della misura del controllo custodiale, laddove il giudice ritenga che vi sia spazio per disporre l'applicazione della libertà vigilata (art. 222, comma 2 c.p.). Si fa presente che le modalità di cui all'art. 275-*bis* c.p. sono entrate nella disciplina anche della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a seguito del d.l. 14/2017.

Al condannato per uno dei delitti previsti dall'articolo 216, numero 1, può essere imposto anche il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province: in tal modo, la prescrizione inerente alla libertà vigilata assorbe la vigente disciplina della misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province che la Commissione propone di abolire.

L'ultimo capoverso prevede, in caso di condanna per una serie di delitti (600-*bis*, secondo comma, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo), specifiche prescrizioni che hanno una durata minima di un anno: divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Questo comma si giustifica come scelta di razionalizzazione della disciplina delle misure di sicurezza personali, includendo quanto previsto dall'art. 609-*nonies*, comma 3 c.p. nella disciplina della libertà vigilata.

Per meglio comprendere la scelta della Commissione, sono necessarie alcune precisazioni.

L'art. 609-*nonies* comma 3 c.p. prevede, in relazione ad alcuni gravi delitti contro la personalità individuale e contro la libertà personale, l'applicazione, per la durata minima di un anno, di inedite e atipiche misure di sicurezza personali: 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere

informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Si tratta di una forma atipica di libertà vigilata, connotata da specifiche prescrizioni, dalla previsione della durata minima, nonché da una disciplina speciale (comma 4) in caso di trasgressione, derogatoria rispetto a quella generale (la violazione delle prescrizioni integra, infatti, un delitto, a differenza di quanto prevede l'art. 231 c.p. per le trasgressioni alle prescrizioni della libertà vigilata).

La Commissione ritiene che la soluzione più coerente sul piano sistematico consista nella trasformazione di queste misure atipiche in prescrizioni della libertà vigilata: il comma 7 dell'art. 218 riproduce le prescrizioni previste dall'art. 609-*nonies* c.p. (con l'eccezione della restrizione dei movimenti e della libertà di circolazione, che già rientra tra le prescrizioni facoltative). Una volta che il giudice abbia accertato la pericolosità dell'autore, le prescrizioni connotano obbligatoriamente il contenuto della libertà vigilata e trovano applicazione per la durata minima di un anno (a differenza del più breve termine di durata minima – sei mesi – prevista dal primo comma dell'art. 218). Tale soluzione consente di ricondurre a sistema la disciplina speciale prevista dall'art. 609-*nonies* c.p. e, al contempo, rafforza la disciplina della prevenzione *post delictum* per queste gravi ipotesi di reato: saranno, infatti, applicate anche le prescrizioni obbligatorie previste dall'art. 218 ed il giudice avrà a disposizione anche quelle facoltative di cui al terzo capoverso; troverebbe applicazione anche la disciplina dell'art. 219, relativa al programma di reinserimento sociale, che prevede la possibilità di disporre, con il consenso del condannato, la partecipazione a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno predisposto dal competente dipartimento di salute mentale che, in relazione agli autori di reati sessuali (specie a danno di minori), spesso connotati da disturbi della personalità che non incidono sulla capacità di intendere e volere, può essere particolarmente utile proprio in una prospettiva di prevenzione speciale positiva ad integrazione delle altre prescrizioni incentrate sul controllo proprio della libertà vigilata. Il richiamo al trattamento psicologico è, peraltro, del tutto in linea con quanto prevede l'attuale disciplina dell'art. 13-*bis* ord. penit., introdotto dalla l. 172/2012 per le persone condannate per i delitti richiamati dall'art. 609-*nonies* c.p. e che, in questa proposta di riforma, diventano destinatari delle specifiche prescrizioni della libertà vigilata. La violazione delle prescrizioni non integrerebbe la fattispecie di reato prevista all'ultimo comma dell'art. 609-*nonies* c.p., ma ricadrebbe nell'ambito di applicazione della disciplina degli artt. 220 e 221 che la Commissione propone di introdurre: è vero che si determinerebbe una *abolitio criminis* in relazione al delitto previsto all'ultimo comma dell'art. 609-*nonies* c.p., ma la Commissione ritiene che, rispetto alla fattispecie incriminatrice (punita con la reclusione sino a tre anni), sia più efficace nella prevenzione e nella tutela delle vittime del reato la disciplina che si andrebbe a sostituire (libertà vigilata con prescrizioni anche molto stringenti e programma terapeutico per una durata che può arrivare a dieci anni; possibilità, in caso di trasgressione, di applicare la misura del controllo domiciliare).

L'altra soluzione, ossia il mantenimento di questa specifica ipotesi di misura di sicurezza personale nell'ambito dell'art. 609-*nonies* c.p., si presenta asistemica, perché, all'interno di una proposta di revisione complessiva della disciplina delle misure di sicurezza personali, non si vede quale ragione osti nel non ricondurre a sistema misure di sicurezza personali disciplinate all'interno dello stesso codice penale.

Ora, a prescindere dalla soluzione che si ritenga di accogliere (inclusione nella libertà vigilata o mantenimento delle speciali misure di sicurezza personali), la Commissione evidenzia una questione di portata più ampia.

I delitti espressamente indicati nell'art. 609-*nonies*, terzo comma c.p. rientrano nel novero di quelli per i quali la legge delega ammette l'applicazione di misure di sicurezza, con l'eccezione di due fattispecie: atti di prostituzione con minorenni (art. 600-*bis* comma 2 c.p.) e corruzione di minorenni (art. 609-*quinquies* c.p.), non incluse nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. Non c'è, pertanto, perfetto allineamento delle fattispecie alle quali si applica la disciplina speciale dell'art. 609-*nonies*, commi 3 e 4 c.p., con le fattispecie per le quali la legge delega prevede l'applicabilità di misure di sicurezza personali (che devono includere “solo” le fattispecie di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.). Su questo disallineamento si possono esprimere le seguenti considerazioni.

L'introduzione dell'art. 609-*nonies* nel codice penale, per effetto della l. 1 ottobre 2012, n. 172, è finalizzata a dare attuazione alla Convenzione di Lanzarote che, in relazione a diverse fattispecie, tra le quali anche le due innanzi indicate, oltre a prevedere obblighi di incriminazione e di previsioni di specifiche sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, facoltizza anche gli Stati firmatari ad «adottare altre misure nei confronti degli autori di reato, quali la decadenza dalla potestà genitoriale, il controllo o la sorveglianza delle persone condannate» (art. 27). Sul punto la Convenzione è chiara: la Parte contraente “può” (non “deve”) adottare tali misure. Pur non essendovi, dunque, un obbligo convenzionale di introdurre nuove misure di sicurezza, la scelta della l. 172/2012 è andata nel senso della loro introduzione nell'art. 609-*nonies* c.p. in chiave di rafforzamento delle “potenziali” vittime di questi reati. Si pongono, pertanto, due possibili soluzioni.

Seguendo le indicazioni della legge delega, per la quale le misure di sicurezza possono essere previste «soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale», dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione delle misure di sicurezza personali le fattispecie di cui agli artt. 600-*bis* comma 2 e 609-*quinquies* c.p.; la stessa soluzione dovrebbe essere seguita anche qualora si decidesse di mantenere nel sistema penale l'attuale art. 609-*nonies*, commi 3 e 4 c.p. L'intervento non comporterebbe un contrasto con la Convenzione di Lanzarote, che sul punto non impone agli Stati firmatari di introdurre nuove misure di sicurezza.

La Commissione segnala che, se si mantenesse ferma la disciplina speciale di cui all'art. 609-*nonies* c.p., sarebbe necessario allora sopprimere l'ultimo comma dell'art. 218 qui proposto; al contempo andrebbe almeno assicurata l'estensione alle misure di sicurezza personali di cui all'art. 609-*nonies*, comma 3 c.p. della disciplina generale della libertà vigilata quanto ad accertamento della pericolosità sociale e limite di durata massima, che la legge delega prescrive di garantire a tutte le misure di sicurezza personali.

La disciplina della libertà vigilata solleva un altro ordine di questioni di ordine sistematico che incidono sugli effetti della legge delega: il codice penale, pur dettando la disciplina di carattere generale, prevede poi nelle disposizioni di parte speciale e nella legislazione complementare diversi casi nei quali è prevista l'applicazione della libertà vigilata. Si tratta, peraltro, di casi che pongono problemi di compatibilità con il criterio della legge delega sui delitti-presupposto per l'applicazione di misure di sicurezza, tutte le volte in cui la legge prevede la libertà vigilata per fattispecie non comprese tra quelle di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (sulle singole questioni v. le relazioni alle disposizioni del codice penale e della legislazione complementare).

L'articolo 219 del codice penale è sostituito dal seguente:

219. *Programma di reinserimento sociale. Modalità esecutive della libertà vigilata.* - Con il provvedimento che ordina la libertà vigilata, il giudice, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dispone che gli uffici di esecuzione penale esterna predispongano un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale della persona sottoposta a libertà vigilata.

Il programma può includere, con il consenso della persona:

- 1) la prestazione di un lavoro di pubblica utilità sociale;
- 2) la prestazione di un'attività di volontariato di rilievo sociale;
- 3) lo svolgimento di un programma terapeutico, psicologico o socio-riabilitativo.

Le prescrizioni e il programma, se già predisposto, sono indicati nel provvedimento che dispone la misura. Copia del provvedimento è notificata a mani all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla su richiesta dell'autorità.

Copia del verbale è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza, nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio.

Nel corso dell'esecuzione, le prescrizioni ed il programma possono essere modificati dal magistrato di sorveglianza, sentito l'ufficio di esecuzione penale esterna; deroghe temporanee sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da non ostacolare il reinserimento sociale della persona.

L'autorità di pubblica sicurezza e l'ufficio di esecuzione penale esterna o l'ente presso il quale si svolge il percorso terapeutico, il lavoro di pubblica utilità o il programma terapeutico e socio-riabilitativo, riferiscono al magistrato di sorveglianza circa il rispetto delle prescrizioni e del programma di reinserimento sociale di cui ai capoversi precedenti, anche ai fini della loro modifica nel corso dell'esecuzione e dei provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 219 ha un duplice contenuto: da un lato, al fine di rafforzare ulteriormente il contenuto specialpreventivo positivo della libertà vigilata, i primi due commi disciplinano la possibilità di predisporre un programma finalizzato al sostegno e all'assistenza del sottoposto; dall'altro lato, vengono disciplinate le modalità esecutive della libertà, quanto a prescrizioni e programma.

La predisposizione del programma da parte degli uffici di esecuzione penale esterna è disposta dal giudice con il provvedimento che ordina la libertà vigilata. Il programma può includere, con il consenso del sottoposto, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità sociale; la prestazione di un'attività di volontariato di rilievo sociale; lo svolgimento di un programma terapeutico, psicologico o socio-riabilitativo.

Per quanto riguarda le modalità esecutive del contenuto della libertà vigilata, le prescrizioni e il programma, se già predisposto, sono indicati nel provvedimento che dispone la misura.

Copia del provvedimento è notificata a mani all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla su richiesta dell'autorità. Questa disposizione si rende necessaria per agevolare l'eventuale accertamento di violazioni. Essa ripropone il contenuto del primo capoverso dell'art. 190 disp. att. c.p.p., norma della quale si propone la totale abrogazione, stante il fatto che la restante disciplina ivi prevista è stata completamente ridisegnata nella proposta avanzata dalla Commissione.

Il comma 5 assicura la flessibilità del programma e delle prescrizioni (le deroghe temporanee sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza).

Il comma 6 dà una indicazione sulla modalità di sorveglianza, che non deve essere di ostacolo al reinserimento del vigilato: si tratta di una ulteriore indicazione in favore dell'importanza assunta dal profilo rieducativo nella nuova disciplina della libertà vigilata. Nella stessa direzione va letto il comma 7, che evidenzia l'importanza del coordinamento e del flusso di comunicazioni tra autorità di

pubblica sicurezza, l'ufficio di esecuzione penale esterna o l'ente presso il quale si svolge il percorso terapeutico o il lavoro di pubblica utilità ed il magistrato di sorveglianza.

L'articolo 220 del codice penale è sostituito dal seguente:

220. *Trasgressione alle prescrizioni.* - Quando la persona sottoposta a libertà vigilata viola una o più delle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 218, il magistrato di sorveglianza può diffidare il sottoposto ad attenersi al loro rispetto.

Quando, nonostante la diffida, il sottoposto a libertà vigilata non si attiene ad una o più delle prescrizioni imposte, il magistrato di sorveglianza può modificare le modalità esecutive delle prescrizioni applicate o imporne di ulteriori, scegliendole tra quelle previste dall'articolo 218, invitando il soggetto ad attenersi al rispetto delle stesse e avvertendolo delle conseguenze a suo carico in caso di ulteriore trasgressione. Allo stesso modo provvede in caso di particolare gravità della trasgressione, anche in assenza di previa diffida.

Quando il sottoposto a libertà vigilata, nonostante l'aggravamento delle prescrizioni, non adempie alle stesse, il magistrato di sorveglianza può ordinare la misura del controllo domiciliare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 220 disciplina la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata.

Anzitutto si deve osservare che la trasgressione può riguardare soltanto le prescrizioni aventi contenuto e finalità di controllo e non anche le prestazioni derivanti dal programma previsto dall'art. 219. La Commissione ha compiuto tale scelta in considerazione del fatto che il carattere sanzionatorio può valere per la violazione delle prescrizioni di controllo, che sono in funzione del controllo della pericolosità sociale, ma non per il programma finalizzato alla risocializzazione.

In secondo luogo, si deve precisare che il sistema posto a chiusura della libertà vigilata è stato pensato in termini progressivi, senza tuttavia precludere la flessibilità imposta da eventuali esigenze emergenti dal singolo caso concreto. Questa scelta deriva dal fatto che la violazione delle prescrizioni tende ad essere piuttosto elevata anche dal punto di vista numerico, con la conseguenza che si pone la necessità di trovare un punto di equilibrio tra il non sanzionare eccessivamente violazioni che risultano meno gravi, ed il sanzionare severamente violazioni che invece sono gravi. Ecco che in questa prospettiva, da un lato, si prevedono in progressione la diffida, la modifica delle prescrizioni e il controllo domiciliare, dall'altro lato, però, si prevede anche la possibilità che una tale progressione non sia realizzata, saltando – per così dire – già dalla prima violazione direttamente alla modifica delle prescrizioni quando tale violazione risulti grave, mentre non è mai possibile “saltare” dalla prima violazione direttamente al controllo domiciliare.

In particolare, in presenza di una prima violazione non grave, il sottoposto può essere semplicemente diffidato.

Se tuttavia il soggetto, nonostante la diffida, torna a violare le prescrizioni, il giudice può modificare il contenuto delle stesse. D'altra parte, la modifica del contenuto delle prescrizioni può essere disposta anche nell'ipotesi di prima violazione, che tuttavia risulti essere grave.

Infine, nell'ipotesi in cui, nonostante l'aggravamento delle sanzioni, il sottoposto torni ancora a trasgredire, si applica il controllo domiciliare.

In buona sostanza, il percorso “ideale” è quello di una progressione: per cui, nell'ipotesi di prima violazione, diffida, di seconda violazione, aggravamento e di terza violazione, misura domiciliare.

La scelta di evitare che il controllo domiciliare possa essere applicato subito deriva da due ragioni: da un lato, si è voluto lasciare tale misura come strumento di vera e propria *ultima ratio*; dall'altro lato, nell'ipotesi di prima violazione, la vasta gamma di prescrizioni consente di raggiungere senza dubbio un maggiore controllo e quindi una chiusura del sistema.

L'articolo 221 del codice penale è sostituito dal seguente:

221. *Controllo domiciliare.* - Il controllo domiciliare può essere ordinato nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 220, se la violazione delle prescrizioni della libertà vigilata è sintomatica della pericolosità sociale della persona e ogni altra modificazione delle stesse non è idonea a contenerla.

La misura comporta il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo idoneo di cura, assistenza o accoglienza. Il magistrato di sorveglianza può autorizzare, con specifiche prescrizioni, la persona ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di esecuzione della misura per provvedere alle sue esigenze di vita ovvero per esercitare una attività lavorativa o partecipare ad un programma di risocializzazione in accordo con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Il giudice può disporre, con il consenso dell'interessato, le particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.

Il magistrato di sorveglianza fissa la durata da sei mesi a un anno.

Entro la scadenza del termine di durata, il magistrato di sorveglianza procede al riesame della pericolosità sociale e sostituisce il controllo domiciliare con la libertà vigilata, stabilendo le relative prescrizioni, qualora ritenga questa misura adeguata a prevenire la pericolosità del soggetto, sempre che non ritenga cessata la pericolosità sociale. Qualora la persona risulti ancora pericolosa e sia necessario mantenere il controllo domiciliare, proroga la misura, indicando un nuovo termine per il riesame, entro i limiti stabiliti dal precedente capoverso.

In caso di trasgressione alle prescrizioni della libertà vigilata disposta a seguito di revoca del controllo domiciliare, si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Nel caso in cui la persona sottoposta viola il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo idoneo, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Nei casi previsti dal presente articolo, la misura del controllo domiciliare ha una durata massima di tre anni, fermo il limite di cui al capoverso dell'art. 218.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma ribadisce la funzione di chiusura e di *extrema ratio* del controllo domiciliare: da un lato, tale misura può essere applicata soltanto nell'ipotesi in cui siano violate le prescrizioni della libertà vigilata (chiusura); dall'altro lato, tale misura può essere applicata allorquando, nonostante l'aggravamento delle prescrizioni, il sottoposto le abbia nuovamente violate (*extrema ratio*).

Il secondo comma disciplina il contenuto, consistente nel divieto di allontanarsi dal domicilio e quindi, nella sostanza, nella privazione della libertà personale (v. art. 215). Come già accade per altre sanzioni di contenuto analogo, viene riconosciuta al magistrato la possibilità di autorizzare, con specifiche prescrizioni, la persona ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di esecuzione della misura per provvedere alle sue esigenze di vita ovvero per esercitare una attività lavorativa o partecipare ad un programma di risocializzazione in accordo con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

L'ultimo periodo del secondo comma prevede la possibilità di disporre, con il consenso dell'interessato, l'applicazione del c.d. "braccialetto elettronico". Poiché la prospettiva da cui è partita la Commissione nel prevedere il ricorso a questa modalità di controllo nella libertà vigilata (art. 218) è quella di assicurare l'*extrema ratio* di prescrizioni più invasive o di misure custodiali (laddove applicabili), ritiene sia ragionevole proporre il richiamo all'art. 275-bis c.p.p. anche in relazione alla misura del controllo domiciliare: il braccialetto elettronico potrebbe diventare lo strumento che permette più ampie deroghe al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di cura, assistenza o accoglienza.

Il terzo comma sancisce che il giudice fissa il periodo di durata della misura tra un minimo di sei mesi e un massimo di un anno.

Il quarto comma disciplina il riesame della pericolosità entro la scadenza del termine di durata minima, prevedendo tre opzioni: se la pericolosità sociale è cessata, non si applica più alcuna misura di sicurezza; se la pericolosità è nella sostanza diminuita, il controllo domiciliare è sostituito con la libertà vigilata; se invece permane la stessa pericolosità sociale che ha determinato l'applicazione del controllo domiciliare, quest'ultima misura viene prorogata entro i limiti stabiliti dall'art. 221.

Il quinto comma disciplina l'ipotesi in cui vengano trasgredite le prescrizioni della libertà vigilata applicata a seguito di revoca del controllo domiciliare, prevedendo che si applica "direttamente" il controllo domiciliare. In buona sostanza, se si è in presenza di libertà vigilata derivante dalla trasformazione del controllo domiciliare, la violazione delle prescrizioni comporta sempre il "ritorno" al controllo domiciliare.

In caso di violazione della prescrizione di allontanarsi dalla dimora, alla Commissione si presentavano tre possibili scelte: punire la trasgressione con una fattispecie autonoma di reato; applicare una misura di controllo dal contenuto più "afflittivo", e quindi il controllo custodiale previsto dal nuovo art. 222; prorogare la durata del controllo domiciliare. La Commissione ha scelto quest'ultima opzione in quanto, da un lato, la misura di sicurezza risulta essere più efficace della pena, visto che può trovare immediata applicazione senza la necessità di un processo, come richiesto invece dalla pena che presuppone l'accertamento del reato; dall'altro lato, tra le due misure del controllo domiciliare e del controllo custodiale, si è scelto quella dal contenuto meno afflittivo, ispirandosi al principio della legge delega che richiede una disciplina complessiva di minore sacrificio della libertà personale. In questa ipotesi il periodo minimo di durata della misura ricomincia a decorrere dal giorno in cui la misura viene nuovamente eseguita. Questa soluzione di chiusura del sistema è stata votata a maggioranza, in quanto una parte dei componenti della Commissione si era espressa in favore della possibilità di disporre l'applicazione della misura del controllo custodiale, ritenendo la prosecuzione del controllo domiciliare inefficace nei confronti di chi lo abbia violato.

L'ultimo comma disciplina la durata massima, che non può superare i tre anni. Poiché il secondo capoverso dell'art. 218 prevede che nella durata massima della libertà vigilata sia computata anche la durata del controllo domiciliare, l'inciso "fermo il limite di cui al capoverso dell'art. 218" sta a significare che la libertà vigilata "sommata" al controllo domiciliare non può mai superare i dieci anni. In buona sostanza, si è previsto un limite massimo per l'ipotesi in cui libertà vigilata e controllo domiciliare si alternino e tale limite è sempre di dieci anni.

L'articolo 222 del codice penale è sostituito dal seguente:

222. *Controllo custodiale.* – Il controllo custodiale si applica solo in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422, 575 e 630, comma 3, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni.

La misura può essere disposta solo se il giudice ritiene che la libertà vigilata non sia idonea a prevenire la pericolosità sociale del condannato. Qualora sia stata ordinata il controllo custodiale, allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento della persistenza della pericolosità sociale ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 217.

La misura del controllo custodiale si esegue in autonomi istituti, destinati allo svolgimento di programmi di reinserimento sociale e di attività lavorative.

Salvo quanto previsto dal quarto capoverso dell'articolo 217, il magistrato di sorveglianza procede almeno annualmente al riesame della pericolosità sociale. Revoca la misura e dispone l'applicazione della libertà vigilata, stabilendo le relative prescrizioni, qualora la ritenga adeguata alle esigenze preventive, sempre che non ritenga cessata la pericolosità sociale. Qualora la persona risulti ancora pericolosa e sia necessario mantenere il controllo custodiale, dispone la proroga della durata della misura.

Qualora, in relazione ai reati di cui al presente articolo, il giudice abbia disposto la libertà vigilata, si applicano, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, le disposizioni dell'art. 220, ma nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 220 il giudice dispone l'applicazione del controllo custodiale, qualora la condotta tenuta sia sintomatica della pericolosità del sottoposto e ogni altra modificazione delle prescrizioni risulti inadeguata a fronteggiare le esigenze preventive.

Il controllo custodiale non può in ogni caso eccedere la durata massima di cinque anni, fermo il limite di dieci anni per la libertà vigilata applicata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura di controllo custodiale si sottragga volontariamente all'esecuzione, ricomincia a decorrere l'esecuzione della misura dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione, ma in ogni caso la durata complessiva non può superare di anni due il termine previsto nella prima parte del precedente capoverso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il controllo custodiale costituisce la misura di sicurezza detentiva prevista per i soggetti imputabili (art. 215 c.p.). La sua previsione nel progetto di riforma è stata ampiamente dibattuta in Commissione, in quanto è proprio in relazione alle misure privative della libertà personale che il sistema del doppio binario presenta le maggiori frizioni con il principio di colpevolezza e rischia di tradursi in una truffa delle etichette (come ha avuto modo di evidenziare la Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla misura della custodia di sicurezza prevista per soggetti imputabili: Corte EDU, 17 dicembre 2009, M. v. Germania).

Il sistema vigente prevede, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché negli altri casi previsti dalla legge (es. art. 417 c.p.), la misura della colonia agricola o casa di lavoro, alla quale risultano assegnati poco meno di trecento internati. Le riserve di ordine costituzionale e di rispetto delle garanzie personali avevano portato una parte della Commissione a proporre per i soggetti imputabili solo la misura della libertà vigilata, accessoria alla pena detentiva, interpretando in tal modo nella sua massima capacità espansiva il principio di garanzia, fissato nella legge delega, del minor sacrificio possibile della libertà personale. È prevalsa, a maggioranza, la soluzione favorevole a mantenere la misura custodiale, ma con una forte contrazione dell'ambito di applicazione rispetto alla vigente disciplina della colonia agricola o casa di lavoro: i reati-presupposto sono costituiti essenzialmente dai delitti di criminalità organizzata comune e terroristica, strage e omicidio; la sua applicazione è disciplinata in termini di *extrema ratio* in relazione alla libertà vigilata (quest'ultima, infatti, è misura da preferire, qualora risulti comunque idonea a garantire le esigenze

preventive); è stato previsto un limite di durata massima contenuto (cinque anni); sono previsti programmi di risocializzazione; il riesame della pericolosità è annuale.

Il presupposto oggettivo è costituito dai delitti ai quali può seguire l'applicazione della misura, che costituiscono solo una parte di quelli che a norma dell'art. 216 legittimano l'applicazione di una misura di controllo (artt. 285, 286, 416-*bis*, 422, 575 e 630, comma 3; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni): si tratta di reati gravissimi che offendono beni di natura personale, l'incolumità pubblica, ovvero il delitto di associazione di tipo mafioso, nonché i reati di terrorismo, nei limiti in cui la legge delega consente la previsione di misure di sicurezza. La Commissione ritiene che rispetto a questo nocciolo duro (e solo rispetto a questo) le necessità di difesa sociale possono giustificare l'applicazione di una misura custodiale.

È stata ugualmente esclusa la possibilità di disporre l'applicazione della misura in caso di violazione delle prescrizioni del controllo domiciliare, pur proposta da una parte minoritaria dei componenti della Commissione.

Il presupposto soggettivo, oltre all'imprescindibile requisito di carattere generale della pericolosità sociale (artt. 202 e 203, comma 1 c.p.), è indicato nel comma 2: l'assegnazione ad un istituto per il controllo custodiale richiede un giudizio in positivo sulla inidoneità della libertà vigilata a contrastare la pericolosità sociale del sottoposto. Se le esigenze di difesa sociale possono essere soddisfatte con le prescrizioni (anche stringenti) della libertà vigilata, il giudice deve preferire questa misura a quella custodiale. Si è inteso, in tal modo, salvaguardare il principio di *extrema ratio* del controllo custodiale, in modo analogo a quanto statui la Corte costituzionale in relazione al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Corte cost. nn. 253/2003 e 367/2004) e in linea con il principio della legge delega del minor sacrificio possibile della libertà personale. Allo stesso modo, il magistrato di sorveglianza, qualora il giudice di cognizione abbia disposto il controllo custodiale, può disporre la libertà vigilata, se ritiene che la misura sia idonea alle esigenze di controllo.

Ai sensi del comma 3, il controllo custodiale si esegue in istituti autonomi, appositamente destinati ad attività specialpreventive, al fine di differenziare il più possibile la misura dalle pene detentive: è questo un punto importante che, tuttavia, richiede che effettivamente gli istituti destinati alla esecuzione di questa misura siano in grado di organizzare lo svolgimento di attività lavorative e percorsi di risocializzazione, differenziati nelle modalità esecutive dalle pene, incorrendo altrimenti nella truffa delle etichette.

Il comma 4 disciplina il riesame della pericolosità sociale. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 217 quarto capoverso (possibilità di verifica in ogni momento della persistenza della pericolosità sociale), il magistrato di sorveglianza procede almeno annualmente al riesame. E, come per il controllo domiciliare, esistono tre possibili esiti: revoca della misura, se la pericolosità sociale è venuta meno; sostituzione del controllo custodiale con la libertà vigilata, se la pericolosità risulta diminuita; proroga del controllo custodiale, se la pericolosità sociale persiste negli stessi termini in cui ha dato luogo alla sua applicazione iniziale.

Il comma 5 disciplina la trasgressione delle prescrizioni nell'ipotesi in cui, per i reati previsti dall'articolo che qui si illustra, sia stata disposta la libertà vigilata. La norma stabilisce che si applica la disciplina di cui all'art. 220, vale a dire quella che si applica per la libertà vigilata "in generale", salvo però l'ipotesi in cui la trasgressione sia riconducibile all'ultimo comma dell'art. 220 (trasgressioni nonostante l'aggravamento delle prescrizioni): in questa ipotesi la trasgressione comporta l'applicazione del controllo custodiale.

Il comma 6 fissa la durata massima della misura in cinque anni; rimane in ogni caso il limite di dieci anni per la libertà vigilata, nelle ipotesi in cui viene applicata ai sensi del presente articolo (commi 2, 4 e 5).

L'ultimo capoverso disciplina l'ipotesi della violazione del controllo custodiale, prevedendo una normazione nella sostanza identica a quella della violazione del controllo domiciliare di cui all'art.

221, sesto capoverso (v. relazione illustrativa). In tal caso, la durata complessiva non può superare di anni due il termine previsto nel precedente capoverso.

L'articolo 223 del codice penale è sostituito dal seguente:

223. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. – Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, **in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 216, sempre che la persona risulti socialmente pericolosa.**

Con la misura dell'espulsione o dell'allontanamento, il giudice ordina il divieto di ingresso nel territorio italiano. Ferme le disposizioni del quarto capoverso dell'art. 217, il divieto ha una durata di cinque anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento disposto dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Il magistrato di sorveglianza, considerate le possibilità di reinserimento sociale della persona in ragione della natura e della effettività dei legami familiari o sociali della stessa nel territorio italiano, può trasformare l'espulsione o l'allontanamento in libertà vigilata, sempre che le prescrizioni della stessa siano idonee a prevenire la commissione dei delitti indicati in questo articolo.

Restano fermi i divieti di espulsione previsti dalla legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina dell'espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato, prima disciplinata nell'art. 235, è ora collocata nell'art. 223, che viene parzialmente riformato (sono evidenziate in grassetto le parti nuove rispetto alla disciplina dell'art. 235 vigente).

La novità più rilevante risiede nella restrizione dell'ambito applicativo della norma: l'espulsione, prima applicabile per condanne alla reclusione superiori a due anni, è ora circoscritta – secondo le indicazioni della legge delega – ai soli delitti-presupposto individuati nell'art. 216. Trattandosi di una misura di sicurezza, espulsione o allontanamento presuppongono l'accertamento della pericolosità sociale, come definita dall'art. 203 comma 1 c.p.

Al fine di restituire alla misura il suo carattere di *extrema ratio*, si è introdotta la possibilità per il giudice di applicare in luogo dell'espulsione la libertà vigilata, quando questa misura risulti adeguata a fronteggiare la pericolosità del condannato (comma 4).

Quanto poi alla durata, la Commissione – in considerazione della difficile praticabilità di una soluzione differente – ha optato per la previsione di un termine predeterminato di cinque anni, ferma restando sempre, peraltro, la possibilità di una revoca anticipata della misura (comma 2).

Al fine di garantire un'interpretazione sistematica della norma, si è reputato opportuno esplicitare che l'espulsione non può essere applicata laddove altre norme la vietino (cfr. ad es. l'art. 19 t.u. imm., che vieta l'espulsione verso uno Stato qualora vi è il rischio che lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa essere sottoposto a tortura).

Rimane inalterata invece la disciplina relativa alla trasgressione dell'ordine di espulsione o di allontanamento.

La Commissione evidenzia, peraltro, che nel sistema penale sono previste ipotesi di espulsione come misura di sicurezza che pongono problemi di compatibilità con la legge delega, in quanto i reati-presupposto non rientrano tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.: in particolare art. 312 c.p.; art. 15 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 285; art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il criterio direttivo della legge delega imporrebbe l'abrogazione di molte delle ipotesi previste (v. relazione illustrativa a queste norme), salvo interpretare in senso restrittivo la delega limitandola alle sole norme di parte generale sulle misure di sicurezza, il che lascerebbe invariata la disciplina speciale prevista nel codice penale o nella legislazione complementare.

Dopo l'articolo 223 del codice penale è introdotta la seguente sezione:

“SEZIONE III MISURE TERAPEUTICHE”

L'articolo 224 del codice penale è sostituito dal seguente:

Finalità e ambito di applicazione delle misure terapeutiche. - Le misure terapeutiche possono essere applicate, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, agli autori di delitto, consumato o tentato, assolti ai sensi degli articoli 88 e 95, quando la misura risponda a un bisogno di cura e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto.

Per i delitti puniti con la pena detentiva inferiore nel massimo a tre anni non si applicano misure terapeutiche. In tal caso, il giudice segnala comunque al dipartimento di salute mentale competente il soggetto che ha commesso il fatto, per la presa in carico della persona che necessita di cure e riabilitazione.

Agli effetti del presente capo, nella determinazione dei limiti edittali massimi richiamati non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del delitto, nonché di quelle ad effetto speciale; non si tiene altresì conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 224 definisce finalità e ambito di applicazione delle misure di sicurezza terapeutiche (Sezione III) e rappresenta una disposizione di parte generale applicabile a queste misure, disciplinate altresì dalle disposizioni comuni della Sezione I (artt. 199-212).

L'applicazione di queste misure richiede l'accertamento di un presupposto oggettivo e di un presupposto soggettivo. Oggettivamente si richiede che si tratti di un autore di un delitto, consumato o tentato, prosciolto per vizio totale di mente o cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti: il riferimento alle «disposizioni degli articoli seguenti» rinvia ai requisiti specifici previsti rispettivamente per l'applicazione delle misure della vigilanza terapeutica (art. 228) e della residenza terapeutica giudiziaria (art. 229). Soggettivamente si richiede che la misura risponda a un bisogno di cura e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto: il bisogno di controllo consiste nella pericolosità sociale prevista dall'art. 203, primo capoverso c.p.; ma a questo si deve affiancare anche un bisogno di cura. Le esigenze di cura e controllo devono essere strettamente connesse alle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto (in tal senso si era anche espresso l'articolato di riforma della parte generale del codice penale della Commissione Grosso): non basta, dunque, che l'autore del reato fosse non imputabile al momento del fatto, ma è necessario il persistere delle condizioni di incapacità che abbiano dato causa al delitto. Viene, dunque, ribadito nella disciplina delle misure terapeutiche, il requisito richiesto dall'art. 88 c.p. (espresso dalla locuzione «*in ragione di...*») del nesso di derivazione del reato commesso dalla patologia di cui il soggetto soffre.

Il secondo comma fissa, in conformità al principio di proporzione, un limite di intervento del controllo penale, escludendo l'applicazione di misure di sicurezza terapeutiche per i delitti puniti con la pena detentiva inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta di una indicazione tratta dai risultati del Tavolo 11 degli Stati generali che la Commissione ha condiviso. In presenza cioè di delitti non gravi, già ad una valutazione astratta del legislatore, è sembrato sproporzionato l'intervento del controllo penale: il principio di proporzione, che opera come generale criterio informatore della disciplina delle misure di sicurezza (art. 204-*bis* c.p.), trova nel capoverso dell'art. 224 una cristallizzazione. In tal caso, le esigenze di supporto psichiatrico dell'autore del reato impongono al giudice di segnalare al dipartimento di salute mentale competente il soggetto che ha commesso il fatto per la presa in carico della persona, qualora siano necessarie cure e riabilitazione.

L'ultimo comma detta una disciplina di carattere generale, valida agli effetti della disciplina delle misure di sicurezza personali, inerente alla determinazione dei limiti edittali massimi nei casi in cui la legge a questi faccia rinvio, come nello stesso art. 224, cpv. c.p. A questo riguardo, la Commissione ritiene che sia opportuno sganciare la disciplina penale sostanziale dall'art. 278 c.p.p., norma di agevole richiamo, quando si tratta di definire l'ambito di applicazione di istituti collegati ai limiti edittali massimi previsti dalla legge per le singole fattispecie. Peraltro, la disciplina dell'art. 278 c.p.p. non è soddisfacente, perché è stata dettata con specifico riferimento alle esigenze delle misure cautelari. Si propone quindi una disciplina autonoma della determinazione dei limiti massimi del delitto, qualora la legge a questi faccia riferimento nelle disposizioni sulle misure di sicurezza personali. Se lo scopo è quello di escludere la rilevanza delle circostanze ad effetto comune e del giudizio di bilanciamento, allora va escluso il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. in presenza di circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del delitto, nonché di quelle ad effetto speciale. In tal modo si garantisce chiarezza su quali circostanze siano escluse dal giudizio di bilanciamento.

L'articolo 225 del codice penale è sostituito dal seguente:

225. Esecuzione, riesame e revoca. - Con la sentenza di assoluzione ai sensi degli articoli 88 e 95, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura e ne determina la specie.

L'esecuzione della misura terapeutica è subordinata all'accertamento, da parte del giudice, della persistenza dei presupposti per la sua applicazione.

La determinazione delle ulteriori condizioni di esecuzione della misura, finalizzata a garantire le esigenze di cura, riabilitazione o disintossicazione della persona, compete al giudice, sentiti i servizi territorialmente competenti.

Alla scadenza del termine di un anno dall'inizio dell'esecuzione della misura terapeutica, il giudice verifica le condizioni della persona e accerta se persistono i presupposti per il suo mantenimento. Nel caso di persistenza della necessità di cura e di controllo, proroga l'applicazione della misura, indicando un nuovo termine per il riesame, entro il limite massimo di un anno.

Il giudice verifica i presupposti della misura anche prima della scadenza del termine previsto per il riesame, quando sussistano elementi che ne facciano apparire venuta meno la necessità.

Il giudice può sempre modificare la specie o le modalità di esecuzione della misura, tenuto conto dei risultati del percorso terapeutico e riabilitativo e delle esigenze di controllo. Tuttavia, può disporre il ricovero in una residenza terapeutica giudiziaria solo in relazione ai reati previsti dall'articolo 229.

Se viene meno l'esigenza di controllo, ma persiste la necessità di cura, il giudice, nell'ordinare la cessazione della misura, ne dà segnalazione ai servizi competenti per territorio, per la prosecuzione del progetto terapeutico individualizzato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma rimette al giudice la determinazione della misura terapeutica da applicare (vigilanza terapeutica o residenza terapeutica giudiziaria) in caso di sentenza di proscioglimento, mentre il secondo comma impone un nuovo accertamento della pericolosità sociale al momento della esecuzione della misura.

Il terzo comma prevede il collegamento tra il giudice ed i servizi territoriali competenti per la determinazione in concreto delle prescrizioni della misura.

Non è prevista la durata minima della misura, atteso che ciò sembra poco compatibile con il carattere prevalentemente terapeutico di queste misure. La durata minima, tuttavia, viene di fatto a coincidere con il primo termine previsto per il riesame della pericolosità al comma 4, che disciplina i termini per il successivo nuovo esame della permanenza dei presupposti per il mantenimento della misura.

Nonostante i termini di riesame, il giudice può accertare in ogni tempo la sussistenza di elementi che facciano apparire venuta meno la necessità della misura (comma 5).

Le esigenze di cura e di controllo del destinatario della misura e le modificazioni nel tempo del suo stato di salute e delle esigenze di tipo terapeutico-riabilitativo giustificano la previsione del comma 6, finalizzata a garantire una forte flessibilità in relazione al tipo di misura e alle prescrizioni. Questa elasticità incontra, tuttavia, un limite: poiché il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria è previsto solo per i delitti più gravi indicati all'art. 229, la modifica del tipo di misura con passaggio dalla vigilanza terapeutica alla misura residenziale è possibile, solo qualora si tratti dei delitti che legittimerebbero già in prima battuta l'applicazione della residenza terapeutica. Su questo limite una parte dei commissari ha espresso riserve, affermando che le esigenze di cura e di controllo trovano un più adeguato riflesso in una disciplina che permetta comunque di applicare la misura della comunità terapeutica giudiziaria, laddove se ne ravvisi la necessità.

Il comma 7 dispone che se vengono meno le esigenze di controllo, ma persiste la necessità di cura, il giudice dispone la cessazione della misura, dando segnalazione ai servizi competenti per territorio per la prosecuzione del progetto terapeutico individualizzato: si crea in tal modo una sinergia tra

autorità giudiziaria e servizi sanitari al fine di garantire il necessario supporto terapeutico, anche quando la persona esce dal circuito penale.

L'articolo 226 del codice penale è sostituito dal seguente:

226. Durata massima delle misure terapeutiche. - La misura del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria non può in nessun caso protrarsi oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il delitto commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima ridotta della metà.

La misura della vigilanza terapeutica, anche in seguito a eventuali proroghe, non può in nessun caso protrarsi oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il delitto commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima ridotta di un quarto.

In nessun caso l'esecuzione di diverse misure terapeutiche può protrarsi oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il delitto commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.

Trascorsi i termini massimi di durata delle misure terapeutiche, il giudice, qualora permangano esigenze di cura, segnala la persona ai servizi competenti per territorio, per la presa in carico.

Ai fini della determinazione della durata massima, si applicano le seguenti disposizioni:

1) le pene detentive dell'ergastolo o superiori a ventiquattro anni sono equiparate alla reclusione con limite edittale di ventiquattro anni;

2) in caso di tentativo, si considera la riduzione minima prevista dall'art. 56;

3) in caso di concorso di delitti, si considera il limite edittale massimo di quello più grave;

4) si computa anche il tempo trascorso in esecuzione provvisoria di una misura terapeutica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge delega prevede per tutte le misure di sicurezza personali l'individuazione della durata massima: è l'affermazione di un fondamentale principio di garanzia che va oltre le previsioni contenute nella l. 81/2014, che sul punto ha indubbiamente aperto la strada, limitandosi però a prevederla solo per le misure di sicurezza detentive e in ogni caso con esclusione dei delitti puniti con l'ergastolo.

La sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. A differenza delle misure di controllo, per le quali è stato previsto un termine fisso di durata massima, considerato che sono comunque misure accessorie rispetto ad una pena detentiva principale, per le misure terapeutiche si prevede una disciplina più articolata che rapporta il termine di durata massima al limite edittale massimo previsto per il delitto commesso (commi 1, 2 e 3): ridotto della metà, in caso di ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, ridotto di un quarto in caso di vigilanza terapeutica; qualora, invece, per lo stesso fatto il soggetto trascorra periodi in vigilanza terapeutica e in residenza terapeutica giudiziaria, si considera il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il delitto commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. In tal modo, nella determinazione del limite massimo di durata, si assicura anche il rispetto del principio di proporzione rispetto al disvalore del fatto commesso.

Alla scadenza del termine di durata massima della misura non possono essere più previste forme di controllo penale ed il giudice segnala la persona ai servizi competenti per territorio per la presa in carico (comma 4), in modo analogo ai casi di revoca della misura di sicurezza per cessazione della pericolosità sociale, qualora persista un bisogno di cura (art. 225, ultimo comma).

Il comma 5 fissa le regole sulla determinazione della durata massima della misura: le pene detentive dell'ergastolo o superiori a ventiquattro anni (es. artt. 630, comma 2 c.p.) sono equiparate alla reclusione con limite edittale di ventiquattro anni; in caso di tentativo, si considera la riduzione minima prevista dall'art. 56; in caso di concorso di delitti, è prevista la disciplina dell'assorbimento (si considera il limite edittale massimo di quello più grave); poiché il sistema mantiene l'applicazione provvisoria di una misura terapeutica, si computa anche il tempo trascorso in esecuzione della stessa. In caso di circostanze, trova applicazione la regola generale prevista all'art. 224, comma 3.

L'articolo 227 del codice penale è sostituito dal seguente (mantenimento di due proposte):

PROPOSTA A	PROPOSTA B
<p>227. <i>Inosservanza delle prescrizioni.</i> - L'inosservanza delle prescrizioni inerenti ad una misura terapeutica può determinare la modifica delle modalità esecutive o delle prescrizioni della misura.</p> <p>Può essere ordinato il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando la condotta tenuta sia sintomatica dell'aggravamento delle condizioni del soggetto e la vigilanza terapeutica risulti inidonea a soddisfare le esigenze di controllo. In tal caso, il trattamento disposto all'interno alla residenza terapeutica giudiziaria deve assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni per applicare la vigilanza terapeutica.</p>	<p>227. <i>Inosservanza delle prescrizioni.</i> - L'inosservanza delle prescrizioni inerenti ad una misura terapeutica può determinare la modifica delle modalità esecutive o delle prescrizioni della misura.</p> <p>Può essere ordinato il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, solo in relazione ai reati previsti dall'articolo 229, quando la condotta tenuta sia sintomatica dell'aggravamento delle condizioni del soggetto e la vigilanza terapeutica risulti inidonea a soddisfare le esigenze di controllo. In tal caso, il trattamento disposto all'interno alla residenza terapeutica giudiziaria deve assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni per applicare la vigilanza terapeutica.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In Commissione è stata ampiamente discussa la disciplina della inosservanza delle prescrizioni. Se vi è stato consenso unanime sulla possibilità di disporre la modificazione delle prescrizioni o delle modalità esecutive della misura applicata (comma 1), il contrasto di posizioni è emerso in relazione alla possibilità di disporre, in caso di violazione delle prescrizioni della vigilanza terapeutica, l'applicazione della misura restrittiva della residenza terapeutica giudiziaria anche nei casi in cui il soggetto abbia commesso un delitto che non legittima l'applicazione di questa misura.

In senso favorevole alla trasformazione della misura di sicurezza terapeutica (Proposta A) si è espressa una parte della Commissione, sottolineando che le esigenze di cura e controllo possono, in alcuni casi, giustificare il ricovero in residenza terapeutica, specie in presenza di violazioni ripetute o gravi, rispetto alle quali sarebbe inadeguata la semplice modifica delle prescrizioni della vigilanza terapeutica.

In favore della soluzione contraria (Proposta B), si è addotta la necessità di tenere distinti i due circuiti dei soggetti non imputabili, riservando il ricovero in una residenza terapeutica giudiziaria solo agli autori di delitti più gravi, indicati all'art. 229, comma 1; l'ingresso in queste strutture di persone non imputabili autrici di delitti meno gravi rischia di compromettere le esigenze di cura della persona; quanto alle esigenze di controllo, la vigilanza terapeutica prevede anche la prescrizione di tipo residenziale, che può costituire uno strumento più che adeguato.

Pur con la differenza di soluzioni sulla rilevanza del limite indicato (la differenza è segnalata dalla parte evidenziata in grassetto), per il resto le due proposte convergono, in particolare sulla necessità che, per disporre il ricovero nella struttura residenziale, la violazione delle prescrizioni sia sintomatica dell'aggravamento delle condizioni del soggetto e la vigilanza terapeutica risulti inidonea a soddisfare le esigenze di controllo. In tal caso, in considerazione del principio del minor sacrificio possibile della libertà personale (art. 204-bis, comma 2 c.p.), il trattamento disposto all'interno alla residenza terapeutica giudiziaria deve assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni per applicare la vigilanza terapeutica.

L'articolo 228 del codice penale è sostituito dal seguente:

228. *Vigilanza terapeutica.* - La vigilanza terapeutica può essere applicata in caso di assoluzione ai sensi degli articoli 88 e 95 per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

Il contenuto delle prescrizioni è definito dal giudice sulla base di un progetto terapeutico individualizzato, predisposto dai servizi del dipartimento di salute mentale o dei servizi per le dipendenze, e può prevedere uno o più dei seguenti obblighi:

- 1) sottoposizione ad un trattamento ambulatoriale presso strutture sanitarie;
- 2) sottoposizione a visite periodiche presso strutture sanitarie;
- 3) presentazione periodica agli Uffici locali di esecuzione penale esterna;
- 4) svolgimento di attività a contenuto terapeutico riabilitativo presso un centro diurno afferente al Dipartimento di salute mentale competente o con soluzioni di semiresidenzialità.

Il progetto può prevedere periodi di permanenza anche non continuativi presso una comunità terapeutica del servizio sanitario o una struttura accreditata, per una durata massima di sei mesi, prorogabile solo quando sia necessario rispetto alle esigenze di cura della persona e queste non possano essere soddisfatte attraverso le prescrizioni di cui al precedente capoverso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La vigilanza terapeutica costituisce la misura principale in caso di proscioglimento per vizio totale di mente o cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, in linea con le indicazioni date dalla Corte costituzionale nella fondamentale sent. 253/2003, che ha introdotto nel sistema la libertà vigilata con prescrizioni di tipo terapeutico, riducendo in termini di *extrema ratio* l'applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; nella stessa direzione si sono poi diretti gli interventi del legislatore nell'avviare e completare il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia (l. 9/2012 e 81/2014). La disciplina qui proposta si colloca sulla stessa linea.

In relazione ai delitti-presupposto, l'ambito di applicazione della libertà vigilata è delimitato verso il basso, in quanto è applicabile solo ai delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (principio di carattere generale già espresso all'art. 224, comma 2 c.p., che esclude misure terapeutiche per i delitti puniti con pena detentiva inferiore nel massimo a tre anni). La vigilanza terapeutica può, invece, intervenire in relazione a reati più gravi, anche rispetto a quei delitti che legittimerebbero l'applicazione della residenza terapeutica giudiziaria (questa, infatti, deve essere comunque improntata al principio di *extrema ratio*, in conformità a quanto statuito dalla Corte cost. nella sent. 253/2003: v. art. 229, comma 2 c.p.).

A differenza delle prescrizioni più tassative della libertà vigilata (art. 218), il contenuto delle prescrizioni della vigilanza terapeutica è necessariamente più elastico, perché deve adeguarsi alle esigenze di cura e controllo della persona. È fondamentale che la legge indichi che il concreto contenuto della misura sia definito dal giudice «sulla base di un progetto terapeutico individualizzato, predisposto dai servizi del dipartimento di salute mentale o dei servizi per le dipendenze»: si stabilisce, in tal modo, un rapporto stretto e costante tra autorità giudiziaria e servizi territoriali al fine di garantire soluzioni individualizzate adeguate alle esigenze di cura del soggetto e di difesa sociale. Il secondo comma indica, seppure in termini generali (andranno poi concretizzati nel progetto individuale), gli obblighi che possono essere imposti: sottoposizione ad un trattamento ambulatoriale presso strutture sanitarie; sottoposizione a visite periodiche presso strutture sanitarie; presentazione periodica agli Uffici locali di esecuzione penale esterna; svolgimento di attività a contenuto terapeutico riabilitativo presso un centro diurno afferente al dipartimento di salute mentale competente o con soluzioni di semi-residenzialità.

È stata altresì prevista la possibilità che il progetto terapeutico-riabilitativo includa periodi di permanenza anche non continuativi presso una comunità terapeutica del servizio sanitario o una struttura accreditata: la residenzialità non trasforma la vigilanza terapeutica in misura di sicurezza detentiva, in quanto si tratta pur sempre di una misura non detentiva (sul punto i commi 5 e 6 dell'art. 215 sono chiari); non viene meno cioè il carattere prescrittivo della soluzione residenziale. Si tratta, dunque, di una prescrizione obbligatoria, ma non di tipo coercitivo. È stata prevista una durata massima di sei mesi, con possibilità di prorogare la prescrizione residenziale, ma in via di *extrema ratio*, ossia solo quando sia necessario rispetto alle esigenze di cura della persona e queste non possano essere soddisfatte attraverso altre prescrizioni.

L'articolo 229 del codice penale è sostituito dal seguente:

229. Ricovero in residenza terapeutica giudiziaria. - Il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria può essere applicato alle persone non imputabili in caso di assoluzione ai sensi degli articoli 88 e 95 per delitti, consumati o tentati, contro l'incolumità pubblica o contro la persona, puniti con la pena non inferiore nel minimo a quattro anni di reclusione, nonché per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 423, 432, 434, 435, 572, 582 nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 583 e 585, 605, 609-*quinquies*, 612-*bis*, 614, comma 4, 628, 629, 630.

Il giudice può disporre l'applicazione, l'esecuzione o la proroga della misura di cui al presente articolo, solo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che la misura della vigilanza terapeutica non è adeguata alle esigenze di cura e di controllo.

Nel giudizio di riesame il giudice motiva le ragioni eccezionali che sostengono il prosieguo del ricovero, al fine di garantirne la transitorietà e la possibilità di sostituire la misura con la vigilanza terapeutica.

Ai fini del presente articolo, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale della persona rilevano solo per escludere l'applicazione della misura o per far cessare la sua esecuzione.

Il ricovero si esegue in strutture del servizio sanitario nazionale a gestione esclusivamente sanitaria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria costituisce la misura di sicurezza detentiva prevista per i soggetti non imputabili.

Si tratta della disciplina che succede alle disposizioni della l. n. 81 del 2014, preservandone lo spirito e dandovi spazio diretto nel codice. Le residenze terapeutiche giudiziarie divengono l'unico luogo in cui si esegue la misura di sicurezza custodiale coercitiva a titolo definitivo – quindi a più alto contenuto di controllo sociale – dell'infermo di mente autore di reato (sull'applicazione provvisoria di questa misura, v. art. 312 c.p.p. e relativa relazione illustrativa). L'elaborazione di tali disposizioni è stata anche frutto dell'audizione di due medici psichiatri rappresentativi del Coordinamento delle REMS.

Ampia è stata in Commissione la discussione sul termine da utilizzare per identificare la nuova misura: tra il mantenere il termine residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza con l'acronimo REMS diventato così di uso comune da essere utilizzato nella stessa legge delega (art. 1, comma 16, lett. d) o proporre un nuovo termine, la Commissione si è orientata nel secondo senso, proponendo "residenza terapeutica giudiziaria".

In primo luogo, il mantenimento dell'aggettivo "giudiziaria", è cruciale per identificare il titolo del ricovero coattivo, disposto dal magistrato e eseguito in un luogo "ad esclusiva gestione terapeutica". Ne discende l'esigenza di non lasciare spazio ad ambiguità sul fatto che si tratta di soggetti che hanno commesso un delitto e la cui pericolosità, considerata in rapporto al loro bisogno di cure, impone che dovrà sovrintendere all'esecuzione del ricovero la magistratura di sorveglianza. Ma vi è di più. Il luogo va nominato in tal modo per evitare commistioni, confusioni o sovrapposizioni con altre istituzioni di carattere esclusivamente sanitario. La Commissione ha infatti verificato la presenza di un vasto panorama di strutture che prendono nomi o appellativi che potrebbero essere scambiati, ai più vari fini e dando vita a inopportuni equivoci, con le residenze in questione, le quali mantengono l'esclusiva funzione di ricoverare gli autori di reato infermi di mente. Né, infine, varrebbe insistere in favore del mantenimento del nome - acronimo di REMS. La Commissione, infatti, non ritiene corretto parlare genericamente di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, nella logica di un impianto generale di riforma che vede, come perno del trattamento dell'autore di reato privo della imputabilità, la vigilanza terapeutica. Dunque, parlare di REMS sembrerebbe alludere ad un'impostazione generalizzante per cui l'esecuzione delle misure di

sicurezza, al plurale, si svolgerebbe, di regola o in linea generale, in tali luoghi di degenza coattiva. Il che davvero non è.

L'intero sistema delle misure di sicurezza terapeutiche è improntato all'idea che la misura più frequentemente irrogata e su cui fare leva per corrispondere alle più marcate esigenze di cura e controllo, sia la vigilanza terapeutica. Le residenze sono dirette al trattamento intensivo, preferibilmente non protratto nel tempo, di persone che abbiano consumato o tentato un delitto di particolare gravità e l'analisi delle cui condizioni psichiche abbia fatto riscontrare un vizio totale di mente tale da determinare l'incapacità di intendere o di volere, ai sensi del nuovo art. 88 c.p.

Il ricovero può essere ordinato in relazione ai delitti contro la persona o contro l'incolumità pubblica, delimitati per gravità dal limite edittale inferiore della pena (non inferiore a quattro anni di reclusione), nonché in relazione ad altri delitti tassativamente indicati che meritano di essere presi in considerazione in ragione della gravità dell'offesa alla persona, anche se hanno un trattamento sanzionatorio sotto la soglia edittale indicata o non sono collocati tra i delitti contro la persona (artt. 628, 629, 630).

La comminazione, l'esecuzione e la gestione in concreto della misura del ricovero in residenza è stata disciplinata dalla Commissione, in modo tale da seguire puntualmente i criteri di delega, nel tentativo di evitare un eccessivo afflusso di soggetti e scongiurare che in tali istituzioni si determini un effetto di cronicizzazione e di lungodegenza.

Vi si accede nel rispetto del principio dell'*extrema ratio*, già introdotto nell'ordinamento dalla citata l. n. 81/2014 e che ora trova diretto ingresso nel codice, proprio per il tramite del secondo comma dell'art. 229. In linea generale, la Commissione ha inteso ridurre in maniera consistente i canali di accesso alle residenze terapeutiche giudiziarie e ciò si evince dalla lettura sistematica dell'articolo che qui si illustra con la disciplina relativa alle misure di sicurezza in applicazione provvisoria (si rinvia alle nuove formulazione delle seguenti norme: art. 206 c.p.; artt. 312-313-*bis* c.p.p.), nonché con la soluzione proposta per i condannati con infermità psichica sopravvenuta (v. nuova disciplina degli artt. 147-148 c.p. nella parte II di questo articolato).

Al fine di evitare che il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria si traduca in lungodegenza, il comma 3 dispone che nel giudizio di riesame il giudice motivi le ragioni eccezionali che sostengono il prosieguo del ricovero, al fine di garantirne la transitorietà e la possibilità di sostituire la misura con la vigilanza terapeutica: in tal modo, la preferenza per percorsi giudiziari non custodiali è garantita non solo nel momento in cui il giudice deve decidere se applicare la misura di cui al presente articolo (comma 2), ma ancor più in sede di giudizio di riesame, in quanto la prosecuzione della permanenza in residenza deve costituire la soluzione residuale, quando altri programmi da attivare sul territorio non siano praticabili, per ragioni di cura e controllo.

Il comma 4 interviene sulla discussa disciplina introdotta dalla l. 81/2014, secondo la quale l'accertamento della pericolosità sociale «è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale», ossia senza tener conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. La norma era stata introdotta al fine di evitare che tali condizioni potessero portare ad un giudizio di pericolosità fondato più sui fattori di contesto nel quale la persona è inserita che non sulle condizioni personali della stessa: in altri termini, la norma intende evitare che i fattori esterni indicati nell'art. 133, comma 2 n. 4 c.p. possano operare *in malam partem*. La norma è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte di penalisti, psichiatri e criminologi, in quanto si è obiettato che il giudizio di pericolosità non possa mai essere disgiunto dal contesto nel quale una persona è inserita. A seguito di una corposa questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, la Corte costituzionale ha salvaguardato la norma, dichiarando non fondata la questione: la disciplina non avrebbe determinato una modificazione della nozione di pericolosità, ma si riferirebbe più specificamente alla pericolosità che legittima il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o una casa di cura e di custodia, perché solo in tal caso il giudice deve accertare, senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, comma 2, n. 4 c.p., che "ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale" (Corte cost. 23 luglio 2015, n. 186).

La Commissione ritiene che, per salvaguardare la *ratio* della norma ed il principio indicato dalla Corte costituzionale, ed allo stesso tempo mantenere una nozione di pericolosità sociale che tenga conto del contesto nel quale il soggetto è inserito, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale della persona possano rilevare solo *in bonam partem*, non potendo un giudizio positivo di pericolosità essere fondato sugli elementi di contesto “ambientale”. Si spiega, così, il comma 5, a norma del quale «le condizioni di vita individuale, familiare e sociale della persona rilevano solo per escludere l’applicazione della misura o per far cessare la sua esecuzione». La disposizione vale, come precisa la norma, solo «ai fini del presente articolo», ossia solo in sede di giudizio sull’applicazione (o protrazione) della misura custodiale, secondo le indicazioni date dalla Corte costituzionale. Le condizioni di vita individuale, familiare e sociale vanno invece considerate ai fini dell’applicazione della misura della vigilanza terapeutica.

La l. 81/2014 dispone altresì che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali»: considerato che questo principio è da considerare di portata generale, applicabile in relazione a qualsiasi misura di sicurezza terapeutica, la Commissione ha ritenuto corretta la sua collocazione nell’ambito delle disposizioni comuni (v. art. 203, comma 4 c.p.).

Sul piano organizzativo e gestionale, le residenze afferiscono ai dipartimenti di salute mentale ed hanno gestione esclusivamente sanitaria (comma 5), così seguendosi un modello già attualmente applicato pur in un contesto, quale quello attuale delle REMS, che trova una variegata congerie di modelli concreti sul territorio delle diverse Regioni.

Nella disciplina transitoria e finale al presente decreto, è stata inserita la norma che estende alle residenze terapeutiche giudiziarie la disciplina vigente relativa a profili strutturali, organizzativi e di sicurezza delle REMS: la soluzione è imposta dalla legge delega, il cui art. 1, comma 16, lett. *d*) dispone che si debba tener conto «dell’assetto delle nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)».

Dopo l'art. 229 è inserito:

<p>SEZIONE IV MISURE DI SICUREZZA PER MINORENNI</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La revisione sistematica della “parte speciale” dedicata alle singole misure di sicurezza giustifica la previsione di una sezione autonoma dedicata alle misure di sicurezza per minorenni (considerate le specificità di disciplina) che ha inglobato anche le disposizioni di cui al d.P.R. 448/1988 (v. relazione illustrativa all'art. 215).

Sulla disciplina delle misure di sicurezza per minorenni la Commissione si è divisa sulla possibilità di prevedere misure solo per i soggetti non imputabili per età o vizio totale di mente, ovvero anche per i minori imputabili, ai quali accanto alla pena deve essere applicata anche una misura di sicurezza. Si rinvia alle considerazioni sviluppate nella relazione illustrativa all'art. 202.

La Commissione, non essendo pervenuta ad una soluzione condivisa, prospetta una doppia proposta che è agevole disciplinare, in quanto le differenze di disciplina sono minime e sono segnalate nel testo. Si illustra la soluzione che prevede misure solo per i minorenni non imputabili, indicando quale soluzione normativa va adottata qualora la misura si applichi anche ai minori imputabili.

L'art. 230 del codice penale è sostituito dal seguente:

230. *Finalità e ambito di applicazione delle misure di sicurezza per minorenni.* - Le misure di sicurezza per minorenni possono essere applicate, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, quando rispondono a un bisogno di controllo, nonché di educazione o cura, nei confronti di chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non era capace di intendere o di volere per età o per vizio totale di mente.

L'esecuzione delle misure di sicurezza favorisce, anche mediante il ricorso ad attività di studio, di formazione professionale, di orientamento e di inserimento lavorativo, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, nonché l'integrazione sociale, e tende a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Per i delitti, consumati o tentati, puniti con la pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni non si applicano misure di sicurezza per minorenni. In tal caso, il giudice segnala comunque il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e ai servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Si applica il secondo capoverso dell'art. 224.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 225, ma il termine previsto dal terzo capoverso è di sei mesi e non si applica il secondo periodo del quinto capoverso.

Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una misura prevista dal presente capo, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la sostituzione della misura con una delle corrispondenti misure previste dai capi primo e secondo, qualora ne sussistano i presupposti di applicazione e salvo in ogni caso il rispetto dei limiti massimi di durata previsti dalle disposizioni di questo capo per la misura originariamente applicata.

PROPOSTA ALTERNATIVA

Proposta di modificazione del solo primo comma dell'art. 230 c.p. (invariati gli altri)

230. *Finalità e ambito di applicazione delle misure di sicurezza per minorenni.* - Le misure di sicurezza per minorenni possono essere applicate, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni, quando la misura risponda a un bisogno di controllo, nonché di educazione o controllo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione delle misure per i minorenni e la sua formulazione varia, a seconda che si opti per l'applicazione delle misure anche ai minorenni imputabili. Si propone il doppio testo nell'articolato. Nei commi restanti la disciplina è identica.

Il comma 2 riprende le finalità che connotano la disciplina dell'ordinamento penitenziario minorile. La Corte costituzionale ha evidenziato che la finalità rieducativa deve costantemente accompagnarsi alle esigenze che derivano da un processo educativo non ancora ultimato e, per questa ragione, viene esplicitato che l'esecuzione delle misure di sicurezza favorisce, anche mediante il ricorso ad attività di studio, di formazione professionale, di orientamento e di inserimento lavorativo, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, nonché l'integrazione sociale e tende a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Il comma 3 introduce lo stesso limite al controllo penale che abbiamo previsto per le misure terapeutiche; per i reati meno gravi non interviene il controllo penale e il richiamo all'attività dei servizi alla persona, giudiziari e degli enti locali sottolinea che l'*extrema ratio* dell'intervento penale comporta l'effettiva presa in carico delle esigenze del minore, nella fascia che rimane esclusa dalla misura di sicurezza.

Il comma 4 rinvia alla disciplina sulla esecuzione, riesame e revoca delle misure terapeutiche, con due elementi di divergenza: sei mesi il termine per il riesame della pericolosità; escluso il ricovero in una residenza terapeutica.

Il comma 5 costituisce una norma “passerella” necessaria, analoga a quella prevista dall’art. 14, ultimo comma dell’articolato sulla riforma dell’ordinamento penitenziario minorile. La proposta prevede una disposizione di garanzia: il mantenimento, comunque, del limite massimo di durata della misura originariamente applicata.

L'articolo 231 del codice penale è sostituito dal seguente:

231. Libertà vigilata per minorenni. – La libertà vigilata può essere disposta nei confronti di un minorenne non imputabile ai sensi dell'articolo 97 o riconosciuto tale ai sensi dell'articolo 98.

La misura della libertà vigilata non può protrarsi oltre i quattro anni, computando anche i periodi trascorsi in applicazione della misura della permanenza in casa.

Le prescrizioni imposte dal giudice, sentito anche chi esercita la responsabilità genitoriale, sono strettamente funzionali alle esigenze di controllo e sono rivolte a garantire le finalità di cui al capoverso dell'articolo 230.

Il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

PROPOSTA ALTERNATIVA CHE CONSENTE DI APPLICARE AI MINORI IMPUTABILI, OLTRE ALLA PENA, ANCHE LA MISURA DI SICUREZZA

Proposta di modificazione del solo primo comma dell'art. 231 c.p. (invariati gli altri)

231. Libertà vigilata per minorenni. – La libertà vigilata può essere disposta nei confronti di un minorenne non imputabile ai sensi degli articoli 97 e 98, nonché, qualora sia riconosciuto imputabile, in caso di condanna per uno o più delitti previsti dall'art. 216.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La libertà vigilata per minorenni può essere disposta nei confronti di un minorenne non imputabile ai sensi dell'articolo 97 o riconosciuto tale ai sensi dell'articolo 98; qualora si intenda estendere questa misura ai minorenni imputabili, è sufficiente fare riferimento anche ai minorenni imputabili ai sensi dell'art. 98, solo però nei casi in cui riportino condanna per uno dei delitti di cui all'art. 216 (per i soggetti imputabili vale, infatti, sempre il limite della legge delega costituito dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.).

La misura della libertà vigilata è disciplinata in modo più agile rispetto a quella prevista per i soggetti imputabili maggiorenni, in conformità alla disciplina attuale della libertà vigilata per minorenni (art. 20 DPR 448/1988).

È previsto un regime differenziato, più favorevole rispetto a quello per gli adulti, che si concretizza in un limite massimo di durata (4 anni anziché 10 anni).

Sulle prescrizioni è previsto che il giudice senta chi esercita la responsabilità genitoriale (analogamente all'art. 20 DPR 448/1988). L'esigenza di controllo individua lo scopo perseguito nell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice nella determinazione delle prescrizioni. La gestione della misura fa capo ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, realizzando interventi di sostegno e di controllo con modalità coordinate coi servizi territoriali.

L'articolo 232 del codice penale è sostituito dal seguente:

232. *Permanenza in casa.* Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo precedente, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa per minorenni. La misura ha la durata massima di un anno.

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa, il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi minorili, nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si tratta della misura, già oggi presente, a carattere "sanzionatorio" e di tipo "progressivo", applicabile in casi di gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni della libertà vigilata. La disciplina delle modalità di esecuzione, già prevista dall'art. 21 DPR 448/1988, deve conciliare la fisionomia del contenimento domestico con gli scopi delle misure di sicurezza per il minorenne.

È consentita solamente in caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni della libertà vigilata.

Ha la durata massima di un anno e si concretizza come risposta all'esigenza di limitare o vietare che il minore comunichi con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, consentendogli tuttavia di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. La condizione minorile impone che i genitori, o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne, vigilino sul suo comportamento e consentano gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi minorili, nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

L'articolo 233 del codice penale è sostituito dal seguente:

233. *Collocamento in comunità.* L'affidamento del minorenni alla comunità può essere disposto:

1) in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo precedente o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione in cui si esegue la misura della permanenza in casa;

2) nel caso di cui all'articolo 97, quando si è proceduto per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 231.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 232, secondo capoverso.

In caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, ricomincia a decorrere la durata della misura e il giudice può modificare le prescrizioni imposte.

La misura nei casi di cui al numero 1) ha la durata massima di due anni e, nei casi di cui al precedente capoverso, di tre anni. Nei casi di cui al numero 2), la durata massima è di cinque anni, e nei casi di cui al precedente capoverso, di sei anni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ambito dei presupposti di questa misura riprende quello della disciplina vigente di cui al d. P.R. 448/1988 ed è costruita in chiave progressiva in caso di violazioni inerenti alla misura della permanenza in casa.

La prima ipotesi è quella delle gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti con la permanenza domiciliare o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione in cui si esegue la misura della permanenza in casa.

La seconda ipotesi riguarda i minorenni infra-quattordicenni, non imputabili ai sensi dell'art. 97, per i quali l'attuale disciplina prevede che il collocamento in comunità possa essere disposto solo per i reati puniti con la pena dell'ergastolo e con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Le altre disposizioni del presente articolo riprendono la disciplina del vigente art. 22 DPR 448/1988.

L'articolo 234 del codice penale è sostituito dal seguente:

234. *Vigilanza terapeutica per minorenni.* - La misura della vigilanza terapeutica può essere applicata al minorenne nel momento in cui ha commesso un delitto doloso, consumato o tentato, quando la misura risponda a un bisogno di educazione, controllo e cura, determinato dalle condizioni di infermità che hanno dato causa al delitto.

Il contenuto delle prescrizioni è definito dal giudice sulla base di un progetto individualizzato, predisposto dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Il progetto è predisposto in collaborazione con il dipartimento di salute mentale o dei servizi per le dipendenze. Il progetto può prevedere uno o più degli obblighi previsti dal secondo capoverso dell'articolo 228.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente capoverso può determinare la modifica delle modalità esecutive o delle prescrizioni della misura. Può essere ordinato il collocamento in una comunità terapeutica per minorenni, quando la condotta tenuta sia sintomatica dell'aggravamento delle condizioni del soggetto e la vigilanza terapeutica risulti inadeguata a soddisfare le esigenze di controllo. In tal caso, il trattamento disposto all'interno della comunità terapeutica deve assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni per applicare al minorenne la vigilanza terapeutica.

Per la determinazione della durata massima della misura di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista per la vigilanza terapeutica all'articolo 226, ma i termini ivi previsti sono ridotti della metà.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'art. 234, la proposta di riforma apre alle due misure di tipo terapeutico-riabilitativo per i minorenni

Ha un contenuto ampio che consente di prevedere un percorso riabilitativo applicabile al minorenne per ragioni di infermità (salvi i casi in cui sia necessaria una misura con caratteri più stringenti, indicati nell'art. 235). Si spiegano finalità (comma 1) e contenuto delle prescrizioni della misura (comma 2). Il progetto richiede la collaborazione con il dipartimento di salute mentale o con il servizio per le dipendenze e può prevedere uno o più degli obblighi previsti dall'art. 228 in relazione alla vigilanza terapeutica per maggiorenni.

Il terzo comma disciplina la violazione delle prescrizioni in modo analogo a quanto prevede l'art. 227: qui è prevista la possibilità di passaggio alla misura del collocamento in comunità terapeutica per minorenni, trattandosi di esigenze che possono essere meglio soddisfatte in ragione del tipo di comunità nelle quali il minore viene inserito e in considerazione dell'indicazione del doveroso ripristino, nel più breve tempo possibile, delle condizioni per applicare al minorenne la vigilanza terapeutica. Questo rilievo consente altresì di poter disporre il collocamento in comunità in caso di violazione delle prescrizioni.

L'ultimo comma disciplina la durata massima della misura: si rinvia ai termini previsti per la vigilanza terapeutica, ma con la riduzione della metà.

L'articolo 235 del codice penale è sostituito dal seguente:

235. Collocamento in comunità terapeutica per minorenni. – Quando il minorenne, non imputabile al momento del fatto per vizio totale di mente o per cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, ha commesso uno dei delitti previsti dall'articolo 229, il giudice può ordinare il collocamento in una comunità terapeutica, quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che la misura della vigilanza terapeutica non è adeguata alle esigenze di cura e di controllo.

La misura si esegue in una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale o privata convenzionata, adeguatamente attrezzata per la cura e l'assistenza necessarie.

L'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo e l'individuazione del luogo di esecuzione più idoneo a soddisfare le esigenze di cura del minorenne sono affidati al servizio sanitario nazionale competente.

Nella predisposizione del programma di intervento educativo l'ufficio di servizio sociale per i minorenni si avvale della consulenza del servizio sanitario che ha certificato la condizione del minorenne.

La misura può essere revocata quando sono venute meno le esigenze di cura del minorenne.

Per la determinazione della durata massima della misura di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista per la residenza terapeutica giudiziaria all'articolo 226, ma i termini ivi previsti sono ridotti della metà.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questa misura è assimilabile alla residenza terapeutica giudiziaria per maggiorenni: si tratta di minorenni rispetto ai quali si accerta un vizio totale di mente al momento del fatto. In corrispondenza a quanto previsto per la residenza terapeutica, anche questa misura si applica solo nel caso di commissione dei più gravi reati di cui all'art. 229.

L'ultimo comma disciplina la durata massima: si rinvia ai termini previsti per la residenza terapeutica, ma con la riduzione della metà.

La gestione sanitaria della misura è evidenziata: *a)* dalla sua esecuzione in una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale o privata convenzionata, adeguatamente attrezzata per la cura e l'assistenza necessarie; *b)* dall'accertamento, che fa capo al servizio sanitario nazionale competente, delle condizioni e dall'individuazione del luogo di esecuzione più idoneo a soddisfare le esigenze di cura del minorenne; *c)* dalla predisposizione del programma di intervento educativo da parte dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, avvalendosi della consulenza del servizio sanitario che ha certificato la condizione del minorenne; *d)* dalla revoca della misura, quando sono venute meno le esigenze di cura del minorenne.

Art. 236:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 236. <i>Specie: regole generali.</i> - Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la cauzione di buona condotta;2) la confisca. <p>Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e del secondo capoverso dell'art. 200 e quelle dell'art. 210.</p> <p>Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.</p>	<p>236. <i>Specie: regole generali.</i> - Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la cauzione di buona condotta;2) la confisca. <p>Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199 e 201, secondo capoverso.</p> <p>Le misure di sicurezza patrimoniali sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.</p> <p>Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la cauzione di buona condotta è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.</p> <p>Le misure di sicurezza patrimoniali sono ordinate con sentenza di condanna o di proscioglimento o, nei casi stabiliti dalla legge, con provvedimento successivo in ogni tempo.</p> <p>Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 109-bis, 202, 207 e 210.</p> <p>La cauzione di buona condotta si applica anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 236, con cui si apre il capo II del Titolo VIII, contiene una disciplina "generale" delle misure di sicurezza patrimoniali. In particolare, i capoversi primo e secondo sanciscono che anche alle misure di sicurezza patrimoniali (cauzione di buona condotta e confisca) si applica una serie di disposizioni generali contenute nella Sezione I del Capo I del Titolo VIII (art. 199 ss.), intitolata "disposizioni generali".

La riforma dell'art. 236 si è resa necessaria in quanto, se da un lato, a seguito dell'attuazione della legge delega, sono state riformate le Disposizioni generali contenute nella sezione I del capo I del Titolo VIII, dall'altro lato, l'inesistenza di una delega a riformare le misure di sicurezza patrimoniali ha "costretto" a riscrivere l'art. 236 in modo tale da riprodurre l'attuale disciplina vigente contenuta nell'art. 236. In sostanza, si è trattato di "trasfondere" nel nuovo art. 236 l'intero identico contenuto del vecchio art. 236.

Nel fare questo si è proceduto secondo tre diverse modalità: là dove possibile si sono richiamate le stesse *norme* richiamate in precedenza, il cui contenuto non è stato riformato; altre volte si sono richiamate *disposizioni* identiche a quelle precedenti, ma collocate in norme o capoversi nuovi a seguito della riforma; altre volte si è riportato l'intero testo di disposizioni contenute nella sezione I del capo I del Titolo VIII, le quali, a seguito della riforma, sono state eliminate.

In particolare, il primo capoverso, relativo a tutte le misure di sicurezza, richiama l'art. 199 (non riformato e quindi identico al vecchio art. 199) e l'art. 201, secondo capoverso (che riproduce la disposizione del vecchio art. 201, prima parte).

Il secondo capoverso, sempre relativo a tutte le misure di sicurezza, riproduce il testo del vecchio art. 200, prima parte, oggi eliminato.

Il terzo capoverso, relativo alla sola cauzione di buona condotta, riproduce il testo del vecchio art. 200, primo capoverso, oggi eliminato.

Il quarto capoverso, relativo a tutte le misure di sicurezza, riproduce il testo del vecchio art. 205, prima parte e n. 3 del capoverso, oggi eliminato.

Il quinto capoverso, relativo alla sola buona condotta, richiama gli articoli 202 (che riproduce la stessa disposizione del vecchio art. 202), 109-*bis* (che riproduce la disposizione del vecchio art. 203), 207 (che riproduce la disposizione del vecchio art. 207) e 210 (che riproduce le disposizioni del vecchio art. 210).

L'ultimo capoverso, sempre relativo alla sola buona condotta, richiama il testo del vecchio art. 200, secondo capoverso, oggi eliminato.

ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 179

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
Art. 179 comma 3 (Riabilitazione) 3. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.	L'articolo 179, comma 3 è così modificato: 3. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui stata revocata la dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sebbene la l.103/2017 non abbia una delega sulla disciplina delle ipotesi di delinquenza qualificata, al di fuori dei profili di disciplina relativi alle misure di sicurezza personali, l'intervento sull'art. 179 c.p. si giustifica in quanto viene meno il riferimento alla revoca dell'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro, che non può più essere applicata ai delinquenti abituali. Il termine di dieci anni decorrere, quindi, non più dalla revoca dell'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro, ma dalla revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere.

Per i casi di revoca degli ordini di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro già disposti in forza della disciplina vigente, è stata prevista una specifica disposizione transitoria.

Art. 312

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 312. <i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo stato.</i> – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.</p>	<p>L’art. 312 è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente disposizione, che sancisce l’applicabilità dell’espulsione a tutti i delitti contenuti nel Titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), va abrogata, poiché il nuovo testo dell’art. 235 c.p. (ora art. 223), riferendosi all’art. 216, contempla già l’applicabilità dell’espulsione ai reati più significativi del Titolo I (ossia gli artt. 270, terzo comma, 285, 286, 306, secondo comma, nonché tutti i delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell’ordine democratico).

In sostanza, l’abrogazione dell’art. 312 comporta la non applicabilità dell’espulsione ai reati del Titolo I che non sono ricompresi nell’elenco dei reati di cui all’art. 407 c.p.p., indicati dalla legge delega come gli unici che possono costituire il presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza ai soggetti imputabili.

Art. 417

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
417 <i>Misura di sicurezza.</i> – Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.	L'art. 417 è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 417 (nella versione attualmente vigente, che è quella risultante dalle modifiche apportate dalla l. 936/1982) con l'espressione "delitti preveduti dai due articoli precedenti" si riferisce, pacificamente, all'art. 416 e all'art. 416-*bis* (non invece all'art. 416-*ter*, che è stato introdotto successivamente alle modifiche dell'art. 417).

Ciò premesso, la norma va abrogata, poiché prevede l'applicabilità della misura di sicurezza anche per delitti che non sono ricompresi tra quelli che la legge delega individua come presupposto della misura (in particolare, il delitto di cui all'art. 416 quando non c'è arresto in flagranza).

Non occorre invece ribadire l'applicabilità della misura di sicurezza nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e per il delitto di cui all'art. 416-*bis*, essendo ciò già espressamente previsto dall'art. 216.

Art. 538

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
Art. 538. <i>Misura di sicurezza.</i> – Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.	L'articolo è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per effetto dell'abrogazione degli artt. 531- 536, i riferimenti contenuti nel presente articolo sono ora da intendersi operati alle disposizioni di cui all'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75, che ha sostituito gli articoli indicati.

L'art. 538 deve essere abrogato, perché prevede l'applicabilità di una misura di sicurezza di controllo detentiva per delitti previsti dalla l. 20 febbraio 1958 n. 75, che non rientrano tra quelli che la legge delega individua come presupposto della misura (ossia i soli delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., trasfusi nella proposta di riforma nell'art. 216).

Art. 609-nonies

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 609-nonies. <i>Pene accessorie ed altri effetti penali.</i> – La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, comporta: 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.</p> <p>La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.</p> <p>La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609 quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da</p>	Soppressione o mantenimento dei commi 3 e 4.

<p>minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.</p>	
--	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si rinvia alla illustrazione della disciplina dell'art. 218 c.p. per l'esposizione delle ragioni che sostengono la soppressione o il mantenimento dei commi 3 e 4.

Art. 701

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
701. <i>Misura di sicurezza.</i> - Il condannato per alcuna delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.	L'art. 701 è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 701 c.p. deve essere abrogato, perché prevede l'applicabilità della libertà vigilata per fattispecie contravvenzionali e quindi per reati che non sono ricompresi tra quelli che la legge delega individua come presupposto della misura (ossia i soli delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., trasfusi nella proposta di riforma nell'art. 216).

Art. 713

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
713. <i>Misura di sicurezza.</i> Il condannato per alcuna delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.	Abrogare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 713 c.p. deve essere abrogato perché prevede l'applicabilità della libertà vigilata per fattispecie contravvenzionali e quindi per reati che non sono ricompresi tra quelli che la legge delega individua come presupposto della misura (ossia i soli delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., trasfusi nella proposta di riforma nell'art. 216).

Art. 718

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
Art. 718 <i>Esercizio di giochi d'azzardo.</i> - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 206 euro. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta	Il comma 2 dell'art. 718 è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il secondo comma deve essere abrogato, poiché prevede l'applicabilità della cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, in ipotesi per le quali la libertà vigilata non può trovare applicazione. Le fattispecie contravvenzionali, infatti, non sono ricomprese tra i reati che la legge delega individua come presupposto della misura (ossia i soli delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., trasfusi nella proposta di riforma nell'art. 216).

MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Art. 33

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>33. <i>Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.</i> La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:</p> <p>1) (...);</p> <p>2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;</p> <p>(...)</p>	<p>L'articolo 33, comma 1 n. 2 è modificato come segue:</p> <p>1. La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:</p> <p>1) (...);</p> <p>2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere al controllo custodiale, o alla libertà vigilata;</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il riferimento alla casa di cura e di custodia va eliminato, perché la proposta di riforma non prevede più questa misura di sicurezza e va inserito il riferimento al controllo custodiale, che costituisce l'unica misura di sicurezza detentiva che può essere applicata al condannato che abbia espiato la pena.

Art. 62

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 62. - <i>Infermità psichica sopravvenuta al condannato.</i> - Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.</p>	<p>L'art. 52 è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione della norma si giustifica in relazione alla scelta analoga fatta relativamente all'art. 148 c.p. (v. parte II di questo articolato).

Art. 74

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>74. <i>Norma generale.</i> - Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.</p>	<p>L'art. 74, primo comma è modificato come segue: Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È stato eliminato il termine «amministrative» in conformità alla proposta di eliminazione dello stesso aggettivo nella intitolazione del Titolo VIII del libro I del codice penale.

Art. 75

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>75. <i>Divieto di soggiorno.</i> Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.</p>	<p>Il comma 1 dell'art. 75 è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione dell'art. 75 si giustifica in quanto i delitti indicati non rientrano tra quelli inclusi dalla legge delega tra i reati-presupposto di misure di sicurezza per soggetti imputabili.

Art. 76

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>76. <i>Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza.</i> 1. Durante il servizio alle armi, è sospesa l'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.</p> <p>2. Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla</p>	<p>L'articolo 76, comma 1 è così modificato:</p> <p>1. Durante il servizio alle armi, è sospesa l'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, ovvero della confisca.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 76 è soppresso.</p>

legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.	
---	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del comma 1 è necessaria in relazione al nuovo catalogo delle misure di sicurezza.

Si propone l'abrogazione del comma 2 che già oggi è da considerare non applicabile, in quanto contrasta con la sentenza della Corte costituzionale (23 aprile 1974, n. 110) che dichiarò l'illegittimità costituzionale del corrispondente art. 207, terzo comma, c.p. nella parte in cui attribuiva il potere di revocare le misure di sicurezza al Ministro di grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza. La disciplina sulla revoca deve, pertanto, seguire le disposizioni di parte generale del codice penale, già richiamate dall'art. 74 c.p.m.p.

Art. 414

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
Art. 414. <i>Applicazione delle norme del codice di procedura penale.</i> Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare.	L'articolo 414, comma 1 è così modificato: Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È sufficiente il rinvio alle norme del codice di procedura penale in tema di misure di sicurezza, applicabili in quanto compatibili.

Art. 20

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>20. <i>Lavoro.</i> - Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la Regione.</p> <p>Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.</p> <p>Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.</p> <p>I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.</p> <p>[omissis]</p>	<p>L'art. 20 è così modificato:</p> <p>Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.</p> <p>Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.</p> <p>Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per gli assegnati a controllo custodiale.</p> <p>Il quarto comma è soppresso.</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del comma 3 si rende necessaria in ragione della scelta di sopprimere la misura della colonia agricola o casa di lavoro per i soggetti imputabili, ai quali si applica la misura di sicurezza del controllo custodiale (art. 222 c.p.).

L'abrogazione del comma 4 deriva, invece, oltre che dalla necessità di eliminare – non solo per ragioni puramente formali – qualsiasi riferimento agli ospedali psichiatrici giudiziari nella legislazione vigente, anche dalla considerazione secondo cui le residenze terapeutiche giudiziarie (che nella proposta di riforma sostituiscono le attuali REMS) sono state configurate già dalla legge n. 81/2014 come strutture di piccola dimensione ad esclusiva gestione sanitaria. Ciò premesso, la previsione che introduce, quale parte del programma terapeutico, l'eventuale svolgimento di attività lavorative *intra* o *extra-moenia* non deve essere contenuta nella legge penitenziaria.

Art. 55

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
55. <i>Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.</i> Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.	L'art. 55 è così modificato: Art. 55. <i>Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.</i> Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'eliminazione dell'inciso deriva dalla modifica della norma di rinvio. I compiti dell'ufficio esecuzione penale esterna, in relazione alle misure di sicurezza non detentive, sono meglio specificati dal nuovo art. 219 c.p., con riferimento alla libertà vigilata, e dall'art. 228 comma 2 n. 3 c.p., con riferimento alla vigilanza terapeutica.

Art. 59

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
59. <i>Istituti per adulti.</i> - Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.	L'art. 59 è così modificato: 59. <i>Istituti per adulti.</i> - Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per l'esecuzione delle pene; 3) istituti per il controllo custodiale ; 4) centri di osservazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del n. 3 si rende necessaria in ragione della nuova configurazione delle misure di sicurezza detentive: solo quella applicabile ai soggetti imputabili – il controllo custodiale – viene eseguita in istituti «dipendenti dall'amministrazione penitenziaria», mentre quella destinata ai non imputabili – il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria – si esegue in strutture facenti capo al Ministero della Salute.

Art. 62

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>62. <i>Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.</i> - Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari.</p> <p>In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.</p> <p>Possono essere istituite:</p> <ul style="list-style-type: none">sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.	<p>L'art. 62 è così modificato:</p> <p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p style="text-align: center;">Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.</p> <p>Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: istituti per il controllo custodiale e residenze terapeutiche giudiziarie.</p> <p>In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dagli articoli 222 e 229 del codice penale.</p> <p>Le residenze terapeutiche giudiziarie sono istituite in ogni regione e dipendono esclusivamente dal servizio sanitario nazionale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di sopprimere integralmente l'attuale art. 62 e di introdurre una nuova disposizione dedicata agli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive in ragione delle modifiche proposte alla disciplina del codice penale. Gli istituti per l'esecuzione della misura del controllo custodiale sono disciplinati dall'art. 222 c.p. (nella formulazione qui proposta) il quale, al comma 3, prevede che «la misura del controllo custodiale si esegue in autonomi istituti, destinati allo svolgimento di programmi di reinserimento sociale e di attività lavorative». È parso superfluo alla Commissione ripetere tale enunciato nella previsione in esame. Per quanto attiene alle residenze terapeutiche giudiziarie, si è inteso invece ribadire anche nella legge penitenziaria il principio dell'esclusiva gestione sanitaria di tali strutture (art. 229, comma 5 c.p.).

Art. 69

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p><i>69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.</i> 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.</p> <p>2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p> <p>3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.</p> <p>4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>L'art. 69 è così modificato:</p> <p><i>69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.</i> 1. 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e sulle residenze terapeutiche giudiziarie e prospetta al Ministro della giustizia e alle autorità competenti le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo e dei programmi terapeutici.</p> <p>2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p> <p>3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.</p> <p>4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì alla declaratoria di cessazione della misura terapeutica ai sensi dell'articolo 226 del codice penale. Provvede inoltre, con decreto motivato, alla diffida di cui al primo comma dell'articolo 220 del codice penale, nonché alla modifica delle modalità di esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi del quarto comma dell'articolo 219 e del sesto comma dell'articolo 225 del codice penale.</p> <p>4-bis. Provvede alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 109 del codice penale, nonché alla revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, ove sia venuta meno la pericolosità sociale.</p> <p><i>[omissis]</i></p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le competenze del magistrato di sorveglianza nella supervisione delle misure di sicurezza personali restano sostanzialmente le stesse, anche se la nuova configurazione del sistema ha reso necessarie alcune modifiche.

Nel comma 1 si è ribadito che il magistrato esercita funzione di vigilanza sulle residenze terapeutiche giudiziarie (che sostituiscono, nella presente proposta di riforma, le attuali REMS),

ancorché non si tratti più di «istituti di prevenzione e di pena» facenti capo al DAP, ma di strutture appartenenti al Ministero della Salute. Il magistrato di sorveglianza prospetterà al Ministro della Giustizia e alle autorità competenti «le esigenze dei vari servizi» in relazione alle strutture da ultimo citate, fermo restando che, proprio con riferimento alla tipologia di soggetti in esse ospitata, i profili relativi all'attuazione del trattamento rieducativo dovranno necessariamente essere integrati da quelli attinenti ai programmi terapeutici.

Nel comma 4 si aggiornano le competenze del magistrato di sorveglianza in relazione a taluni specifici profili delle misure di sicurezza. Tenuto conto che, a rigore, tutti i provvedimenti del magistrato in tema di misure di sicurezza dovrebbero essere adottati nel contraddittorio camerale (artt. 678 e 679 c.p.p.), si è opportunamente stabilito che, analogamente a quanto avviene nel settore delle misure alternative (art. 47, comma 7 ord. penit.), per alcune vicende “minori” dell'esecuzione delle stesse (la mera modifica delle modalità di esecuzione della misura, escluso quindi l'inasprimento delle prescrizioni o l'aggravamento della misura, nonché la diffida di cui all'art. 220 c.p., già sperimentata in via di prassi da molti Uffici di Sorveglianza), sia sufficiente un decreto motivato emesso *de plano* e non impugnabile, anche nell'ottica della speditezza e della semplificazione.

L'introduzione del comma 4-*bis* è dovuta al fatto che, nella proposta di questa Commissione, la declaratoria di delinquenza abituale e professionale, benché permanga agganciata al giudizio di pericolosità sociale sulla base della disciplina vigente, non costituisce più il presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza personale. Pertanto, si è ritenuto più opportuno collocare in un comma autonomo le competenze del magistrato di sorveglianza che permangono in relazione alle forme di delinquenza qualificata, fatta eccezione - per l'appunto - della possibilità di disporre l'applicazione di misure di sicurezza.

In particolare la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, non potendo più prodursi per effetto della cessazione delle misure di sicurezza, non più applicabili per effetto di per sé dell'accertamento di tali qualifiche, è condizionata al venir meno della pericolosità sociale, quale definita dall'art. 109-*bis* c.p., che riproduce il contenuto del vigente art. 203 c.p. (v. proposta del nuovo art. 109-*bis*): si stabilisce quindi un nesso forte tra effetti giuridici della dichiarazione di pericolosità qualificata e sussistenza della pericolosità sociale.

Art. 70

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>70. <i>Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza.</i> - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.</p> <p>[omissis]</p>	<p>L'art. 70 è così modificato:</p> <p>70. <i>Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza.</i> - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari ovvero destinato a soggetti con infermità psichica, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, la trasformazione delle misure di sicurezza nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 222, e dal secondo comma dell'articolo 227 del codice penale, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La competenza del tribunale di sorveglianza rispetto alla concessione e revoca delle forme speciali di affidamento in prova era già desumibile dall'attuale formulazione, ma alla Commissione, per ragioni di completezza, è parso opportuno, dopo aver inserito una nuova sottocategoria del *probation* penitenziario destinato a soggetti semi-imputabili o colpiti da infermità psichica sopravvenuta (art. 47-*septies* ord. penit.), ribadire che anche rispetto a tale misura, così come all'affidamento terapeutico, si estende la competenza collegiale.

Si è invece previsto di aggiungere una nuova competenza al collegio, vale a dire la trasformazione di una misura di sicurezza non custodiale in una custodiale, in caso di accertata violazione delle prescrizioni. Nel sistema attuale, la competenza è monocratica (art. 679 c.p.p.), fermo restando l'appello al collegio (art. 680 c.p.p.); si procede sempre, anche di fronte al magistrato, in udienza camerale. Trattandosi di situazioni particolarmente delicate – soprattutto con riferimento alle misure terapeutiche –, nelle quali i tempi di fissazione dell'udienza possono andare a scapito delle esigenze di cura e controllo, si propone di omologare la disciplina a quella da tempo collaudata per le misure alternative (vedi il nuovo art. 658, comma 2 c.p.p.). Così ragionando, il magistrato di sorveglianza può disporre, *de plano* e con provvedimento non impugnabile, l'accompagnamento provvisorio del soggetto nell'istituto, mentre sulla vicenda dovrà pronunciarsi definitivamente, entro un termine perentorio, il collegio: in udienza, con tutte le garanzie del contraddittorio e con la presenza, in questo caso particolarmente significativa, degli esperti.

La terza ed ultima modifica riguarda il rinvio delle misure di sicurezza: pur essendo già presente nell'ordinamento (art. 211-*bis* c.p.), mancava, fino ad oggi, un'indicazione chiara in merito alla

competenza ed alla procedura da seguire. La disciplina è stata ora riscritta nell'art. 212 c.p., e la modifica alla disposizione in esame conferma che si tratta di competenza collegiale. L'eliminazione del riferimento ai soli n. 2 e 3 dell'art. 147 c.p. conforma il nuovo testo alla sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 1990 (vedi relazione all'art. 684 c.p.p.).

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 300

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>300. <i>Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.</i> 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.</p> <p>2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312.</p> <p>[omissis]</p>	<p>L'art. 300 è così modificato:</p> <p>Art. 300. <i>Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.</i> 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.</p> <p>2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, il giudice provvede a norma dell'articolo 312.</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone la modifica del comma 2 allo scopo di eliminare – non solo per ragioni puramente formali – qualsiasi riferimento agli ospedali psichiatrici giudiziari nella legislazione vigente, sostituendolo con la misura di sicurezza del ricovero in residenza terapeutica.

Art. 312

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 312. <i>Condizioni di applicabilità.</i> 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273, comma 2.</p>	<p>L'art. 312 è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 312. <i>Condizioni di applicabilità.</i> - 1. Nei casi previsti dalla legge, il giudice, se non ricorrono le condizioni indicate dall'art. 273, comma 2, dispone l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza terapeutiche nei confronti di una persona ritenuta pericolosa ai sensi dell'articolo 203 del codice penale, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto ed il fondato motivo di ritenere che all'esito del giudizio la persona possa essere assolta ai sensi dell'art. 88 o dell'art. 95 del codice penale.</p> <p>2. Prima della pronuncia della sentenza di primo grado, l'applicazione provvisoria del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria è eseguita nelle sezioni specializzate per detenuti con infermità. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il ricovero si esegue in residenza terapeutica giudiziaria.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame indica i presupposti per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza terapeutiche nella fase delle indagini preliminari o del giudizio.

È stata in primo luogo mantenuta l'attuale preclusione dell'applicazione nel caso in cui il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, o se sussista una causa di non punibilità - naturalmente diversa rispetto alla mancanza di imputabilità - o una causa di estinzione del reato o della pena (art. 273, comma 2 c.p.p.).

Quanto ai singoli presupposti, la Commissione ha ritenuto di specificare al comma 1 che, oltre ai gravi indizi di commissione del fatto, debba sussistere un fondato motivo di ritenere che all'esito dell'accertamento giudiziale la persona indagata-imputata possa essere ritenuta non imputabile per vizio totale di mente o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Al comma 2, in attuazione dell'esplicito criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 16, lett. d) della legge n. 103 del 2017, ribadito dagli ordini del giorno Miotto-Palese e Mattiello approvati dalla Camera dei Deputati con parere favorevole del Governo, la Commissione ha previsto che la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria debba essere eseguita presso apposite sezioni degli istituti penitenziari, specificamente attrezzate al fine di garantire gli occorrenti trattamenti terapeutico-riabilitativi; solo a seguito dell'esito della pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa intervenuta all'esito di giudizio abbreviato o di dibattimento, la misura di sicurezza provvisoria sarà eseguita nella residenza terapeutica giudiziaria.

Tale soluzione, del tutto in linea con il tenore testuale della legge di delega, è parsa altresì corrispondere a un criterio di ragionevolezza, dal momento che soltanto all'esito del processo di primo grado, sia esso ordinario o con rito alternativo abbreviato, interverrà una pronuncia giurisdizionale sulla mancanza di imputabilità del soggetto al momento della commissione del fatto.

In sostanza, sino a quando vi è soltanto una probabile prospettiva di una futura pronuncia di non punibilità per vizio di mente o cronica intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti, il luogo più

idoneo per tutelare adeguatamente le concorrenti esigenze di cura e di controllo è sembrato essere una sezione, appositamente attrezzata e affidata alla gestione sanitaria, di un istituto penitenziario (disciplinata ai sensi dell'art. 65 nella proposta di questa Commissione).

Una volta che, attenuatesi le esigenze di controllo che caratterizzano la fase delle indagini preliminari e trascorso un certo periodo di tempo dalla commissione del fatto per cui si procede, la prognosi iniziale si sarà trasformata in un principio affermato con sentenza, allora la persona dovrà essere assistita all'interno di una residenza terapeutica giudiziaria, dove sarà successivamente eseguita la misura di sicurezza definitiva.

Tale soluzione, peraltro, conduce a un significativo risvolto pratico, in quanto il fatto di riservare l'esecuzione dei ricoveri in residenza terapeutica giudiziaria alle persone destinatarie di misura di sicurezza definitiva o provvisoria dopo la sentenza di primo grado, consentirà - senza intaccare il principio di invarianza finanziaria - il naturale esaurimento dell'attuale fenomeno delle liste di attesa a causa della limitata disponibilità di posti nel circuito REMS, una volta che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le competenti autorità sanitarie avranno predisposto e attrezzato un congruo numero di posti all'interno delle sezioni previste dall'art. 65 ord. pen. Il fenomeno delle liste d'attesa di ricovero nelle REMS per applicazione provvisoria di una misura di sicurezza sarà ulteriormente contratto dalla scelta di ridurre, rispetto alla disciplina vigente, l'ambito dei destinatari della misura del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria.

Art. 313

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>313. <i>Procedimento</i>. 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, ai fini dell'articolo 206, comma 2, del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.</p> <p>3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.</p>	<p>L'art. 313 è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 313. <i>Procedimento</i>. 1. Il giudice provvede, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza, nella quale sono indicate, a pena di nullità, le concrete e specifiche ragioni per le quali l'applicazione provvisoria della vigilanza terapeutica non è ritenuta adeguata alle esigenze di cura e di controllo.</p> <p>2. Ove occorra, prima di provvedere il giudice può sottoporre la persona indagata a perizia psichiatrica, da eseguirsi preferibilmente nel luogo di esecuzione della misura cautelare eventualmente in corso o in idonea struttura del servizio sanitario nazionale.</p> <p>3. Per gli adempimenti esecutivi di cui all'articolo 293, l'applicazione provvisoria del ricovero nella residenza terapeutica giudiziaria è equiparata alla custodia cautelare, mentre l'applicazione provvisoria della vigilanza terapeutica è equiparata ad una misura diversa dalla custodia cautelare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 294 e 302, ma il termine per l'interrogatorio è in ogni caso di dieci giorni.</p> <p>4. Per la revoca o la sostituzione della misura si applica, in quanto compatibile, l'articolo 299. Ai fini della valutazione prevista negli articoli 204-bis commi 1 e 2 e 207 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72. Nel caso di revoca della misura, qualora permangano esigenze di cura, il giudice segnala il soggetto al dipartimento di salute mentale territorialmente competente per la presa in carico.</p> <p>5. Ai fini delle impugnazioni, le misure di sicurezza provvisoriamente applicate sono equiparate alle misure cautelari coercitive.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma regola il procedimento applicativo della misura di sicurezza terapeutica provvisoriamente applicata nella fase delle indagini o del giudizio, ampliando le disposizioni minimali previste dall'attuale impianto normativo; il modello procedimentale al quale la Commissione ha ritenuto di ispirarsi è naturalmente il vigente sistema delle misure cautelari, con particolare riguardo ai termini ed alle garanzie.

Sotto il profilo formale, il comma 1 richiama la necessità dell'iniziativa del pubblico ministero e di una specifica esposizione dei motivi per i quali il giudice ritenga di non applicare - ove ciò sia consentito - la misura di sicurezza meno afflittiva, in funzione della adeguatezza alle ricorrenti necessità di cura e controllo.

Il comma 2 dispone che il giudice possa decidere autonomamente, in ragione delle specifiche emergenze processuali del caso concreto (ad esempio l'effettuazione di una corretta attività di accertamento delle condizioni psichiche condotta in ambito penitenziario; l'esistenza di una consulenza tecnica del pubblico ministero o di parte; la produzione di ampia ed attuale documentazione clinica), di ricorrere o meno ad un accertamento tecnico peritale al fine di verificare l'esistenza di alcuni dei presupposti applicativi della misura, in particolare la sussistenza al momento del fatto dello stato patologico sotto il profilo psichico e la valutazione della pericolosità sotto il profilo esclusivamente psichiatrico.

La Commissione pone tuttavia l'accento sul peculiare rilievo degli accertamenti di natura psichiatrica, anche al fine di delimitare l'incidenza del fenomeno dei c.d. "cripto-imputabili".

Naturalmente, se la persona da sottoporre a perizia è già detenuta per lo stesso fatto, l'accertamento peritale potrà farsi nel luogo di detenzione o in altro luogo idoneo; se la persona è sottoposta alla misura della custodia cautelare in luogo di cura, la perizia potrà svolgersi nel medesimo luogo; se la persona è libera, ma se ne evinca una concreta e attuale pericolosità, resta ferma la possibilità di applicare nei suoi confronti - ove ne ricorrano i presupposti - una misura cautelare, in costanza della quale si potrà procedere agli opportuni accertamenti.

Il comma 3 chiarisce, da un lato, che la misura di sicurezza terapeutica detentiva è equiparata ai fini degli adempimenti esecutivi alla misura cautelare maggiormente privativa della libertà personale; dall'altro, nel prevedere un termine unico di dieci giorni dall'esecuzione della misura per l'espletamento dell'interrogatorio, introduce la sanzione processuale dell'estinzione della misura per omesso interrogatorio nel predetto termine.

Il comma 4 richiama, nella parte in cui è compatibile con la diversa natura della misura, la disciplina prevista per la revoca e sostituzione delle misure cautelari e prevede che il giudice compia nuovi accertamenti ai fini di valutare l'adeguatezza delle esigenze di controllo e cura e di verificare se le persone sottoposte a misura abbiano cessato di essere pericolose.

Il comma 5 riproduce (ma solo parzialmente: v. la relazione illustrativa dell'art. 314 quanto al riferimento all'ingiusta detenzione) l'attuale contenuto del terzo comma nel parificare le misure di sicurezza alle misure cautelari ai fini delle impugnazioni.

Dopo l'articolo 313 è introdotto il seguente articolo:

313-bis. Termini di durata massima delle misure di sicurezza terapeutiche provvisoriamente applicate. - 1. L'applicazione provvisoria della misura di cui all'articolo 229 del codice penale perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sia decorso un anno senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della misura sia trascorso un anno senza che sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento di primo grado ai sensi dell'articolo 530, comma 4;

c) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della misura siano decorsi sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi degli articoli 442 e 530 comma 4;

d) dalla pronuncia della sentenza di cui alle lettere *b)* e *c)* o dalla sopravvenuta esecuzione della misura sia decorso un anno senza che sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 530 comma 4 in grado di appello:

e) dalla pronuncia della sentenza di proscioglimento di cui alla lettera precedente o dalla sopravvenuta esecuzione della misura sia decorso un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento.

2. In caso di annullamento con rinvio, si applica il comma 2 dell'articolo 303; ai fini della sospensione dei termini, si applicano i commi 1, 4 e 7 dell'articolo 304.

3. Nel computo dei termini di cui ai commi precedenti, si tiene conto anche dei periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato per il medesimo fatto.

4. L'applicazione provvisoria della vigilanza terapeutica perde efficacia quando sia decorso un periodo di tempo pari ai termini previsti nei commi precedenti, aumentati della metà.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 226 del codice penale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame estende alle misure di sicurezza provvisoriamente applicate il sistema dei termini di durata massima oggi vigente per le misure cautelari, prevedendo dei limiti adeguati sia alla gravità dei reati presupposto, sia alla peculiare natura della misura, diretta a garantire anche le esigenze di cura della persona interessata.

I termini per la misura della residenza terapeutica giudiziaria sono di un anno per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, di un anno sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, di sei mesi per il periodo compreso dall'ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato sino alla pronuncia della sentenza, di un anno fra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, di un anno fra quest'ultima sentenza e la pronuncia di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

In ragione della rilevante probabilità che l'interessato sia stato sottoposto per lo stesso fatto a misura cautelare prima della applicazione della misura di sicurezza, il periodo trascorso in custodia cautelare deve essere computato ai fini dei predetti termini di durata.

È stata altresì prevista l'estensione di alcune regole particolari previste per le misure cautelari in tema di regressione del giudizio a una fase o a un grado diverso a seguito di annullamento con rinvio ed in tema di sospensione dei termini di durata massima per ragioni ascrivibili all'imputato o al difensore e nel corso della stesura della motivazione della sentenza; non possono tuttavia essere superati i termini di durata massima delle misure di sicurezza, previsti dall'art. 226 c.p.

ART. 314

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p><i>Presupposti e modalità della decisione.</i> - 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.</p> <p>2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.</p> <p>4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.</p> <p>5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.</p>	<p>Dopo il comma 3 dell'articolo 314 è inserito il seguente:</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì in favore delle persone nei cui confronti sia stata eseguita o mantenuta una misura di sicurezza detentiva, anche in via provvisoria.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'introduzione del comma 3-*bis* nella disciplina sulla riparazione per l'ingiusta detenzione si rende necessaria per garantire all'interessato il ristoro in tutti i casi in cui, in via provvisoria o definitiva, sia stata disposta o mantenuta la misura sicurezza detentiva.

Attualmente l'ipotesi è sprovvista di rimedio, malgrado la Corte EDU abbia a più riprese affermato la natura afflittiva delle misure di sicurezza.

Si propone per l'effetto l'abolizione dell'ultimo capoverso del terzo comma del vigente art. 313 c.p.p., potendo più opportunamente prevedersi un rimedio generale ai sensi della norma qui novellata.

Art. 533

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
533. <i>Condanna dell'imputato.</i> Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.	533. <i>Condanna dell'imputato.</i> Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza, determinando la durata minima di queste ultime nei casi previsti dalla legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 218 c.p., «la libertà vigilata [...] ha una durata minima da sei mesi a tre anni». Si tratta dell'unico caso in cui la Commissione ha previsto una durata minima "flessibile" della misura di sicurezza, nel senso che, fermo restando il termine massimo, si prevede che il primo riesame della pericolosità sociale debba essere svolto dopo il decorso di un termine minimo variabile (ovviamente in assenza di elementi sopravvenuti che comportino una revoca anticipata, sempre possibile in ogni momento). La modifica dell'art. 533 c.p.p. intende specificare nel codice di rito che il giudice, al momento della condanna, è tenuto ad indicare tale termine.

Art. 658

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>658. <i>Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.</i> - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.</p>	<p>L'art. 658 è così modificato:</p> <p>658. <i>Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.</i> - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza terapeutiche di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.</p> <p>2. Nel caso previsto dal primo periodo del primo comma, se, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione ai sensi degli articoli 88 e 95 del codice penale, il soggetto si trova sottoposto ad una misura di sicurezza terapeutica provvisoriamente applicata nell'ambito del medesimo procedimento, tale misura mantiene efficacia fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. Tuttavia, qualora il soggetto si trovi sottoposto alla misura provvisoria del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, anche se eseguito presso le apposite sezioni per detenuti con infermità, la misura perde efficacia se la decisione del magistrato di sorveglianza non interviene entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.</p> <p>3. Nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 222 e dal secondo comma dell'articolo 227 del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre in via provvisoria l'accompagnamento del soggetto sottoposto a misura di sicurezza presso uno degli istituti previsti dai suddetti articoli. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato e trasmette immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non</p>

	<p>interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>4. Nel caso di decorso del termine di durata massima di una misura di controllo, il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione della misura dichiara la cessazione della stessa, ordinando, se del caso, la liberazione dell'interessato. Nel caso di decorso del termine di durata massima di una misura terapeutica, la dichiarazione di cessazione è adottata, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza, il quale provvede ai sensi dell'art. 667 comma 4.</p>
--	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame è stata modificata ed arricchita di nuovi contenuti, in ragione della necessità di tradurre, anche sul versante processuale, talune precise indicazioni provenienti dalla legge delega, quali il minor sacrificio possibile della libertà personale nel settore delle misure di sicurezza, la semplificazione delle procedure della magistratura di sorveglianza con passaggio a forme di contraddittorio differito, e la previsione di termini massimi di durata.

Il comma 2 viene incontro alla prima esigenza, introducendo una “catena di trasmissione” tra misure di sicurezza provvisorie e definitive, sulla falsariga dell’art. 656, comma 10 c.p.p. Si indica, come criterio generale, quello dell’ultrattività della misura provvisoria fino alla pronuncia del magistrato di sorveglianza (art. 679 c.p.p.) che, “attualizzando” il giudizio di pericolosità sociale (magari risalente a molti mesi prima), disponga l’esecuzione della misura ordinata in sentenza, o eventualmente, di una meno afflittiva: il principio vale anche qualora il soggetto si trovi in regime custodiale presso una residenza terapeutica giudiziaria, ma in questo caso, essendo in gioco la libertà personale dell’interessato, il regime di ultrattività non può protrarsi oltre un determinato termine.

Il comma 3 prende in considerazione l’ipotesi di trasformazione di una misura non custodiale in una custodiale, rispettivamente per le misure di controllo (art. 222 c.p.) e per quelle terapeutiche (art. 227 c.p.). in caso di accertata violazione delle prescrizioni. Il meccanismo che la Commissione intende introdurre rispecchia l’attuale disciplina prevista dall’art. 51-ter ord. penit. per la revoca delle misure alternative: si garantisce la celerità della risposta giurisdizionale, trattandosi di situazioni che possono compromettere il percorso di cura del soggetto (in relazione alle trasgressioni inerenti alla vigilanza terapeutica) o essere sintomatiche di una più intensa esigenza di controllo (con riferimento soprattutto alla libertà vigilata), ma al contempo si prevede il passaggio necessario ad una fase a contraddittorio pieno dinnanzi al collegio, del quale si è inteso valorizzare il ruolo degli esperti, in prima istanza e non più soltanto in sede di appello, come nell’attuale disciplina (art. 680 c.p.p.).

Il comma 4 definisce competenze e procedure per la declaratoria di estinzione delle misure di sicurezza dovuta allo spirare del termine massimo. Per le misure di controllo, rispetto alle quali il calcolo del termine massimo si risolve in una semplice operazione aritmetica, si è ritenuto sufficiente prevedere l’intervento del p.m., fermo restando che il difensore, in caso di errori od omissioni, potrà sempre attivare l’incidente di esecuzione *ex art. 666 c.p.p.* Per le misure terapeutiche l’intervento del magistrato di sorveglianza, seppur con una procedura a contraddittorio eventuale e differito, si giustifica in ragione del fatto che le esigenze di cura del soggetto, specie se dimesso da una residenza terapeutica giudiziaria, potrebbero non essere – ed anzi normalmente non saranno – esaurite con lo spirare del termine: è richiesta pertanto una seppur minima parentesi giurisdizionale, necessaria a stabilire se il soggetto debba essere segnalato al dipartimento di salute mentale per la prosecuzione in libertà del percorso di cura (art. 226, comma 4 c.p.).

Art. 678

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>678. <i>Procedimento di sorveglianza</i>. 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.</p>	<p>L'art. 678, comma 1 è così modificato:</p> <p>Art. 678. <i>Procedimento di sorveglianza</i>. 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza, alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica dell'attuale disciplina del procedimento di sorveglianza consiste unicamente nell'eliminazione del riferimento, nel comma 1 dell'art. 678 c.p.p., alla competenza monocratica in relazione ai ricoveri *ex art. 148 c.p.* Una volta che l'infermità psichica sopravvenuta è stata equiparata a quella fisica ai fini dell'applicazione del rinvio/sospensione *ex art. 147 c.p.*, con conseguente abrogazione dell'art. 148, tutti i provvedimenti in tema di infermità sopravvenuta passano alla competenza del collegio, ai sensi dell'art. 684 c.p.p., con possibilità di intervento del magistrato di sorveglianza solo in via provvisoria.

Art. 679

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>679. <i>Misure di sicurezza.</i> - Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti dall'art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato.</p> <p>Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.</p> <p>Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.</p>	<p>L'art. 679 è così modificato:</p> <p>679. <i>Esecuzione delle misure di sicurezza e provvedimenti in materia di abitudine, professionalità e tendenza a delinquere.</i> 1. Quando la sentenza che ordina una misura di sicurezza diversa dalla confisca è divenuta irrevocabile, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti. In caso di perizia, si applica l'articolo 501.</p> <p>2. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa all'esecuzione delle misure di sicurezza.</p> <p>3. Il magistrato di sorveglianza provvede, su richiesta del pubblico ministero, alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; provvede altresì, anche d'ufficio, alla revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità e tendenza a delinquere.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di modificare la disposizione sul processo di sicurezza già nella sua rubrica: nel sistema normativo che si intende introdurre, la declaratoria di delinquenza abituale e professionale, benché tutt'ora agganciata ad un giudizio di pericolosità sociale, non ha riflessi in punto di applicazione di una misura di sicurezza personale. Pertanto le competenze della magistratura di sorveglianza *in subiecta materia* vanno formalmente separate da quelle riguardanti le misure di sicurezza. Ciò spiega anche la modifica del comma 3 e la contestuale eliminazione dei riferimenti alla delinquenza abituale e professionale nei commi 1 e 2.

La modifica al primo comma, in cui non si fa più riferimento alla misura «ordinata successivamente» alla sentenza, deriva dall'eliminazione delle fattispecie di applicazione *ex novo* di una misura di sicurezza in fase esecutiva. La nuova formulazione dell'art. 205 c.p. prevede infatti che «le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento». Il testo originario andrebbe, invece, riproposto se fosse accolta la posizione espressa da una parte dei magistrati di sorveglianza della Commissione, favorevole a mantenere la possibilità che il magistrato di sorveglianza ordini successivamente la misura (v. proposta di modifica dell'art. 205 e relativa relazione illustrativa).

L'ultimo periodo del primo comma estende, in caso di perizia, la disciplina di garanzia dell'art. 501 c.p.p. prevista per il dibattimento: sul punto in Commissione la discussione è stata particolarmente accesa, pur pervenendosi, seppure solo a maggioranza, al testo qui proposto che risponde a chiare ragioni di garanzia. Infatti, in adesione al principio di semplificazione delle forme proprio della giurisdizione esecutiva (art. 185 disp. att. c.p.p.), la giurisprudenza della S.C. non sempre riconosce alle parti il diritto alla nomina di un consulente tecnico e all'esame incrociato del perito nei procedimenti di fronte alla magistratura di sorveglianza: l'esclusione di una delle più

rilevanti estrinsecazioni del giusto processo appare particolarmente criticabile nel settore in esame, in cui la perizia - in particolar modo quella psichiatrica - riveste un ruolo determinante ai fini della valutazione delle esigenze di cura e di controllo. Peraltro, la posizione contraria alla estensione della disciplina dell'art. 501 c.p.p. nel procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza sottolinea il carattere asistemico dell'intervento, in quanto la garanzia, con riguardo all'accertamento peritale, è stata prevista esclusivamente in relazione alla competenza del magistrato di sorveglianza riguardante le misure di sicurezza, mentre analoga disposizione non opera con riguardo alle competenze di cui il tribunale di sorveglianza è investito in relazione alle misure alternative alla detenzione (anche, dunque, in relazione alla nuova misura dell'affidamento terapeutico previsto per soggetti con infermità psichica: art. 47-*septies* ord. penit.) e, in generale, agli altri interventi modificativi del trattamento sanzionatorio (si pensi alla sospensione dell'esecuzione della pena per infermità psichica sopravvenuta contemplata dall'art. 147 c.p. nella sua nuova formulazione).

Si propone infine di modificare il terzo comma, il cui contenuto attuale è del tutto superfluo (v. art. 69, comma 3 ord. penit.) e di fare riferimento, per le ragioni innanzi chiarite, alla competenza del magistrato di sorveglianza in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale ed alla revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere.

Art. 684

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 684. <i>Rinvio dell'esecuzione.</i> 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147, comma 1, numero 1, del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.</p>	<p>L'art. 684 è così modificato:</p> <p>Art. 684. <i>Rinvio dell'esecuzione.</i> 1. 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione dell'interessato e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione dell'interessato. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di modificare il primo comma della disposizione in esame, aggiungendo alle competenze del collegio il rinvio/sospensione delle misure di sicurezza, così come attualmente previsto dall'art. 211-bis c.p. (che fino ad ora non ha avuto una disposizione corrispondente sul piano processuale). Nell'occasione, sarebbe opportuno eliminare (sopprimendo le parole «*salvo quello previsto dall'articolo 147, comma 1, numero 1, del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia*») i riferimenti alle competenze ministeriali, retaggio di una tramontata concezione amministrativa dell'esecuzione penale, sconfessata dalla sent. cost. 274 del 1990. La sostituzione del termine “condannato” con “interessato” deriva dalla necessità di eliminare ogni dubbio circa il fatto che la sospensione di una misura di sicurezza può essere concessa anche al soggetto assolto *ex art.* 530 comma 4 c.p.p.

Art. 95 disp. att. c.p.p.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>95. <i>Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza.</i></p> <p>- 1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.</p>	<p>L'art. 95 disp. att. c.p.p. è così modificato:</p> <p>Art. 95 att. c.p.p. <i>Esecuzione della custodia cautelare nei confronti di soggetto già sottoposto a misura di sicurezza.</i> - 1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona assegnata a controllo custodiale, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia. Quando l'ordinanza riguarda persona ricoverata in residenza terapeutica giudiziaria, il giudice dispone l'assegnazione ad una delle strutture previste dall'art. 65 della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dall'articolo 286.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la modifica della disposizione in esame si intendono regolare le ipotesi in cui, durante l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, sopravvenga un'ordinanza di custodia cautelare. Rispetto alla formulazione attuale, si opera una distinzione: con riguardo alla misura di sicurezza applicata al soggetto imputabile (controllo custodiale) si ribadisce la "priorità" del titolo cautelare, che comporta la traduzione del soggetto in una casa circondariale. Con riferimento al soggetto ricoverato in una residenza terapeutica giudiziaria, si propone di dare prevalenza al titolo sopravvenuto, ma senza compromettere il percorso trattamentale del soggetto: a tale fine, il passaggio dal sistema sanitario al circuito penitenziario deve avvenire attraverso l'assegnazione del soggetto ad una delle sezioni per detenuti con infermità previste dal novellato art. 65 dell'ordinamento penitenziario, ferma restando sempre l'eventualità di disporre la custodia cautelare presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, ai sensi dell'art. 286 c.p.p.

Art. 190 disp. att. c.p.p.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p><i>Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata.</i> - 1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.</p> <p>2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.</p> <p>3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.</p> <p>4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.</p> <p>5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché al centro di servizio sociale.</p> <p>6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.</p>	<p>L'art. 190 è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione della norma si giustifica in quanto il suo contenuto è stato trasfuso nel codice penale, nella disciplina sulla libertà vigilata.

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI COMPLEMENTARI

Modifiche al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 42. Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:</p> <p>a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;</p> <p>b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.</p> <p>Importano di diritto la cancellazione dagli albi:</p> <p>a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato [o di procuratore];</p> <p>b) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;</p> <p>c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.</p>	<p>L'art. 42, comma 1 è così modificato:</p> <p>Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:</p> <p>a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;</p> <p>b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.</p> <p>Importano di diritto la cancellazione dagli albi:</p> <p>a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato [o di procuratore];</p> <p>b) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni;</p> <p>c) l'applicazione della misura di sicurezza del controllo custodiale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

Modifiche alla l. 17 luglio 1942, n. 907 (*Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi*)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 86. <i>Libertà vigilata</i>. - Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno è sempre ordinata la sottoposizione del condannato a libertà vigilata.</p> <p>Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza</p>	<p>L'articolo 86 è abrogato.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione deve essere abrogata perché prevede l'applicabilità della libertà vigilata per le fattispecie di contrabbando previste dalla l. 907/1942, che non sono ricomprese tra quelle che la legge delega individua come presupposto della misura (ossia i soli delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., trasfusi nella proposta di riforma nell'art. 216).

Modifiche al d. lgs. lgt. 27 luglio 1944, n.159 (Sanzioni contro il fascismo)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 8. Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.</p> <p>In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.</p> <p>I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.</p> <p>Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza della loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2, ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.</p>	<p>Il comma 3 dell'art. 8 è soppresso</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione propone l'abrogazione del comma 3, in quanto la legge delega prevede che le misure di sicurezza si applichino ai soggetti imputabili soltanto in relazione ai reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., che non include i reati di cui al presente articolo.

Modifiche al d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del d. lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 42. La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.</p> <p>Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:</p> <p>a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;</p> <p>b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;</p> <p>c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).</p> <p>La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio.</p>	<p>L'art. 42, comma 2, lett. b e c) sono così modificate:</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.</p> <p>Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:</p> <p>a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;</p> <p>b) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni;</p> <p>c) l'applicazione della misura di sicurezza del controllo custodiale.</p> <p>La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 43. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:</p> <p>a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;</p> <p>b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;</p>	<p>L'art. 43 è così modificato:</p> <p>Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:</p> <p>a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;</p> <p>b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata</p>

<p>c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;</p> <p>d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);</p> <p>e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).</p> <p>(omissis)</p>	<p>dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;</p> <p>c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;</p> <p>d) l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in residenza terapeutica giudiziaria;</p> <p>e) l'applicazione delle misure di sicurezza della libertà vigilata e della espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato.</p> <p>(omissis)</p>
---	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 43 è imposta per ragioni di coordinamento con le nuove misure di sicurezza: nella lett. *d)* è sufficiente menzionare la misura della residenza terapeutica giudiziaria, a seguito della soppressione della casa di cura e di custodia; la lett. *e)* va così modificata, in quanto le misure del divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, ed il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche sono state soppresse, poiché possono costituire prescrizioni della libertà vigilata.

Modifiche al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (t.u. leggi per la disciplina dell'elettorato attivo)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Articolo 2</p> <p>1 . Non sono elettori:</p> <p>a) [lett. abrogata];</p> <p>b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;</p> <p>c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;</p>	<p>L'articolo 2 è così modificato:</p> <p>1 . Non sono elettori:</p> <p>a) [lett. abrogata];</p> <p>b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;</p> <p>c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sebbene la proposta di riforma abbia soppresso la misura del divieto di soggiorno come misura autonoma, trasformandola in prescrizione della libertà vigilata, il mantenimento nell'art. 2 del riferimento a tale misura come limite all'elettorato attivo va giustificato in relazione agli eventuali divieti imposti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Va, invece, soppresso il riferimento all'art. 215 c.p. alla lett. c), perché questa norma non prevede più il divieto di soggiorno tra le misure di sicurezza personali.

Modifiche alla l. 28 marzo 1968, n.434 (Ordinamento della professione di perito agrario)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 42. <i>Radiazione.</i> La radiazione dall'albo o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.</p> <p>Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:</p> <p>a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;</p> <p>b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>c) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.</p>	<p>L'art. 42, comma 2, lett. c) è così modificato:</p> <p>La radiazione dall'albo o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.</p> <p>Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:</p> <p>a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;</p> <p>b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>c) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore a dieci anni, o l'applicazione del controllo custodiale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

Modifiche alla l. 12 marzo 1968, n. 478 (*Ordinamento della professione di mediatore marittimo*)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 20. La radiazione, di cui all'art. 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.</p> <p>La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:</p> <p>1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>2) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice penale;</p> <p>3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;</p> <p>4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.</p>	<p>L'art. 20, comma 2, nn. 2 e 3 sono così modificati:</p> <p>La radiazione, di cui all'art. 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.</p> <p>La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:</p> <p>1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>2) ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni;</p> <p>3) applicazione del controllo custodiale;</p> <p>4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

Modifiche al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. doganale)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 300. <i>Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata.</i> – Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.</p>	<p>L'art. 300 è così sostituito: Nei casi in cui per il delitto di contrabbando sia stata applicata la libertà vigilata ai sensi dell'articolo 218 del codice penale, ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione deve essere modificata, poiché prevede l'applicabilità della libertà vigilata per varie fattispecie di contrabbando di cui al d.P.R. 43/73 nel caso di applicazione della reclusione superiore ad un anno, e quindi anche per delitti diversi da quelli che la legge delega individua come presupposto della misura (ossia i soli delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., trasfusi nella proposta di riforma nell'art. 216). Nella nuova formulazione della norma, è prevista l'applicabilità della libertà vigilata per il delitto di contrabbando previsto dall'art. 216 (ossia art. 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4).

Modifiche alla l. 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 42. <i>Radiazione</i>. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.</p> <p>Importano di diritto la radiazione dall'albo:</p> <p>a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;</p> <p>b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.</p>	<p>L'art. 42, comma 2, lett. c) è modificato come segue:</p> <p>La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.</p> <p>Importano di diritto la radiazione dall'albo:</p> <p>a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;</p> <p>b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>c) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, o l'applicazione del controllo custodiale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

Modifiche alla L. 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 31. Radiazione di diritto. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.</p> <p>Importano parimenti la radiazione di diritto:</p> <p>1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;</p> <p>2) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, è l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.</p>	<p>L'art. 31, comma 2</p> <p>La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.</p> <p>Importano parimenti la radiazione di diritto:</p> <p>1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;</p> <p>2) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, o l'applicazione del controllo custodiale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

Modifiche al d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stupefacenti)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 86. <i>Espulsione dello straniero.</i> – 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espia deve essere espulso dallo Stato.</p> <p>2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.</p> <p>3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.</p>	<p>L'art. 86 è così modificato:</p> <p><i>Art. 86. Espulsione dello straniero.</i> – Il comma 1 è soppresso.</p> <p>Il comma 2 è soppresso.</p> <p>Modificare come segue il comma 3: Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 dell'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 co. 2, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione, analogamente all'art. 312 c.p. e all'art. 15 t.u. immigrazione, pone problemi di compatibilità con la legge delega. Infatti, l'art. 223 c.p. estende nel modo più ampio, compatibile con la legge delega, l'ambito di applicazione della espulsione dello straniero, perché lo riferisce a tutti i delitti previsti dall'art. 216 c.p., che copre le fattispecie di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., le uniche per le quali la delega ammetta il ricorso a misure di sicurezza personali.

Il terzo comma è stato modificato così da adeguarlo all'indicazione della legge delega, che prevede l'applicabilità delle misure di sicurezza ai soli reati presupposto contenuti nell'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. A questo fine, è stato eliminato il riferimento all'art. 73 nelle ipotesi non aggravate, nonché agli artt. 79 e 82.

Modifiche alla L. 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 35. <i>Radiazione</i>. 1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali.</p> <p>2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:</p> <p>a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;</p> <p>b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.</p>	<p>L'articolo 35, comma 2, lett. c) è così modificato:</p> <p>1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali.</p> <p>2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:</p> <p>a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;</p> <p>b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>c) il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, quando applicato per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, o l'applicazione del controllo custodiale.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone questa modifica per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina delle misure di sicurezza personali: all'ospedale psichiatrico giudiziario è sostituito il riferimento alle residenze terapeutiche giudiziarie; non essendo più possibile il richiamo al secondo comma dell'art. 222 c.p. è stato riprodotto il riferimento in esso contenuto al reato punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; alla colonia agricola o casa di lavoro è stato sostituito il controllo custodiale.

Modifiche al d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 285 (t.u. immigrazione)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 15. <i>Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.</i> – 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.</p> <p>1 bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.</p>	<p>Il primo comma è soppresso.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In conformità alla legge delega, l'art. 223 c.p. estende nel modo più ampio, compatibile con la legge delega, l'ambito di applicazione della espulsione dello straniero, perché lo riferisce a tutti i delitti previsti dall'art. 216 c.p. che copre le fattispecie di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. per le quali la delega ammette misure di sicurezza personali. L'art. 15 prevede fattispecie di reato che non vi rientrano: i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. sono infatti più ampi di quelli previsti dalla legge delega.

Modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 71. <i>Circostanza aggravante.</i> – 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270 ter, 270 quater, 270 quater.1, 270 quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416 bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513 bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648 ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.</p> <p>2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.</p> <p>3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.</p>	<p>v. relazione illustrativa</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 71 prevede un inedito caso di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, che consegue alla condanna per determinati reati, tassativamente indicati, se sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

A prescindere dalle scelte di questa Commissione in relazione all’ambito dei reati-presupposto che legittimano l’applicazione della misura di sicurezza detentiva, più ristretto rispetto a quello indicato dalla legge delega (v. art. 222 c.p.), l’art. 71 pone ancor prima problemi di compatibilità con la legge delega, considerato che non tutte le fattispecie ivi indicate rientrano tra quelle per le quali la legge delega prevede l’applicazione delle misure di sicurezza ai soggetti imputabili (art. 407, comma 2 lett. a, c.p.p.); in particolare, vi rientrano solo le fattispecie previste dalle seguenti disposizioni: artt. 270-

bis, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 416 (ma solo nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza), 616-*bis*, 757, 600, 601, 602 c.p., nonché i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale. Non vi rientrano invece le altre fattispecie menzionate.

Tuttavia, si evidenzia che la recente l. 161/2017, di modifica del d. lgs. 159/2011, ha ampliato l'ambito dei reati ai quali si applica la severa disciplina sanzionatoria di cui all'art. 71; più precisamente: artt. 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 416-*ter* e 418 c.p.

La scelta legislativa della legge 161/2017 è successiva al criterio della legge delega di cui alla l. 103/2017. La Commissione, evidenziando l'elevata asistematicità tra le scelte di politica criminale effettuate in tempi ravvicinati in ordine al ricorso alle misure di sicurezza detentive, rimette alla valutazione del Signor Ministro la scelta sul mantenimento della disciplina dell'art. 71 o della sua modificazione, in quanto la Commissione, se dovesse attenersi rigorosamente ai criteri indicati dalla legge delega, prescindendo (si ribadisce) dalle scelte fatte nella proposta di riforma sull'ambito di estensione della misura di sicurezza custodiale, dovrebbe proporre di limitare l'applicazione della misura di sicurezza detentiva ai soli delitti di cui agli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 416 (ma solo nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza), 616-*bis*, 757, 600, 601, 602 c.p., nonché ai delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 75. <i>Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.</i> - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.</p> <p>2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.</p> <p>3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.</p> <p>4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.</p>	<p>Il comma 4 è soppresso.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 4 prevede l'applicazione della libertà vigilata in caso di condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un reato (dunque per un qualsiasi delitto o contravvenzione) commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale: si tratta di una ipotesi che non rientra tra i delitti-presupposto previsti dalla legge delega, che limita le misure per i soggetti imputabili ai soli delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in l. 20 febbraio 2014, n. 10

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p data-bbox="164 376 785 481"><i>Art. 7. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale</i></p> <p data-bbox="204 521 323 555"><i>[omissis]</i></p> <p data-bbox="164 562 785 734">5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:</p> <p data-bbox="164 741 785 1070">a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;</p> <p data-bbox="164 1077 785 1697">b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;</p> <p data-bbox="204 1704 323 1738"><i>[omissis]</i></p>	<p data-bbox="812 376 1433 481"><i>Art. 7. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale</i></p> <p data-bbox="852 521 971 555"><i>[omissis]</i></p> <p data-bbox="812 562 1433 734">5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:</p> <p data-bbox="812 741 1433 1070">a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;</p> <p data-bbox="812 1077 1433 1727">b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, le residenze terapeutiche giudiziarie e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative, o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;</p> <p data-bbox="852 1733 971 1767"><i>[omissis]</i></p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica è in linea con la soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari e l'introduzione della misura della residenza terapeutica giudiziaria.

d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>ARTICOLO 120. - <i>Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116.</i> Non possono conseguire la patente di guida, [il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida [, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori]. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in</p>	<p>ARTICOLO 120. - <i>Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116.</i> 1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sino a quando persiste la pericolosità sociale, e coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.</p> <p>1-bis. Non possono altresì conseguire la patente di guida coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali, salvo che il magistrato di sorveglianza valuti che il possesso della patente di guida è necessario allo svolgimento del programma di reinserimento sociale o del progetto terapeutico individualizzato riguardanti la persona sottoposta alla misura. In tal caso ne dà comunicazione al prefetto.</p> <p>1-ter. In caso di applicazione di una delle misure di sicurezza personali, la patente di guida è sospesa per il periodo di durata della misura, salvo che il magistrato di sorveglianza valuti che la sospensione contrasta con il programma di reinserimento sociale o con il piano terapeutico individuale riguardanti la persona a cui è stata applicata la misura. In tal caso ne dà comunicazione al prefetto.</p>

giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.	
--	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento sulla norma del codice della strada è finalizzato a disciplinare il rapporto tra titoli abilitativi alla guida e misure di sicurezza personali, la cui applicazione, producendo effetti preclusivi ai fini dell'ottenimento del titolo o operando come causa di revoca, può compromettere il processo di rieducazione, in quanto spesso lo svolgimento di attività lavorative comporta la guida di autoveicoli.

La situazione del soggetto che si trovi sottoposto a misura di sicurezza personale è stata espunta dal comma 1 e disciplinata nel nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che il magistrato di sorveglianza, ove ritenga che il possesso della patente di guida sia necessario nell'ambito del programma di risocializzazione della persona, ne dia comunicazione al prefetto (*scilicet*: allo scopo di consentire all'autorità amministrativa - senza che risulti formalmente invaso il terreno della competenza di tale autorità - il rilascio della patente di guida).

Del pari, il comma 1-*ter* prevede che, nei confronti dei soggetti attualmente sottoposti a misura di sicurezza che abbiano già conseguito il titolo abilitativo, il prefetto provvede alla mera sospensione del medesimo (e non alla revoca, come prevede il comma 2), sempre che il magistrato di sorveglianza non dia analoga comunicazione.

Il nuovo testo, che esclude l'ipotesi di revoca obbligatoria introducendo solo la sospensione del titolo, ha tra l'altro il pregio di espungere dalla norma il divieto di rilasciare la patente ad un soggetto per il solo fatto che egli sia stato in passato sottoposto a misura di sicurezza personale, conformemente al principio enunciato dalla Consulta con la sentenza n. 354 del 1998.

Si propone altresì di consentire ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nei cui confronti sia stata revocata dal magistrato di sorveglianza la dichiarazione di delinquenza qualificata, il conseguimento della patente di guida.

Conformemente ai principi affermati da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno più volte inciso sull'art. 120 Codice della Strada (n. 354 del 1998, quanto ai soggetti che “*sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale*”; n. 427 del 2000, quanto ai soggetti che “*sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 l.n. 1423/1956*”; n. 251 del 2001, quanto ai soggetti che “*sono stati sottoposti alle misure di prevenzione*”), si ritiene infatti che - una volta cessata la pericolosità sociale - non vi sia più motivo per ricomprendere tra i requisiti morali richiesti per il rilascio di titoli abilitativi alla guida quello di non essere stati raggiunti da una dichiarazione di delinquenza qualificata una volta che questa sia stata successivamente revocata.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. A

In relazione al programma di reinserimento sociale di cui all'articolo 219 del codice penale, ai fini di quanto previsto al comma 1, numeri 1 e 4, si applicano rispettivamente l'articolo 54, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e l'articolo 75, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma individua la base normativa di due elementi inerenti al programma di reinserimento sociale della libertà vigilata: la prestazione di un lavoro di pubblica utilità sociale è disciplinata con le forme e modalità previste per la sanzione, dal contenuto analogo, di competenza del giudice di pace; lo svolgimento di un programma terapeutico è disciplinato e va gestito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata ai sensi dell'art. 116 t.u. stupefacenti.

Art. B

«In relazione agli ordini di assegnazione ad una casa agricola o casa di lavoro disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui stato revocato l'ordine di assegnazione».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è strettamente connessa alla proposta di modifica dell'art. 179 c.p.; con questa disposizione transitoria trova applicazione la disciplina previgente qualora, sulla base della stessa, fosse stata ordinata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. X

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abolite le seguenti misure di sicurezza, già disciplinate dal codice penale:

- a) assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- b) ricovero in una casa di cura e di custodia;
- c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;
- d) divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
- e) divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- f) ricovero in un riformatorio giudiziario.

2. Le misure di sicurezza personali ordinate nei confronti di soggetti imputabili o non imputabili prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, sono sostituite con le corrispondenti misure di sicurezza personali introdotte dal presente decreto, quando ne ricorrono i presupposti, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:

a) la misura dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro è sostituita con il controllo custodiale; il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, anche se eseguito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, è sostituito dal ricovero in una residenza terapeutica giudiziaria;

b) la misura della libertà vigilata, disposta in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'art. 222 del codice penale, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è sostituita con la vigilanza terapeutica;

c) le misure della libertà vigilata e dell'espulsione o allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato sono sostituite con le corrispondenti misure, così come modificate dal presente decreto;

d) la misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giudiziario, eseguita nella forma del collocamento in comunità ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è sostituita con la misura del collocamento in comunità, di cui all'art. 233 del codice penale, introdotto dal presente decreto; se la misura è stata ordinata in ragione di esigenze terapeutiche, è sostituita con la misura del collocamento in una comunità terapeutica per minorenni, di cui all'art. 235 del codice penale, introdotto dal presente decreto.

f) la misura della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è sostituita con la corrispondente misura di cui all'art. 231 del codice penale, introdotta dal presente decreto; la libertà vigilata ordinata nella forma della permanenza in casa è sostituita con la corrispondente misura di cui all'art. 232 del codice penale, introdotta dal presente decreto; la libertà vigilata ordinata nei confronti di un minorenne e accompagnata da prescrizioni di carattere terapeutico è sostituita con la vigilanza terapeutica per minorenni, di cui all'art. 234 del codice penale, introdotto dal presente decreto.

3. Nei casi indicati dal comma precedente, le misure di sicurezza previste dagli articoli 218, 222, 223, 228, 229, 231, 232, 233, 234 e 235 del codice penale possono essere applicate in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto a condizione che ne ricorrano i relativi presupposti. Nondimeno, non può essere applicata una misura di sicurezza che comporti in concreto limitazioni della libertà personale maggiori rispetto a quelle che l'individuo poteva subire per effetto dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla legge al momento della commissione del reato.

4. Il termine di durata massima della misura di sicurezza, in caso di sostituzione disposta ai sensi del presente articolo, è stabilito in quello che risulti più breve tra quelli previsti dalla legge vigente

al momento della commissione del fatto, dalla legge vigente al tempo dell'esecuzione, se diversa, ovvero dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. In ogni caso, ai fini del computo del termine stesso, si tiene conto del tempo trascorso in esecuzione della misura di sicurezza sostituita.

5. Al più tardi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e comunque al momento dell'esecuzione, il giudice, su istanza di parte o comunque d'ufficio, provvede a rivalutare la pericolosità sociale delle persone sottoposte a una delle misure di sicurezza abolite, di cui al comma 2, e, sempre che ne ricorrano i presupposti, ordina in sostituzione una delle misure di sicurezza introdotte dal presente decreto, adottando i provvedimenti conseguenti e determinandone il termine di durata massima ai sensi del comma precedente.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione del presente decreto, debba essere revocata una misura di sicurezza personale in corso di esecuzione nei confronti di un soggetto imputabile, il giudice ne dà immediata comunicazione all'autorità a cui era affidata la vigilanza e all'ufficio di esecuzione penale esterna, per le necessarie attività di supporto. Qualora debba essere revocata una misura disposta nei confronti di soggetti non imputabili o con imputabilità diminuita, il giudice ne dà immediata segnalazione ai servizi competenti per territorio, per la prosecuzione di un progetto terapeutico individualizzato.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di sicurezza ordinate in via provvisoria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo **X** contiene la disciplina transitoria della riforma delle misure di sicurezza personali, volta a regolare la fase di transizione dal precedente al nuovo sistema.

Il primo comma stabilisce espressamente l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali originariamente contemplate dal codice penale, e ivi già elencate nell'art. 215, con la sola esclusione della libertà vigilata e dell'espulsione dello straniero dallo Stato, che non vengono abolite ma solo riformate. Va precisato, con riferimento alle misure del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia, che esse vengono formalmente abolite solo con il presente decreto, avendo l'art. 3 *ter* del decreto-legge n. 211/2011, e successive modificazioni, disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, cioè delle relative strutture, che ospitavano altresì le case di cura e di custodia, ordinando che le misure – non abolite, appunto – del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia dovessero eseguirsi nelle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Il secondo e il terzo comma introducono la disciplina transitoria relativa alle misure di sicurezza per soggetti imputabili e non imputabili, abolite o riformate dal presente decreto, che siano state ordinate prima della sua entrata in vigore o che siano in corso di esecuzione in quel momento. Si stabilisce che le misure stesse possono essere sostituite con le corrispondenti misure introdotte o riformate dal presente decreto solo in presenza di tre concorrenti condizioni:

a) che la misura ordinata in sostituzione sia della stessa specie di quella sostituita, secondo la corrispondenza stabilita dal secondo comma;

b) che ricorrano i presupposti richiesti dal presente decreto per ordinare la misura di sicurezza introdotta *ex novo* o riformata dal presente decreto;

c) che la misura ordinata in sostituzione non comporti comunque in concreto limitazioni della libertà personale maggiori rispetto a quelle che l'individuo poteva subire sulla base della disciplina previgente.

Le condizioni normative di cui sopra escludono possibili profili di contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente, conseguenti all'applicazione delle nuove e corrispondenti misure di sicurezza in rapporto a fatti commessi prima della loro introduzione. Se è

vero, come riconosce la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che l'art. 25 Cost. afferma il principio di irretroattività solo in relazione alle pene (nel secondo comma), e non alle misure di sicurezza (nel terzo comma), è anche vero che il principio stesso, in virtù dell'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto all'art. 7 Cedu, opera con riferimento alle misure delle quali si possa dire, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno un contenuto sostanzialmente punitivo. In tal senso si sono espresse la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione in rapporto ad ipotesi di confisca c.d. per equivalente. L'operatività del principio di irretroattività in rapporto ad alcune misure di sicurezza personali, sulla base delle anzidette premesse, è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento alla custodia di sicurezza prevista nell'ordinamento tedesco (Corte e.d.u., 17 dicembre 2009, M. c. Germania) e all'espulsione dello straniero dallo Stato prevista nell'ordinamento spagnolo (Corte e.d.u. 15 dicembre 2009, Gurguchiani c. Spagna). Nel subordinare alle predette condizioni la possibilità di sostituire le misure di sicurezza già ordinate o in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina transitoria esclude da un lato l'applicazione retroattiva di un regime sfavorevole al reo e, dall'altro lato, assicura che le esigenze di controllo e di cura di persone socialmente pericolose, correlate alla misura di sicurezza già ordinate, siano soddisfatte senza soluzione di continuità nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e dei principi del sistema penale.

Il quarto comma individua il termine di durata massima delle misure di sicurezza ordinate in sostituzione, assicurando che trovi applicazione il termine più breve risultante in concreto dall'applicazione della disciplina vigente al momento del fatto o, se diversa, dell'esecuzione della misura, ovvero dalla disciplina introdotta dal presente decreto. La soluzione è coerente con i principi e i criteri direttivi della legge delega, nella misura in cui mira a limitare il sacrificio della libertà personale; in tal prospettiva si spiega altresì la scelta di computare il tempo trascorso in esecuzione della misura sostituita. La disciplina è altresì coerente con il principio di retroattività della legge penale favorevole all'agente (art. 3 Cost.), anche nella sua dimensione di principio sovranazionale (artt. 7 Cedu e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), che può venire in rilievo nella misura in cui si dovesse riconoscere a una determinata misura di sicurezza carattere sostanzialmente punitivo.

Il quinto comma regola la procedura di sostituzione della misura di sicurezza, che il giudice dispone quando ne ricorrano i presupposti. A garanzia dell'individuo si prevede che la relativa valutazione debba essere effettuata dal giudice competente, d'ufficio o su istanza di parte, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di sostituzione della misura il giudice adotta i provvedimenti conseguenti e individua il termine di durata massima della misura. Il termine di 60 giorni appare congruo considerato che un termine più lungo potrebbe dar luogo a una violazione di diritti fondamentali della persona sottoposta alla misura di sicurezza. Va infatti ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sent. 20 aprile 2010, Villa c. Italia) ha condannato l'Italia in un caso in cui ha ritenuto eccessivo l'intervallo di oltre quattro mesi intercorso tra la data dell'udienza dinnanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata, in quanto ritenuto del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) in ragione della *“tardività nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revocar”* e la libertà vigilata. Sul punto, la Corte ha invocato una maggiore diligenza e *“rapidità nell'adozione di una decisione che interessa i diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 Cedu”* (libertà di circolazione).

Il sesto comma si riferisce all'ipotesi in cui, per effetto dell'applicazione del presente decreto, debba essere revocata una misura di sicurezza ordinata prima della sua entrata in vigore, ovvero in esecuzione in quello stesso momento. Si prevede, in relazione alle misure ordinate nei confronti di soggetti imputabili, che il giudice ne dia immediata comunicazione all'autorità a cui era affidata la vigilanza e all'ufficio di esecuzione penale esterna, per le necessarie attività di supporto. In relazione alle misure di sicurezza ordinate nei confronti di soggetti non imputabili o con imputabilità diminuita si prevede che il giudice ne dia immediata segnalazione ai servizi competenti per territorio, per la

prosecuzione di un progetto terapeutico individualizzato. La disposizione è destinata a trovare applicazione nei casi in cui non sia possibile la sostituzione della misura, difettandone i presupposti. È questo il caso ad esempio delle misure di sicurezza ordinate nei confronti dei soggetti semi-imputabili ovvero nei confronti di soggetti imputabili o non imputabili, in rapporto a reati che, in base alla disciplina introdotta dal presente decreto, non consentono l'applicazione di misure di sicurezza. Va in proposito ricordato che la revoca della misura è conforme all'art. 200, comma 4 del codice penale, come riformato dal presente decreto, è imposta dal principio di legalità (art. 25, comma 3 Cost.) ed è coerente con il già richiamato principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo, il cui rango costituzionale è pacifico ed è ricondotto dalla Corte costituzionale alle previsioni dell'art. 3 Cost e dell'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto all'art. 7 Cedu (Corte cost. n. 394/2006 e n. 236/2011).

Il settimo comma, infine, estende la disciplina transitoria prevista dal presente articolo, in quanto compatibile, alle misure di sicurezza ordinate in via provvisoria.

Art. Y

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro dall'entrata in vigore del presente decreto, gli istituti adibiti a colonia agricola e casa di lavoro sono dismessi o destinati ad altro utilizzo, ivi compresa l'esecuzione della nuova misura di sicurezza del controllo custodiale.

2. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 3 *ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché le disposizioni di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 e le altre disposizioni in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia previste in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti ed atti amministrativi.

3. Le strutture adibite a residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 3 *ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, sono destinate all'esecuzione della misura di cui all'art. 222 del codice penale.

4. Nelle more dell'adozione della disciplina legislativa recante le modalità di organizzazione ed amministrazione delle residenze terapeutiche giudiziarie, nonché dello statuto giuridico delle persone ivi ricoverate, alle residenze terapeutiche giudiziarie si applica la disciplina sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al d.m. 1 ottobre 2012 nonché i successivi atti aventi forza di legge, regolamenti ed atti amministrativi previsti per le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ai pazienti ricoverati nelle residenze terapeutiche giudiziarie sono assicurati, in quanto compatibili con la gestione esclusivamente sanitaria e con il programma terapeutico individualizzato, i diritti riconosciuti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Le strutture già adibite all'esecuzione di misure di sicurezza per i minorenni sono destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza del collocamento in comunità e del collocamento in comunità terapeutica. Si applica la disposizione del comma precedente, in quanto compatibile con le esigenze dei soggetti minori di età.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. Y contiene le disposizioni di attuazione della riforma delle misure di sicurezza personali.

Il primo comma demanda a un decreto del Ministro della Giustizia la decisione circa la destinazione degli istituti già adibiti all'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, abolite dal presente decreto. Gli istituti stessi potranno essere dismessi ovvero destinati ad altro utilizzo, con gli opportuni adeguamenti funzionali, ivi compresa l'esecuzione della nuova misura del controllo custodiale.

Il secondo comma si riferisce alle misure di sicurezza terapeutiche e mira ad assicurare la perdurante vigenza, in quanto compatibili con il presente decreto, delle disposizioni che hanno regolato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia e l'istituzione delle REMS.

Il terzo e il quarto comma stabiliscono che le strutture istituite sulla base della citata normativa e adibite a residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sono destinate all'esecuzione delle misure di cui all'art. 222 del codice penale e che alle residenze terapeutiche giudiziarie si applicano la disciplina sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al d.m. 1 ottobre 2012 nonché i successivi atti aventi forza di legge, regolamenti ed atti amministrativi previsti per le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in attesa di una disciplina legislativa che disciplini requisiti strutturali e organizzativi delle strutture, nonché lo statuto giuridico dei pazienti ivi ricoverati (sul quale v. *postea*).

Il quinto comma stabilisce infine che le strutture già adibite all'esecuzione di misure di sicurezza per i minorenni sono destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza del collocamento in comunità

e del collocamento in comunità terapeutica, fatte salve in quest'ultimo caso, in quanto compatibili con le esigenze dei minori, le richiamate disposizioni relative ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi già previste per le REMS dal d.m. 1 ottobre 2012 e dalle ulteriori disposizioni in materia.

LO STATUTO GIURIDICO DEI SOGGETTI RICOVERATI NELLE STRUTTURE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE PER PERSONE NON IMPUTABILI.

Nella disciplina vigente il termine "internato" è riferito a coloro che sono destinatari di una misura di sicurezza a carattere detentivo, ossia l'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro, nonché il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia.

Non c'è dubbio che, nella proposta dell'articolato, lo stato giuridico di internato, con applicazione in particolare dell'intero *corpus* delle norme dell'ordinamento penitenziario ad essi riferibile, vada applicato alle persone assegnate ad un istituto per l'esecuzione della misura del controllo custodiale (misura che sostituisce la colonia agricola o casa di lavoro). La Commissione ha anche cercato di trovare un nuovo termine che sostituisse quello di internato, che rimanda a pratiche di controllo da istituzione totale (unico termine a cui si è pensato è quello di "assegnato" che, peraltro, non ha trovato ampia condivisione).

Più articolato è, invece, il discorso relativo ai pazienti ricoverati nelle strutture destinate alla esecuzione di misure di sicurezza per soggetti non imputabili.

A seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia, l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 219 e 222 c.p. all'interno delle REMS ha posto il problema dello statuto giuridico dei soggetti ivi ricoverati. Considerato che l'art. 3-ter, comma 3, lett. a) d.l. 211/2011 conv. in l. 9/2012 prevede una «*esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture*», ci si è chiesti se fosse loro riferibile lo statuto di internato.

Da un punto di vista normativo, per effetto della riforma del 2012, non è venuto meno lo *status* di "internato", perché la l. 9/2012 si è limitata a prevedere che le misure dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia si eseguono nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il titolo che giustifica la privazione della libertà personale rimane quello originario di cui agli artt. 219 e 222 c.p.

Tuttavia, la gestione esclusivamente sanitaria ha posto problemi di riferibilità delle norme dell'ordinamento penitenziario alle persone ricoverate nelle REMS, in quanto la disciplina sulla vita detentiva non sempre è compatibile con le esigenze dei pazienti psichiatrici e con le necessità imposte dalla gestione esclusivamente sanitaria delle strutture che li ospitano.

Nulla dispone a riguardo la l. 9/2012 che ha disciplinato la gestione della sicurezza esterna attraverso il rinvio a «specifici accordi con le Prefetture». Non troviamo indicazioni specifiche anche nel d.m. 1 ottobre 2012, che si limita a disciplinare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle REMS. Il fatto, tuttavia, che la responsabilità della gestione all'interno della struttura sia affidata ad un medico dirigente psichiatra e l'organizzazione del lavoro fondata sui principi del governo clinico (*governance* clinico-assistenziale) rendono lo statuto interno delle REMS difficilmente compatibile con l'intera trasposizione delle regole sulla vita detentiva.

Una indicazione importante viene dall'accordo concluso dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni e province autonome del 26 febbraio 2015. Premessa l'applicazione dello *status* giuridico di internato alle persone ricoverate nelle REMS, si è ribadito che «i diritti delle persone internate negli OPG – ivi inclusi i diritti aventi ad oggetto specificatamente la salute di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2008 – sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla l. 26 luglio 1975, n. 354 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 300 e, segnatamente, dai Capi I, Titolo I "Principi direttivi" e Capo II, Titolo I "Condizioni generali" delle citate leggi». Si è affermato che questi diritti, in un contesto a gestione esclusivamente sanitaria, vanno ugualmente garantiti in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale, anzi «sono pienamente garantiti, in prospettiva ampliativa, anche in considerazione della esclusiva gestione sanitaria».

Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni è costituito un tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria che sta affrontando in modo specifico le questioni poste dalla gestione delle REMS.

La situazione giuridica dei soggetti ricoverati nelle REMS che, nelle indicazioni del presente articolato, saranno sostituite dalle residenze terapeutiche giudiziarie, deve tener conto, da un lato, della gestione sanitaria delle persone ivi ricoverate, e dall'altro lato, del fatto che si tratta comunque di pazienti che sono in regime privativo della libertà personale sulla base di un titolo giuridico in applicazione di una misura di sicurezza; anche la cessazione del ricovero è subordinata ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria che accerti il venir meno dei presupposti della misura di sicurezza. A norma della disciplina vigente, il ricovero in REMS continua ad essere una misura di sicurezza detentiva e, anche nella proposta di riforma avanzata da questa Commissione, il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria è espressamente qualificato come misura di sicurezza detentiva (art. 215 c.p.).

La gestione esclusivamente sanitaria non fa, dunque, venir meno il profilo "giudiziario" del paziente ivi ricoverato, allo stesso modo in cui tale *status* sussiste nei casi in cui si applica la misura della libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche, a norma della disciplina vigente (la vigilanza terapeutica nell'articolato di riforma), nonostante il percorso terapeutico sia concordato con i servizi del dipartimento di salute mentale o del servizio per le dipendenze.

Nessun dubbio, pertanto, che anche ai soggetti ricoverati nelle REMS debbano essere applicate le norme del codice penale e del codice di procedura penale riferite agli internati.

Quanto all'ordinamento penitenziario, la questione è più articolata, in quanto vanno distinti i profili di disciplina che sono più direttamente connessi con il titolo di privazione della libertà personale da quelli relativi alla vita detentiva, che devono tener conto della gestione esclusivamente sanitaria delle strutture che ospitano queste persone.

Vi sono alcune norme che devono essere certamente garantite anche agli internati, come le disposizioni che prevedono i rapporti con la magistratura di sorveglianza (art. 35-*bis*, 35-*ter*, 69) e quelle che consentono l'accesso all'area penale esterna: il lavoro all'esterno (art. 21), i permessi di cui all'art. 30, le licenze (art. 53), la semilibertà (art. 48). Ugualmente sul piano dei diritti, va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II (condizioni generali), ma vanno conciliate con le specifiche esigenze terapeutiche della persona. Altre disposizioni appaiono incompatibili con la gestione sanitaria (il regime di sorveglianza particolare, le norme disciplinari).

In questo contesto di disciplina, si rileva quanto segue:

a) la legge delega non contiene specifici principi e criteri direttivi sulla definizione dello statuto delle REMS; l'unico riferimento è presente nell'art.1, comma 16 lett. *d*), che impone di tener conto «*dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza*», con un chiaro rinvio alla disciplina attualmente vigente;

b) la previsione di un nuovo ordinamento interno delle strutture destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive per soggetti non imputabili (REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) richiede l'intervento congiunto del Ministero della salute, considerato che tali strutture sono ad esclusiva gestione sanitaria, e del Ministero della giustizia, considerato che si tratta di pazienti giudiziari, in quanto rimane pur sempre di competenza dell'autorità giudiziaria il titolo che giustifica la privazione della libertà personale e la cessazione del ricovero, con il necessario coinvolgimento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

c) la necessità di questa riflessione congiunta trova conferma nell'accordo raggiunto nel 2015 in sede di Conferenza unificata proprio sul tema delle REMS di cui si condivide l'apertura all'ampliamento dei diritti assicurati dall'ordinamento penitenziario riferiti agli internati;

d) allo stato, disporre per via legislativa la non applicazione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario riferite agli internati significherebbe, in assenza di una specifica diversa regolamentazione, privare i ricoverati nelle REMS dei diritti che la disciplina dell'ordinamento penitenziario assicura, pur con gli indubbi limiti di una disciplina non pensata per le strutture nate dal processo di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

e) la puntuale verifica di quali disposizioni dell'ordinamento penitenziario siano applicabili anche nell'ambito delle residenze terapeutiche giudiziarie previste dalla presente proposta di articolato, richiede la previa conoscenza delle norme di ordinamento penitenziario che saranno approvate in via definitiva.

In forza di questi argomenti, considerati anche i tempi ristretti imposti per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, nonché per la revisione del sistema delle pene accessorie, questa Commissione, in attesa di una disciplina legislativa relativa alle residenze terapeutiche giudiziarie e allo statuto giuridico dei pazienti ivi ricoverati, aveva proposto inizialmente una disciplina transitoria del seguente tenore:

Nelle more dell'adozione della disciplina legislativa recante le modalità di organizzazione ed amministrazione delle residenze terapeutiche giudiziarie, nonché dello statuto giuridico delle persone ivi ricoverate, alle residenze terapeutiche giudiziarie si applica la disciplina sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al d.m. 1 ottobre 2012 nonché i successivi atti aventi forza di legge, regolamenti ed atti amministrativi previsti per le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e ai pazienti ivi ricoverati si applicano, in quanto compatibili con la gestione esclusivamente sanitaria, le norme dell'ordinamento penitenziario che si riferiscono agli internati (norma transitoria art. Y, comma 4).

Il Garante nazionale ha espresso le perplessità sul rinvio alle norme dell'ordinamento penitenziario che si riferiscono agli internati, pur con la clausola di compatibili con la gestione esclusivamente sanitaria.

In seno alla Commissione, dopo ampia discussione, venendo parzialmente incontro ai rilievi del Garante, si è formato un orientamento favorevole ad una diversa formulazione della norma transitoria in grado di salvaguardare i diritti garantiti dall'ordinamento penitenziario; in un contesto di assenza di regolamentazione specifica, tali diritti devono costituire almeno una base essenziale dello statuto giuridico delle persone ricoverate presso una residenza terapeutica giudiziaria, compatibilmente con la gestione esclusivamente sanitaria delle strutture e con il programma terapeutico individualizzato. Parte dei Commissari ritiene più opportuna mantenere la formulazione iniziale per evitare, nel periodo transitorio, vuoti normativi.

Art. Y, comma 4.

Nelle more dell'adozione della disciplina legislativa recante le modalità di organizzazione ed amministrazione delle residenze terapeutiche giudiziarie, nonché dello statuto giuridico delle persone ivi ricoverate, alle residenze terapeutiche giudiziarie si applica la disciplina sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al d.m. 1 ottobre 2012 nonché i successivi atti aventi forza di legge, regolamenti ed atti amministrativi previsti per le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ai pazienti ricoverati nelle residenze terapeutiche giudiziarie sono assicurati, in quanto compatibili con la gestione esclusivamente sanitaria e con il programma terapeutico individualizzato, i diritti riconosciuti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Si pongono, pertanto, all'attenzione dell'Ufficio legislativo i due testi del comma 4.

Sulla disciplina di questi profili è indispensabile che il legislatore intervenga al più presto, non appena sarà approvata la riforma dell'ordinamento penitenziario. Per costruire lo statuto giuridico

delle persone ricoverate attualmente nelle REMS e, in base alla presente proposta di articolato, nelle residenze terapeutiche giudiziarie, è necessario assicurare comunque i diritti e le garanzie che sono riconosciuti dalle norme dell'ordinamento penitenziario ai detenuti ed internati. È necessario, cioè, partire da questa base minima di garanzie, per costruire una disciplina che, tenendo conto delle esigenze di cura e di controllo, si ponga in chiave ampliativa dei diritti della persona a supporto delle esigenze terapeutiche, di riabilitazione e di reintegrazione sociale.

È necessaria una legge che disciplini, analogamente a quanto avviene ora in relazione ai detenuti ed internati, i diritti dei pazienti ricoverati nelle residenze destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza terapeutiche, in modo da valorizzare, in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione, i diritti della persona, in un contesto che, per quanto a gestione esclusivamente sanitaria, rimane comunque caratterizzato dalla privazione libertà personale. In particolare ai pazienti ivi ricoverati, proprio in ragione del percorso terapeutico, andranno assicurati, in termini ampliativi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina per gli internati, i diritti di comunicazione, i rapporti con la comunità esterna, specie con le attività di volontariato, il diritto alla salute e alla non contenzione, i benefici penitenziari attualmente previsti per gli internati dalla legge di ordinamento penitenziario, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti.

In particolare, quanto all'assenza – evidenziata dal parere del Garante nazionale – di indicazioni sul divieto di pratiche di contenzione bio-meccanica, la Commissione ritiene che sia auspicabile una disciplina, da individuare a regime e non con disposizione transitoria, che espressamente le regolamenti e che definisca le condizioni di applicabilità del trattamento sanitario obbligatorio negli istituti nei quali sono eseguite misure di sicurezza detentive: considerato che tali strutture sono a gestione esclusivamente sanitaria, sarà necessario in primo luogo il coinvolgimento delle competenze del Ministero della salute.

Art. Z

Il presente decreto entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. **Z** stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di *vacatio legis* di due mesi mira a consentire all'autorità giudiziaria e alle autorità amministrative coinvolte i necessari adempimenti correlati alla fase di transizione dalla precedente alla nuova disciplina delle misure di sicurezza personali. Il termine viene fissato in 60 giorni considerato che un termine più lungo potrebbe risultare di dubbia compatibilità con i diritti fondamentali dei soggetti nei cui confronti sono in esecuzione misure di sicurezza che, alla luce della riformata disciplina, devono essere revocate (si pensi ad es. ai semi-imputabili assegnati a una casa di cura e di custodia).

PARTE II

ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELL' ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO, SPECIE PER LE PATOLOGIE PSICHIATRICHE. INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA E SOGGETTI A CAPACITÀ DIMINUITA

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. I principi della legge delega e le linee generali di intervento della Commissione.

L'art. 1, comma 85 lett. l) l. 103/2017 indica tra i principi e criteri difettivi di riforma dell'ordinamento penitenziario, la revisione dello stesso «alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».

La legge delega indica due necessità di cui la Commissione ha tenuto conto: la revisione della disciplina alla luce del d. lgs. n. 230/1999; il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena.

Con il d. lgs. 22 giugno 1999, n. 230 si è, infatti, attuato il trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale ed era pertanto necessario intervenire sull'ordinamento penitenziario, adeguando la l. 26 luglio 1975, n. 354 al nuovo regime di competenze in ambito sanitario e valorizzando i servizi necessari per far fronte alle esigenze terapeutiche di detenuti ed internati, affinché lo stato di privazione della libertà personale non incida su diritti fondamentali della persona che devono essere comunque garantiti (art. 32 Cost.).

La seconda esigenza è costituita dal potenziamento dell'assistenza psichiatrica in carcere: gli istituti penitenziari sono da sempre collettori ed amplificatori del disagio psichico ed è necessario che il legislatore e l'amministrazione penitenziaria pongano particolare attenzione alle fragilità psichiche che il carcere sviluppa. A questo riguardo, la Commissione è ben consapevole del fatto che le modifiche che propone costituiscono solo un primo, minimo ma indispensabile, strumento che va in questa direzione, ma è altrettanto consapevole del fatto che, per garantire l'effettivo potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, serve un forte investimento in termini strutturali e di risorse umane, con la costituzione di specifiche sezioni in carcere all'interno delle quali l'esecuzione della pena possa avvenire tenendo conto delle specifiche esigenze terapeutiche e con personale, numericamente e professionalmente adeguato. Le attuali "Articolazioni per la Tutela della Salute mentale" istituite all'interno di uno o più istituti penitenziari nell'ambito di ogni Regione, in attuazione dell'accordo approvato dalla Conferenza unificata in data 13 ottobre 2011, prevedono un numero di posti (306) del tutto inadeguato, già allo stato attuale, rispetto alle esigenze che l'assistenza psichiatrica in carcere deve soddisfare.

La Commissione è intervenuta su diversi profili di disciplina che saranno oggetto di più specifica illustrazione e di cui si indicano i principali per far comprendere le linee generali di intervento.

In primo luogo era necessario rivedere, alla luce della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria, l'art. 11 ord. penit., che costituisce il fulcro delle disposizioni dedicate alla assistenza sanitaria. Al contempo era necessaria una modifica radicale dell'art. 65 ord. penit. relativo agli "istituti per infermi e minorati" al fine di venire incontro alle esigenze di assistenza ai detenuti con infermità.

La Commissione, tuttavia, considerando che la legge delega richiede di prestare particolare attenzione alla assistenza psichiatrica negli istituti di pena, è intervenuta su due altri fondamentali profili di disciplina che interessano i detenuti con infermità psichica sopravvenuta ed i soggetti con capacità diminuita che costituiscono i destinatari specifici dell'assistenza di tipo psichiatrico in carcere e rispetto ai quali è necessario potenziare percorso extracarcerari per garantire il necessario supporto terapeutico-riabilitativo, che non sempre può essere adeguatamente garantito all'intero degli

istituti di pena. In particolare i detenuti con infermità psichica sopravvenuta sono richiamati anche dall'art. 1, comma 16, lett. *d*) della legge delega, nella parte in cui prevede che la pena detentiva sia scontata in via "principale" nelle sezioni degli istituti di pena con trattamenti terapeutico-riabilitativi; con riferimento, invece, alla disciplina relativa ai soggetti con capacità diminuita, si fa presente che la legge delega, in punto principi e criteri direttivi sulla revisione delle misure di sicurezza personali (art. 1, comma 16, lett. *c*), prevede non solo l'esclusione del doppio binario (v. parte I di questo articolato ed in particolare la proposta di riforma dell'art. 202), ma altresì la «previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>11. <i>Servizio sanitario.</i> – Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.</p>	<p>L'art. 11 è così modificato:</p> <p>11. <i>Servizio sanitario.</i> – I detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno il diritto alle prestazioni sanitarie efficaci, tempestive e appropriate ed a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.</p> <p>Il Servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari uniformandosi al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 sul riordino della medicina penitenziaria.</p> <p>Il Servizio sanitario nazionale assicura idonei interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e della marginalità sociale previsti dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. Garantisce ad ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e assicura altresì che sia garantito un presidio del dipartimento di salute mentale adeguato alle dimensioni e alle esigenze di ogni istituto.</p> <p>La Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati, che deve essere adottata da</p>

<p>Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.</p> <p>L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.</p>	<p>ogni Azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità. Per la predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con le rappresentanze dei detenuti e degli internati, scelti a norma dell'art. 31, e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.</p> <p>Quando siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari negli istituti, il magistrato di sorveglianza dispone il trasferimento dei condannati e degli internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, i trasferimenti sono disposti dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice che procede o dal presidente, in caso di organo collegiale. Il magistrato di sorveglianza può delegare il direttore dell'istituto. Quando si tratti di cure e accertamenti sanitari ricorrenti o che non comportano degenza ospedaliera e comunque nei casi di urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto e comunicato senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.</p> <p>L'autorità giudiziaria competente può disporre, quando non vi sia il pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che questo sia ritenuto necessario per la tutela della loro incolumità personale.</p>
---	--

<p>Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 358 del codice penale.</p> <p>All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.</p> <p>Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.</p>	<p>Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale.</p> <p>All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale, in coordinamento con il presidio psichiatrico e il servizio per le dipendenze, per accertare la presenza di eventuali malattie fisiche o infermità psichiche, anche al fine di prevenire atti di autolesionismo, e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica del detenuto o internato il medico annota immediatamente, anche mediante documentazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza.</p> <p>I detenuti e gli internati hanno diritto altresì a ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. L'assistenza sanitaria è prestata, durante la permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati e si uniforma ai principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.</p> <p>Il servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.</p> <p>In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che</p>
---	---

<p>I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.</p> <p>In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.</p> <p>Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.</p> <p>L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.</p> <p>I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.</p>	<p>rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.</p> <p>Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno o all'interno dell'istituto da cui siano stati trasferiti.</p> <p>Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, devono essere assicurati, a garanzia della tutela del diritto alla salute, la prosecuzione del programma ed il necessario supporto psicologico.</p> <p>I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Il direttore dell'istituto, immediatamente informato, ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p> <p>In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. <i>[da coordinare con la Commissione Giostra]</i></p> <p>Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. <i>[da coordinare con la Commissione Giostra]</i></p> <p>Il comma è soppresso</p> <p>I detenuti e gli internati, a tutela del loro diritto fondamentale alla salute, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici</p>
---	--

<p>Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.</p> <p>Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.</p> <p>Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.</p> <p>Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e al Ministero della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.</p>
---	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 11 costituisce norma centrale per l'assistenza sanitaria in carcere. La revisione della norma tiene conto di tre direttrici: adeguare il testo al d. lgs. 230/1999; verificare se alcune disposizioni contenute nel regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 300) fossero di importanza tale da giustificare di riprendere il loro contenuto a livello di legislazione ordinaria; adeguare la disciplina a nuove necessità di tutela della salute.

Sono stati aggiunti due commi iniziali che riprendono principi basilari del d. lgs. 230/1999: il primo afferma in modo chiaro il principio di parità di detenuti ed internati rispetto ai cittadini in stato di libertà, sancendo il diritto a prestazioni sanitarie efficaci, tempestive e appropriate ed alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. La Commissione ritiene che l'effettività della garanzia si giochi anche sul terreno della disciplina delle liste d'attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie: spesso accade che il trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario, che ricade sotto la competenza di altra azienda sanitaria, faccia perdere la precedenza acquisita nella lista d'attesa per una prestazione richiesta prima del trasferimento, con pregiudizio per lo stato di salute della persona (v. nuovo comma 12).

Il secondo comma stabilisce che il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari uniformandosi al d. lgs. n. 230/1999: si tratta di una disposizione che, ribadendo quanto previsto dal decreto legislativo citato, è bene sia presente anche nella legge di ordinamento penitenziario.

Il terzo comma, nella prima parte, valorizza gli interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e della marginalità sociale, interventi che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare. La seconda parte del terzo comma riproduce il contenuto del primo comma del vigente art. 11, ma precisa che spetta al servizio sanitario l'organizzazione di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. Infine, rispetto alla disciplina attuale, si è ritenuta insufficiente la previsione della presenza di almeno uno psichiatra per istituto: per garantire, come previsto nella prima parte dello stesso comma terzo, idonei interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico, è necessario che

il servizio sanitario nazionale garantisca «un presidio del dipartimento di salute mentale adeguato alle dimensioni e alle esigenze di ogni istituto».

Il quarto comma riprende la disciplina del d. lgs. 230/1999 sulla carta dei servizi che deve essere adottata da ogni Azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario e messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità. A tal fine sono promosse consultazioni con le rappresentanze dei detenuti e degli internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.

Il quinto comma modifica la norma sulle autorizzazioni a cure e accertamenti sanitari che non possono essere garantiti dal servizio sanitario all'interno degli istituti. Si tratta di un profilo delicato della disciplina, in quanto l'individuazione dell'autorità competente è anche condizione di efficacia dell'intervento sanitario. La Commissione ritiene che, con riferimento agli imputati (per i detenuti il problema non si pone), non sarebbe adeguato a soddisfare le specifiche esigenze sanitarie rimettere la competenza al magistrato che sta procedendo, in quanto sussistono difficoltà di ordine pratico, considerato che tale giudice non è una figura di magistrato di prossimità che presiede quotidianamente l'ufficio e non è solito interloquire con l'area della Sanità penitenziaria, senza contare che in molti casi può trovarsi anche geograficamente in località assai distante dall'istituto penitenziario nel quale l'imputato è recluso.

La Commissione ritiene che la disciplina delle autorizzazioni per cure e accertamenti sanitari, che non possono essere eseguiti in istituto, sia meglio soddisfatta garantendo centralità alla competenza del magistrato di sorveglianza, in linea con la disciplina attuale che va comunque rivista al fine di assicurare il necessario adeguamento della legge di ordinamento penitenziario del 1975 alle disposizioni del codice di procedura penale, entrato in vigore successivamente: la competenza sulle autorizzazioni spetta in via principale al magistrato di sorveglianza, quale giudice di prossimità, non solo ovviamente nella fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza, ma già anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; mentre prima di questo momento, la competenza spetta al giudice che procede (in caso di organo collegiale, al presidente). La Commissione si è fatta carico anche dell'esigenza di predisporre una disciplina capace di coniugare l'individuazione delle competenze con l'esigenza di tutelare il diritto alla salute: solo nei casi in cui la competenza sia incardinata sul magistrato di sorveglianza è stata prevista la possibilità di delega al direttore dell'istituto; nei casi, invece, di cure e accertamenti sanitari ricorrenti, che non comportano degenza ospedaliera (si pensi alla necessità di un trattamento fisioterapico giornaliero con impiego di apparecchiature non presenti in istituto) o nei casi di urgenza, il provvedimento viene adottato dal direttore dell'istituto, che deve darne altresì tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Il sesto comma riproduce quello attuale, ma è stato soppresso l'aggettivo "assoluta" che introduce un limite quantitativo di difficile determinazione in relazione alla condizione di "urgenza".

L'autorità giudiziaria competente può disporre, quando non vi sia il pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che questo sia ritenuto necessario per la tutela della loro incolumità personale.

Il settimo comma contiene la disciplina sanzionatoria dell'allontanamento ingiustificato dal luogo di cura con rinvio alla disciplina del delitto di evasione (art. 385 c.p.): riprende quella già vigente, ma è stato allargato il campo di applicazione di questa fattispecie, perché l'art. 11 vigente prevede che sussiste evasione solo in caso di allontanamento senza giustificato motivo da parte di chi non sia sottoposto a piantonamento. Poiché la sottrazione al potere coercitivo dello Stato si realizza comunque, si è ritenuto di eliminare l'inciso «non essendo sottoposto a piantonamento».

L'ottavo comma, relativo alla disciplina della visita medica generale all'ingresso in istituto, valorizza l'accertamento di eventuali infermità psichiche e, proprio a tal fine, prevede che la visita debba essere svolta in coordinamento con il presidio psichiatrico e il servizio per le

tossicodipendenze, allo scopo di intercettare fragilità psichiche e prevenire così il rischio di suicidi in carcere.

Il secondo periodo del comma 9 è stato inserito a seguito dei rilievi del Garante nazionale sulle attività che il personale medico dovrebbe svolgere all'atto della visita di ingresso in carcere del detenuto al fine della prevenzione di eventuali maltrattamenti che possono essere occorsi nelle fasi precedenti all'ingresso dello stesso (rilievi supportati da ampi rinvii alla disciplina sovranazionale sulle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa, regole minime per il trattamento dei detenuti elaborate dall'ONU). La Commissione aveva ampiamente discusso la questione e riteneva che l'obbligo di referto costituisse uno strumento già presente nel sistema. Tuttavia, alla luce dei rilievi del Garante Nazionale, la Commissione è dell'avviso che, fermo l'obbligo di referto all'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina vigente, il medico debba annotare nella cartella clinica del detenuto, anche mediante documentazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e ne dia comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. In tal modo, gli obblighi di documentazione e di comunicazione rafforzano l'obbligo di referto, garantendo una traccia più forte (utile anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali) degli elementi dai quali possano emergere segni di maltrattamenti o violenza.

Viene altresì riconosciuto il diritto di detenuti ed internati ad avere informazioni complete sul loro stato di salute, non solo all'atto di ingresso in istituto, ma anche durante e al termine del periodo di detenzione. Con riferimento alle prestazioni sanitarie va assicurato, come ad ogni cittadino libero, il rispetto dei principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

Il comma 10 riproduce il contenuto del vigente comma 6.

Il nuovo comma 11 (il cui contenuto riprende quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 reg. penit.) è finalizzato a prevenire le patologie connesse alle situazioni di scarso movimento fisico in ragione dello stato di limitazione della libertà personale, specie quando il detenuto sia sottoposto a speciali regimi trattamentali.

La Commissione propone di inserire un comma 12 che sottolinei la necessità di garantire la continuità dei trattamenti sanitari in corso all'esterno o all'interno dell'istituto da cui il detenuto è stato trasferito, così da assicurare un sistema che consenta ai detenuti di non perdere la priorità acquisita nelle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Il comma 13 prevede che ai detenuti ed agli internati, i quali all'atto di ingresso in carcere abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale, debba essere assicurata la possibilità di proseguire tale percorso, anche attraverso il necessario supporto psicologico, in quanto l'interruzione della terapia ormonale avrebbe effetti pregiudizievoli sulla salute della persona.

Nel comma 14 è stato eliminato il riferimento ai provvedimenti che devono essere adottati senza indugio in caso sospetto di malattia psichica, in quanto già l'ottavo comma valorizza le visite in coordinamento con il presidio psichiatrico e con il servizio per le tossicodipendenze. Si è invece previsto che, in caso di sospetto di malattie contagiose, il direttore informi immediatamente il magistrato di sorveglianza.

La Commissione non si è occupata di rivedere il vigente comma 8 dell'art. 11 che dispone specifici servizi sanitari rivolti alle donne, in quanto il tema è affrontato dalla Commissione presieduta dal Prof. Giostra sulla revisione dell'ordinamento penitenziario. È stata anche espunta la disposizione sugli asili nido per madri con figli sino a tre anni di età (vigente comma 9), in quanto si tratta di disposizione che non attiene alla organizzazione del servizio sanitario e va rivista all'interno della disciplina sui rapporti tra madri e figli in contesto penitenziario: anche questa disposizione va considerata all'interno della Commissione presieduta dal Prof. Giostra.

Il trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale giustifica l'abrogazione del vigente comma decimo, il quale prevede che l'amministrazione

penitenziaria possa avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri.

Il comma 15, riproducendo il contenuto dell'art. 17, commi 6 e 7 D.P.R. 230/2000, estende l'ambito dei trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese: non solo la visita dell'esercente una professione sanitaria di loro fiducia, ma anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti. L'autorizzazione è data dal direttore dell'istituto, analogamente a quanto già oggi prevede l'art. 17 D.P.R. 230/2000.

La Commissione ha esplicitato, mediante l'inciso «a tutela del loro diritto fondamentale alla salute», che la possibilità di richiedere di essere visitati a proprie spese costituisce esplicitazione di un diritto fondamentale della persona. In tal modo diventa consequenziale la possibilità di presentare reclamo ai sensi dell'art. 35-*bis* ord. penit. La Commissione ritiene che non debba essere richiamato espressamente la possibilità di presentare reclamo a fronte di un diniego alla richiesta, al fine di evitare che il reclamo non sia ritenuto azionabile in situazioni assimilabili a quella di cui all'art. 11 co. 11 ord. penit. I magistrati di sorveglianza presenti in Commissione ritengono peraltro opportuno introdurre la previsione che in caso di diniego da parte del direttore gli atti vengano trasmessi al magistrato di sorveglianza.

Infine, i commi 16 e 17 riproducono gli ultimi due commi dell'art. 11, prevedendo la competenza non più del medico provinciale, ma del direttore generale dell'azienda unità sanitaria.

Dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo 11-bis

11-bis. Accertamento delle infermità psichiche. – L'accertamento delle condizioni psichiche dei detenuti e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 147, comma 1, n. 2, 206, 212 del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, è disposto, su richiesta dell'interessato, su segnalazione della direzione dell'istituto o d'ufficio, dal giudice competente ai sensi dell'art. 11, comma 5. L'accertamento è espletato presso le sezioni di cui all'art. 65. Il giudice può, altresì, disporre che l'accertamento sia svolto presso idonea struttura indicata dal competente dipartimento di salute mentale.

2. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

3. All'esito dell'accertamento, il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adottati uno dei provvedimenti previsti dagli 147, comma 1, n. 2, 206, 212 del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione propone di aggiungere, dopo l'art. 11, un nuovo art. 11-bis, che riproduce il contenuto della disciplina dell'art. 112 D.P.R. 230/2000 sull'accertamento delle infermità psichiche, con adattamento alla nuova disciplina dell'infermità psichica sopravvenuta, della trasformazione delle misure di sicurezza e delle misure di sicurezza provvisorie. La novità è costituita dal luogo nel quale è svolto l'accertamento: si prevede che l'accertamento sia effettuato nelle speciali sezioni di cui all'art. 65 ord. penit., salvo che il giudice disponga che lo stesso sia svolto presso idonea struttura indicata dal competente dipartimento di salute mentale.

Art. 31

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<i>Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.</i> – Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.	<i>Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.</i> – Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 comma 4 , 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

la necessità di integrare l'articolo 31, con il richiamo dell'art. 11, comma 4 deriva dal fatto che la carta dei servizi deve essere adottata, promuovendo consultazioni anche con le rappresentanze di detenuti ed internati, in conformità a quanto prevede il d. lgs. 230/1999.

Art. 65

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p><i>Istituti per infermi e minorati.</i> – I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.</p> <p>A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.</p>	<p><i>Sezioni per detenuti con infermità.</i> - Nei confronti dei condannati a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale, quando non sia applicabile una misura alternativa alla detenzione che consenta un adeguato trattamento terapeutico riabilitativo, e nei confronti dei soggetti affetti da infermità psichiche sopravvenute le pene detentive sono eseguite in sezioni speciali finalizzate a favorire il trattamento terapeutico e il superamento delle suddette condizioni.</p> <p>Le sezioni speciali sono ad esclusiva gestione sanitaria.</p> <p>Alle sezioni di cui al presente articolo sono assegnati altresì i soggetti di cui all'articolo 11-bis, nonché quelli cui è applicata in via provvisoria una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206.</p> <p>I soggetti affetti da disabilità fisiche sono assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.</p> <p>I soggetti di cui al presente articolo sono assegnati alle sezioni ordinarie, previo eventuale periodo di prova, quando siano venute meno le condizioni di infermità psichica o di disabilità fisica.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione considera la nuova formulazione dell'articolo 65 centrale per garantire un regime penitenziario capace di coniugare l'esecuzione di una pena in carcere con il necessario supporto terapeutico e riabilitativo, specie nei confronti dei soggetti con infermità psichica o in stato di cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti.

A differenza della disciplina attuale, la Commissione, propone di differenziare tra disabilità fisica e infermità psichica: le sezioni ex art. 65 riguardano solo le persone con infermità psichica, mentre per quelle con disabilità fisica si prevede l'assegnazione ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento (comma 4).

L'art. 65 prevede che a queste sezioni siano destinati i condannati ai quali sia riconosciuta la capacità diminuita ai sensi degli artt. 89 e 95 c.p., nonché i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche: a queste sezioni devono essere quindi assegnati anche i soggetti con infermità psichica sopravvenuta, interessati dalle proposte di riforma di cui agli artt. 147 e 148 c.p. Il novero dei soggetti da assegnare a queste sezioni è poi integrato dal terzo comma, che vi include anche i soggetti di cui all'articolo 11-bis, nonché quelli cui è applicata in via provvisoria una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206.

La Commissione considera di particolare importanza l'inciso, presente nel primo comma, a tenore del quale, «*quando non sia applicabile una misura alternativa alla detenzione che consenta un adeguato trattamento terapeutico riabilitativo*»: si tratta di un inciso importante che la Commissione ritiene che debba essere mantenuto per i soggetti con capacità diminuita, al fine di assicurare la necessaria residualità della soluzione carceraria rispetto a soluzioni sul terreno delle misure alternative, più adeguate alle esigenze terapeutiche del soggetto in piena conformità alla legge delega.

Il comma 2 introduce una novità significativa, disponendo che tali sezioni siano ad esclusiva gestione sanitaria: si tratta di una indicazione che privilegia le esigenze terapeutiche nella gestione interna, da affidare in via esclusiva al personale del dipartimento di salute mentale, analogamente a quanto avviene nelle REMS e avveniva nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere. Una sperimentazione in tal senso è stata avviata nell'istituto penitenziario di Lecce.

Se le condizioni di salute del detenuto migliorano, è possibile ripristinare l'ingresso nelle sezioni ordinarie (comma 5).

INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA E SOGGETTI A CAPACITÀ DIMINUITA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli interventi che la Commissione propone sugli artt. 147 e 148 c.p., unitamente alla contemporanea modifica dell'art. 147-ter, comma 1-ter ord. penit. e l'introduzione dell'art. 47-septies ord. penit. sono finalizzati ad incidere sulla disciplina della infermità psichica sopravvenuta e del trattamento sanzionatorio dei soggetti a capacità diminuita. Rispetto alle persone che si trovano in una delle due condizioni giuridiche indicate, la proposta di riforma, in linea con le indicazioni della legge delega, è finalizzata a valorizzare le esigenze di cura della persona, senza trascurare quelle di difesa sociale.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 147

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p><i>Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.</i> L'esecuzione di una pena può essere differita:</p> <p>1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;</p> <p>2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;</p> <p>3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.</p> <p>Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.</p> <p>Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.</p>	<p>Al numero 2, aggiungere, dopo la parola "fisica", «o psichica»:</p> <p>2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o psichica;</p>

Art. 148

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p><i>Infermità psichica sopravvenuta al condannato</i></p> <p>Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.</p> <p>Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.</p>	<p>L'art. 148 è abrogato</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di riforma degli articoli 147 e 148 c.p. è finalizzata a razionalizzare la disciplina dei casi di infermità psichica sopravvenuta attraverso l'abrogazione della disciplina dell'art. 148 c.p., che era specificatamente ad essa dedicata, e la corrispondente estensione del rinvio facoltativo della pena anche nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità psichica (nuova formulazione dell'art. 147, comma 1, n. 2 c.p.). In tal modo, attraverso l'equiparazione tra grave infermità fisica e psichica si determinano due effetti positivi per le persone condannate con infermità psichica sopravvenuta. In primo luogo, l'ordinamento penale si apre a soluzioni flessibili che permettono di adeguare le modalità di esecuzione della pena alle esigenze di cura della persona. L'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 147 c.p. garantisce, infatti, la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, in quanto l'art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit. dispone che, nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite generale previsto dal comma 1 dell'art. 47-ter, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato: la misura permette di garantire alle persone con infermità psichica sopravvenuta l'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, così da soddisfare le esigenze di supporto terapeutico in un contesto extracarcerario.

Allo stesso tempo, la proposta prevede una nuova ipotesi di affidamento in prova, modellato sulla disciplina dell'affidamento in prova in casi particolari che l'attuale art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.

309 riserva solo alle persone tossicodipendenti o alcolodipendenti. La nuova misura alternativa (art. 47-*septies* ord. penit.) è applicabile, oltre che laddove la pena detentiva debba essere eseguita nei confronti di persona condannata a pena diminuita ai sensi dell'art. 89 c.p., anche nei casi in cui sia presente una grave infermità psichica, ai sensi dell'art. 147 comma 1, n. 2 c.p.: nei confronti del condannato che si venga a trovare in una condizione di infermità psichica sopravvenuta potrebbero essere, dunque, applicate due misure, la detenzione domiciliare e questa nuova ipotesi di affidamento arricchito da un programma a contenuto terapeutico. Le due misure sono caratterizzate da un diverso grado di incidenza sulla libertà personale (una, infatti, si esegue in ambito residenziale, mentre l'altra segue le modalità esecutive in libertà proprie dell'affidamento in prova) e, proprio per questa ragione, sono in grado di adeguarsi alle esigenze di cura e di controllo della persona; a ciò si aggiunga che, proprio in ragione del diverso contenuto delle due misure, sono previste diverse condizioni di accesso, perché, mentre la detenzione domiciliare non soggiace a limiti di pena, l'affidamento in prova può essere concesso solo per condanne sino a sei anni o, nei casi di cui all'art. 4-*bis*, comma 1 ord. penit., quattro anni.

L'applicazione dell'art. 47-*septies* dovrebbe prevalere rispetto alla detenzione domiciliare, qualora del primo sussistano i requisiti: per questa ragione, la Commissione ritiene che nel comma 1-*ter* dell'art. 47-*ter* dovrebbe essere inserita una clausola che indichi al giudice la possibilità di applicare la detenzione domiciliare «sempre che non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47-*septies*».

Infine, poiché l'art. 147 c.p. contempla un caso di rinvio facoltativo, rimane sempre ferma la possibilità di disporre il rinvio *tout court* o di ordinare l'esecuzione della pena: in quest'ultimo caso, la pena deve essere scontata all'interno di speciali sezioni finalizzate a favorire il trattamento terapeutico e il superamento delle condizioni di infermità previste dall'art. 65 ord. penit. nella disciplina proposta da questa Commissione. Il carattere di novità della disciplina sta non solo nella previsione di un adeguato trattamento terapeutico riabilitativo, ma anche nella esclusiva gestione sanitaria di queste sezioni.

La disciplina sanzionatoria dei condannati con infermità psichica sopravvenuta si presenta in linea con la legge delega anche in relazione all'art. 1, comma 16, lett. d) che prevede di destinare alle REMS in via prioritaria i soggetti prosciolti per infermità psichica al momento del fatto: la soluzione di prevedere in via prioritaria l'accesso a due misure alternative e, in via subordinata, l'esecuzione della pena in sezioni a gestione sanitaria all'interno degli istituti penitenziari costituisce un efficace strumento, per ridurre i ricoveri nelle REMS.

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354

Art. 47-*ter*, comma 1-*ter*

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>1-<i>ter</i>. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare</p>	<p>1-<i>ter</i>. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1 e sempre che non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47-<i>septies</i>, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai soggetti con vizio parziale di mente è, inoltre, applicabile la disciplina della detenzione domiciliare eseguita presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza alle condizioni fissate dall'art. 47-ter ord. penit. Sui presupposti di questa misura alternativa, la Commissione ritiene che la disciplina attuale non debba essere modificata.

Propone, invece, di modificare il comma 1-ter dell'art. 47-ter, relativo ai casi in cui la misura della detenzione domiciliare può essere concessa nei casi di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p.: si propone di inserire l'inciso «sempre che non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47-septies», così da coordinare le due misure, dando preferenza alla nuova ipotesi di affidamento in prova a contenuto terapeutico-riabilitativo.

Dopo l'art. 47-sexies è aggiunto il seguente:

47-septies. Affidamento in prova di condannati con infermità psichica. - 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona condannata a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale o nei casi di grave infermità psichica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 del codice penale, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova ai sensi delle disposizioni di questo articolo per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica in libertà concordato con il dipartimento di salute mentale dell'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata accreditata. L'affidamento in prova può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del servizio sanitario nazionale la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del citato decreto legislativo.

2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata dal dipartimento di salute mentale attestante le condizioni di salute del soggetto ed il programma terapeutico e di assistenza psichiatrica.

3. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento ed il grave pregiudizio al percorso di cura derivante dal protrarsi della detenzione e sempre che non vi sia pericolo di fuga, dispone con ordinanza la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro sessanta giorni.

4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma, unitamente alle altre prescrizioni, contribuisca alla cura e al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. All'atto dell'affidamento in prova è redatto verbale in cui sono indicate le modalità del programma e le prescrizioni.

5. Tra le prescrizioni impartite sono comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma e quelle di cui all'articolo 47, comma 5, in quanto compatibili con la condizione di infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che la persona inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

6. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento; tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

7. Fermo restando l'obbligo dell'ufficio esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 47, comma 10, il dipartimento di salute mentale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

8. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47.

9. Si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dall'articolo 47.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione propone di introdurre una nuova misura alternativa alla detenzione all'art. 47-*septies* ord. penit.: tale misura è applicabile, non solo nei confronti dei condannati con infermità psichica sopravvenuta, come innanzi evidenziato, ma anche nei confronti dei soggetti a capacità ridotta ai sensi degli artt. 89 (vizio parziale di mente) e 95 c.p. (intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti). Questo affidamento può essere disposto in ogni momento e prevede la prosecuzione o l'avvio di un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica in libertà concordato con il dipartimento di salute mentale dell'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata accreditata. A differenza di quanto prevede l'art. 47-*quater* ord. penit. per i condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ai quali l'affidamento in prova ex art. 47 può essere applicato anche oltre i limiti di pena ivi previsti, la Commissione ritiene ragionevole prevedere, in ragione della analogia di scopo terapeutico, limiti di accesso analoghi a quelli previsti dall'art. 94 in generale per l'affidamento in prova (art. 47 ord. penit.) e che si ritrovano anche nella disciplina, assimilabile quanto a scopo terapeutico, dell'art. 94 D.P.R. 309/1990 in relazione alla persona tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi: si spiega così perché la nuova ipotesi di affidamento in prova possa essere concessa, quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-*bis* comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

La disciplina dell'art. 47-*septies* prevede alcune disposizioni specifiche che sono state tratte dall'art. 94 D.P.R. 309/1990, che costituisce l'ipotesi di affidamento a contenuto terapeutico più vicina a quella di nuova introduzione, mentre rinvia, per quanto non diversamente disposto, all'art. 47 ord. penit. (comma 9).

Quando il trattamento è eseguito presso una struttura privata, affinché il trattamento sia posto a carico del servizio sanitario nazionale, è necessario che la struttura interessata sia accreditata ai sensi di legge ed abbia stipulato gli accordi contrattuali di cui al d. lgs. 502/1992.

Il comma 2 costituisce l'estensione al nuovo affidamento della disciplina prevista dall'art. 91 d.P.R. 309/1992, sulla necessità di allegazione, a pena di inammissibilità, della certificazione rilasciata dal dipartimento di salute mentale sulle condizioni di salute del soggetto ed il programma terapeutico e di assistenza psichiatrica.

Il terzo comma intende assicurare garantire una disciplina a garanzia delle esigenze terapeutiche del condannato nei cui confronti sia stato eseguito l'ordine di carcerazione, quando sussista grave pregiudizio al percorso di cura derivante dal protrarsi della detenzione: il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova se sussistono i presupposti per

l'applicazione della misura e non c'è pericolo di fuga. La decisione è rimessa al tribunale di sorveglianza che deve decidere entro sessanta giorni.

Il programma terapeutico e le altre prescrizioni (da indicare nel verbale di affidamento) devono contribuire al recupero del condannato ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (comma 4). È necessario che le prescrizioni, incluse quelle di cui all'art. 47, comma 5, siano compatibili con la condizione di infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza.

Il comma 6 prevede la retrodatazione dell'inizio dell'affidamento in prova, qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, analogamente a quanto previsto dall'art. 94, comma 4, ultima parte d.P.R. 309/1990.

Il comma 7 stabilisce il raccordo tra il dipartimento di salute mentale e il magistrato di sorveglianza, attraverso periodiche comunicazioni sul comportamento del soggetto; non viene meno l'obbligo di relazione periodica a carico dell'ufficio esecuzione penale esterna a norma dell'art. 47, comma 10.

Il comma 8 riproduce la disciplina del comma 6-bis dell'art. 94 d.P.R. 309/1990 che consente al magistrato di sorveglianza, nel caso in cui sia stata positivamente terminata la parte terapeutica del programma, di disporre comunque la prosecuzione dell'affidamento, previa rideterminazione delle prescrizioni, anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47.

L'ultimo comma dispone, per quanto non diversamente stabilito, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 47.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 656

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Art. 656. <i>Esecuzione delle pene detentive</i></p> <p>[omissis]</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26</p>	<p>Art. 656. <i>Esecuzione delle pene detentive</i></p> <p>[omissis]</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 47-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla</p>

<p>luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.</p> <p>[omissis]</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p>	<p>detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-septies e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.</p> <p>[omissis]</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico, ovvero il programma terapeutico di cui all'articolo 47-septies, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non risultano iniziati entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risultano interrotti. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p>
---	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si rende indispensabile per consentire la fruizione *ab externo* della nuova forma di affidamento in prova terapeutico destinata ai condannati con infermità psichica (art. 47-septies ord. penit.). Dal momento che il limite di pena che consente l'accesso a tale misura coincide con quello previsto dall'art. 94 d.P.R. 309/1990 per l'affidamento in casi particolari, la disposizione è stata interpolata, con le opportune aggiunte, nelle parti in cui fa riferimento a tale istituto (comma 5). Analogamente, poiché si è ritenuto di introdurre anche per la misura di nuovo conio un onere di allegazione all'istanza – inerente al programma terapeutico che si è intrapreso o si intende

intraprendere – è stato necessario intervenire sulla previsione in tema di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione (comma 8).

PARTE TERZA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE PENE ACCESSORIE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. *Quadro generale della proposta di riforma.*

La legge delega prevede, tra i principi e criteri direttivi di riforma dell'ordinamento penitenziario, la «revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale» (art. 1, comma 85, lett. *u*).

Il tema delle pene accessorie costituisce uno snodo fondamentale del sistema sanzionatorio, evidenziato dalle diverse proposte di riforma elaborate dalle commissioni di studio fin qui istituite per la revisione della parte generale del codice penale: ad essere interessati sono il rapporto con le pene principali, la possibilità di configurare alcune pene accessorie come pene principali, la loro funzione e l'armonizzazione con l'art. 27, comma 3 Cost.

La delega sul punto è molto ampia, in quanto, tra i principi e criteri direttivi di riforma dell'ordinamento penitenziario, dà solo due indicazioni: la necessità di revisionare la disciplina così da consentire di rimuovere gli ostacoli al reinserimento sociale del condannato e una indicazione sul limite di durata, che non può essere superiore alla durata della pena principale.

Quanto alla indicazione del limite di durata, la disciplina attuale prevede che, quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, salvi sempre i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria (art. 37 c.p.). Fanno eccezione a questa regola i casi nei quali la durata sia espressamente determinata dalla legge (sulla cui interpretazione sono anche di recente intervenute le Sezioni unite: Cass., Sez. un., 27 novembre 2014, n. 6240) e le pene accessorie perpetue.

Quanto al rapporto con la funzione rieducativa, il codice Rocco ha strutturato le pene accessorie in termini più di prevenzione speciale negativa: anzi è proprio questa la funzione delle pene accessorie, anche se andrebbe più attentamente monitorato il loro effetto sul processo di risocializzazione. Sul punto la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito «l'opportunità che il legislatore ponga mano ad una riforma del sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente compatibile con i principi della Costituzione, e in particolare con l'art. 27, terzo comma» (Corte cost. sent. 134/2012; ord. 293/2008).

In presenza di una delega dal contenuto ampio, l'intervento sulle pene accessorie richiede particolare cautela per evitare non solo di cadere in un eccesso di delega, ma anche di intervenire in modo disequilibrato sulla disciplina del sistema sanzionatorio complessivo, nel quale si inseriscono le pene accessorie.

A questo riguardo, la Commissione rileva che la legge delega dispone la revisione della disciplina delle pene accessorie all'interno della delega sull'ordinamento penitenziario e non quale autonomo criterio direttivo di intervento sul sistema penale, come ha, invece, fatto con le misure di sicurezza personali. La l. 103/2017 non sembra, pertanto, rivolta alla revisione complessiva del sistema, ma a riformare il rapporto tra pene accessorie e misure alternative alla detenzione, che costituiscono strumenti essenziali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 27, comma 3 Cost. che potrebbero essere ostacolate dal contenuto interdittivo delle pene accessorie. Proporre una revisione della disciplina di parte generale delle pene accessorie che ne regola l'applicazione e ne definisce il contenuto, avrebbe comportato un intervento di ampio respiro ben al di là della revisione dell'ordinamento penitenziario, dunque al di fuori dei limiti tracciati dalla legge delega.

Peraltro, alcune considerazioni possono essere svolte in relazione al limite di durata, in merito al quale la legge delega esclude che la loro durata delle pene accessorie possa essere superiore alla durata della pena principale. Per le pene temporanee l'art. 37 c.p. fissa come regola generale il principio di corrispondenza della durata tra pena principale e accessoria ed è pertanto in linea con le

indicazioni della legge delega. La norma, tuttavia, deroga al principio di corrispondenza nei casi in cui la durata è espressamente determinata e salvo sempre il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti per ciascuna specie di pena accessoria. Il principio di corrispondenza è stato tra l'altro valorizzato recentemente dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (27 novembre 2014, n. 6240) che ha stabilito che può parlarsi di pena "espressamente determinata", solo quando il legislatore fissa in concreto la durata della pena. Un problema di disallineamento della disciplina attuale sulla durata delle pene accessorie temporanee rispetto alla legge delega si pone allora in due casi: quando il legislatore prevede la durata fissa (es. art. 29, comma 1 c.p.: la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque) e quando prevede, per una ragionevole e condivisibile esigenza di prevenzione generale e speciale, un limite minimo di durata della pena accessoria (tecnica solitamente utilizzata sia nella disciplina di parte generale sulle pene accessorie sia in relazione alle pene accessorie previste per specifiche fattispecie); in questi casi, infatti, la pena inflitta potrebbe avere una durata diversa da quella fissa prevista per la pena accessoria o essere più bassa del minimo fissato dal legislatore. Quanto poi alla durata determinata in modo fisso, si segnala che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma e 223 legge fall., nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti dai suddetti articoli conseguano per la durata fissa di dieci anni le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (Cass., sez. I, ord. 52613/2017): in questi casi, la pena accessoria non solo è fissa, ma può essere più elevata della pena determinata in concreto dal giudice (l'art. 216 l. fall. prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni).

Esistono poi nel sistema pene accessorie perpetue che pongono problemi di compatibilità con la delega quando seguono all'applicazione di pene temporanee: l'art. 29 c.p. prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici anche in casi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e analoghe ipotesi sono state successivamente, anche di recente, introdotte dal legislatore, allo scopo di rafforzare gli strumenti di contrasto a determinate forme di criminalità in una prospettiva che guarda non tanto (o non solo) all'aumento dei limiti edittali delle pene principali, quanto all'impiego di sanzioni che svolgono una più gravosa funzione interdittiva. Solo nel codice penale si indicano queste ipotesi: artt. 317-*bis*, 417-*bis*, 375, 583-*bis*, 600-*septies*.2, 609-*nonies*, 601-*bis* c.p. È indubbio, peraltro, che le pene accessorie perpetue pongano problemi di compatibilità con l'art. 27, comma 3 Cost. e con il principio della legge delega sulla durata delle stesse, se di tale principio si dà una lettura ampia riferita alla disciplina generale delle pene accessorie.

Ad avviso della Commissione, proporre la revisione della disciplina della durata delle pene accessorie significherebbe intervenire su diverse disposizioni di parte generale e di parte speciale, incidendo in modo significativo sulle scelte di politica criminale che il legislatore ha perseguito anche in questi ultimi anni, specie per quanto riguarda la fissazione di limiti minimi di durata o l'ampliamento dei casi di interdizioni a carattere perpetuo. Si tratterebbe di un intervento che si porrebbe al di fuori dei limiti tracciati dalla legge delega che – si ribadisce – colloca i criteri direttivi sulla riforma delle pene accessorie nell'ambito dei principi sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. In ogni caso, qualora si ritenesse di dover dare comunque attuazione al principio relativo alla durata delle pene accessorie, la Commissione propone il seguente testo, da inserire non nel codice penale, ma in una disposizione del decreto legislativo.

Fuori dei casi di delitti puniti con la pena dell'ergastolo, le pene accessorie per le quali la legge prevede la durata perpetua o superiore al limite edittale massimo della pena principale, sono trasformate in pene accessorie temporanee, la cui durata non può superare l'indicato limite edittale.

La disposizione ha due effetti: trasforma le pene accessorie perpetue e quelle per le quali fosse prevista dalla legge una pena superiore a quella della pena massima edittale in pene temporanee, la cui durata non può superare il limite edittale superiore della pena principale prevista dalla legge; la

durata di tali pene accessorie non è fissa, ma affidata al potere discrezionale del giudice, il quale dovrà attenersi, per la determinazione della pena in concreto alla disciplina dell'art. 37 c.p.

L'effetto di tale norma non è di poco conto, perché si pone in controtendenza rispetto alle scelte di politica criminale che, anche recentemente, hanno portato ad ampliare i casi di pene accessorie perpetue previste per reati puniti con la pena della reclusione (il problema non si pone, invece, per i delitti puniti con l'ergastolo).

La Commissione ritiene, invece, di poter formulare una proposta di più ristretta portata, ma sicuramente in linea con le indicazioni della legge delega che colloca i criteri direttivi delle pene accessorie nell'ambito della disciplina di ordinamento penitenziario: introdurre nella legge di ordinamento penitenziario l'art. 47-*octies* dedicato ai rapporti tra pene accessorie e misure alternative, con estensione della norma, per le ragioni che saranno illustrate, all'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 t.u. stupefacenti) e la previsione di una disciplina analoga per la liberazione condizionale.

MODIFICHE ALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354

Dopo l'art. 47-*septies* è inserito il seguente articolo:

47-octies. Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative. - In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che l'ha concessa, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, disponga la loro sospensione.

In caso di revoca della misura, qualora fosse stata disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del precedente comma, l'esecuzione è sospesa, ma il periodo di esecuzione delle stesse è computato ai fini della loro durata.

L'esito positivo del periodo di prova, ai sensi degli articoli 47 e 47-*septies*, estingue le pene accessorie, ove non già eseguite.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pene accessorie e misure alternative alla detenzione.

La disciplina generale sulle pene accessorie prevede che la loro durata sia rapportata a quella della pena principale inflitta, salvo che non sia altrimenti disposto (art. 37 c.p.); inoltre, l'art. 139 c.p. stabilisce che «nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva». Questa disciplina risponde allo scopo di assicurare effettività alla pena accessoria, che sarebbe vanificata dalla contestuale esecuzione della pena detentiva. Non computandosi il periodo eseguito in concomitanza con la pena detentiva (o di applicazione di una misura di sicurezza detentiva), al termine della pena (o della eventuale misura di sicurezza detentiva) il condannato deve ancora scontare le pene accessorie. A tale disciplina fanno eccezione i casi in cui la legge prevede espressamente che la pena accessoria si applichi già durante l'esecuzione della pena detentiva (v. art. 32, comma 3 c.p.).

Una situazione diversa si determina in relazione alle misure alternative alla detenzione che sono caratterizzate da una *ratio* di forte potenziamento della funzione di risocializzazione alla quale potrebbero essere di ostacolo le pene accessorie con il loro contenuto di incapacitazione più o meno consistente. Ebbene, con riferimento alle misure alternative, mentre la Cassazione in precedenza riteneva che l'esecuzione delle pene accessorie dovesse essere posticipata all'esito dell'espiazione delle misure (Cass. 13499/2011, ced. 249865), di recente – con riferimento all'affidamento in prova – si è orientata diversamente, ritenendo che il tempo trascorso in misura alternativa possa essere

computato anche come tempo di esecuzione della pena accessoria, con conseguenze anche sotto il profilo degli effetti estintivi (Cass. 52551/2014, ced. 262196). Nella prassi, spesso avviene che il p.m. disponga il differimento delle pene accessorie al termine dell'espiazione della misura alternativa, così da rendere più agevole la predisposizione del programma connesso alla misura.

La proposta di riforma prevede che, in caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, siano messe in esecuzione anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura disponga la loro sospensione, qualora la stessa sia funzionale a salvaguardare le esigenze di reinserimento sociale del condannato. Pertanto, in caso di sospensione, si determina il differimento della pena al momento in cui sarà cessata l'esecuzione della misura alternativa; in assenza di sospensione, gli effetti delle pene accessorie cominciano subito a prodursi.

Una disciplina più favorevole è stata prevista per le misure dell'affidamento in prova disposto ai sensi degli artt. 47 e 47-*septies*: considerato che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena principale e ogni altro effetto penale della condanna (art. 47, comma 12), la Commissione ha ritenuto di esplicitare che si estinguono anche le pene accessorie non già eseguite. Il chiarimento potrebbe apparire pleonastico, considerato che l'art. 47 ord. penit. dispone già l'estinzione di tutti gli effetti penali della condanna tra i quali rientrano, ai sensi dell'art. 20 c.p., anche le pene accessorie; peraltro, poiché la giurisprudenza non è pacifica sulla estensione dell'effetto estintivo anche alle pene accessorie, la precisazione è in grado di svolgere nella prassi applicativa una importante funzione di chiarimento. L'intervento normativo non può, dunque, essere letto a contrario, come se volesse affermare che gli effetti penali non comprendono le pene accessorie, in quanto si tratterebbe di una lettura incompatibile con l'art. 20 c.p.

La differenza di disciplina in punto effetti delle pene accessorie tra le misure dell'affidamento in prova e le altre (semilibertà e detenzione domiciliare), con applicazione solo alle prime dell'effetto estintivo al termine della cessazione della misura, si giustifica in ragione del fatto che solo per i casi di affidamento in prova si produce l'effetto di estinzione della pena principale e degli altri effetti penali della condanna a seguito di un giudizio di esito positivo della prova che, invece, manca nelle altre misure alternative che soggiacciono solo al regime della revoca in presenza di condotte incompatibili con la prosecuzione della misura (non a caso, nella disciplina attuale non è previsto, al termine dell'esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare, che si produca l'estinzione degli effetti penali della condanna).

Il penultimo comma è volto a salvaguardare la disciplina di carattere generale prevista dal codice penale sul rapporto tra pena principale e pene accessorie: prevede che, in caso di revoca della misura, qualora fosse stata disposta l'applicazione delle pene accessorie in costanza di esecuzione della misura alternativa, l'esecuzione sia sospesa e riprenda ad essere eseguita la pena detentiva; in ogni caso, il periodo di esecuzione delle pene accessorie va computato ai fini della loro durata.

Si consideri, del resto e per armonia di sistema, che l'affine istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede espressamente (comma 3) che esso renda inapplicabili le pene accessorie.

All'articolo 94, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente comma:

7. Si applica l'articolo 47-*octies* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione ritiene che la disciplina del nuovo art. 48-*octies* debba essere estesa all'affidamento in prova in casi particolari disciplinato dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sebbene, infatti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 47-*bis* ord. penit. la norma sia transitata nel testo unico sugli stupefacenti, non estendere il nuovo art. 48-*octies* comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento, considerato che l'art. 94 cit. configura comunque una forma di affidamento in prova. A questa estensione sarebbe comunque possibile pervenire già applicando il comma 6 dell'art. 94, che dispone l'applicazione delle norme della l. n. 354/1975, in quanto compatibili; peraltro, una precisa indicazione in tal senso è apparsa necessaria per fugare ogni dubbio.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

ART. 177

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI RIFORMA
<p>Articolo 177. <i>Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.</i> - Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.</p> <p>Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.</p>	<p>Articolo 177. <i>Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.</i> - Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale sono eseguite le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del soggetto, disponga la loro sospensione. Resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna.</p> <p>La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale; inoltre, qualora fosse stata disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del primo periodo del primo comma, se ne sospende l'esecuzione, ma il periodo di esecuzione delle stesse è computato ai fini della loro durata.</p> <p>Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del</p>

	provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e si estinguono le pene accessorie e gli altri effetti penali ; sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
--	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche per la liberazione condizionale è necessario prevedere una disciplina analoga a quella dell'art. 47-*octies* ord. penit. Il fatto che la liberazione condizionale sia collocata nel codice penale tra le cause di estinzione della pena e non tra le misure alternative, non fa venir meno la sua natura di misura alternativa, per una serie di ragioni: analogamente all'affidamento in prova applicato in relazione a pene residue, costituisce una misura extracarceraria che opera nel periodo finale di esecuzione della pena; analogamente all'affidamento in prova, produce, in caso di esito positivo, l'effetto di estinguere la pena; la liberazione condizionale soggiace ai limiti di accesso previsti per le misure alternative all'art. 4-*bis* ord. penit. (d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203).

Anche per i condannati ammessi alla liberazione condizionale si pone il problema delle pene accessorie che, in forza della disciplina di parte generale, vanno eseguite dopo la cessazione del periodo trascorso in tale stato. La Commissione ritiene, pertanto, che vada modificata la disciplina sugli effetti sospensivi dell'ammissione alla liberazione condizionale prevista all'art. 177 c.p., così da garantire al magistrato flessibilità nella decisione sugli effetti delle pene accessorie: nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale sono eseguite le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del soggetto, disponga la loro sospensione. Al contempo si propone la modifica anche della revoca della liberazione condizionale: non si pone alcun problema nel caso in cui il giudice avesse sospeso l'esecuzione delle pene accessorie, che continuano, a maggior ragione, a non essere eseguite; qualora, invece, fosse stata disposta l'applicazione delle pene accessorie, se ne sospende l'esecuzione, ma il periodo di esecuzione delle stesse è computato ai fini della loro durata.

La proposta prevede di inserire all'ultimo comma dell'art. 177 c.p. una disciplina omogenea a quella dell'affidamento in prova in relazione agli effetti connessi al decorso del tempo in stato di liberazione condizionale senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca: analogamente a quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 48-*octies*, la pena si estingue e si estinguono anche le pene accessorie e gli altri effetti penali.

Infine, la Commissione ha eliminato il riferimento finale alle misure di sicurezza personali ordinate con provvedimento successivo, in quanto ha previsto che tali misure possono essere applicate solo con sentenza di condanna o di proscioglimento.